

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 agosto 1987

**SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86091

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

ORDINANZA 2 luglio 1987, n. 265. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, nono comma *bis*, del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazioni - immobili adibiti ad uso non abitativo - diritto del conduttore al «rinnovo» - assunta violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione - questione già dichiarata fondata (sent. n. 108/1986) - Manifesta inammissibilità

Pag. 5

SENTENZA 3 luglio 1987, n. 270. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573, in riferimento all'art. 1 del d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, con legge 7 aprile 1977, n. 102, art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con legge 22 marzo 1978, n. 75, d.-l. 30 marzo 1978, n. 78, convertito, con legge 26 maggio 1978, n. 221, art. 2 del d.-l. 6 luglio 1978, n. 353, convertito con legge 5 agosto 1978, n. 502, art. 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con legge 31 marzo 1979, n. 92, legge 13 agosto 1979, n. 375: Industria e commercio - concessione di crediti ad alcune categorie di imprese - detrazioni di contributi I.N.A.M. - condizioni per la fruizione del beneficio - assunta violazione degli artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione - Non fondatezza della questione

6

SENTENZA 3 luglio 1987, n. 271. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 7, 41, 115, 389, lettere *a)* e *c)* e 390 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Lavoro - norme per la prevenzione degli infortuni - macchine, attrezzature, utensili, apparecchi in genere, non conformità a legge dipendente da fatto esclusivo del lavoratore e non direttamente rilevabile - responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante - assunta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione - posizioni non identiche degli operatori economici - Non fondatezza della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. unico della legge 2 maggio 1983, n. 178: Lavoro - norme per la prevenzione degli infortuni - locazione finanziaria - concessione di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria - trattamento sanzionatorio per l'inosservanza degli obblighi previsti - assunta violazione degli artt. 2, 3, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione - mancanza di collegamento materiale dei beni con il locatore finanziario - Non fondatezza della questione.

10

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, del 12 marzo 1987 (Registro ord. n. 327/1987). — Art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70: Impiegati degli enti pubblici - avvocati e procuratori - orario di servizio per i professionisti inquadrati nei ruoli professionali di enti pubblici ed iscritti all'albo speciale - indistinta e rigida applicazione dell'orario di ufficio di 40 ore settimanali a tutti i dipendenti senza differenziazione di *status* giuridico (artt. 3 e 97 Cost.)

Pag. 13

ORDINANZA del pretore di Genzano del 16 maggio 1987 (Reg. ord. n. 328/1987). — Art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - statuto dei lavoratori - comportamento antisindacale del datore di lavoro - giudizio di repressione di tale condotta e separato giudizio di responsabilità instaurato dal dipendente a difesa di posizioni soggettive collettive ed individuali - mancanza di coordinamento tra i due giudizi nella fase di opposizione al decreto - possibilità di contrasto tra giudicati (artt. 3, 24 e 102 Cost.)

18

ORDINANZA del pretore di Napoli del 19 marzo 1987 (Reg. ord. n. 329/1987). — Artt. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, e 17 della legge 6 febbraio 1979, n. 42: Lavoro - dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato - prestazioni in orario straordinario - mancato adeguamento delle tabelle orarie in rapporto alle nuove misure stipendiali - inapplicabilità della normativa in materia relativa al comparto del pubblico impiego (artt. 3 e 36 Cost.).	Pag. 20
ORDINANZA del pretore di Venezia del 4 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 330/1987). — Art. 30-bis del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131: Previdenza e assistenza - impiegati di aziende municipalizzate - collocamento a riposo con i benefici combattentistici - oneri finanziari posti a carico di datore di lavoro diverso dallo Stato - insufficiente indicazione dei mezzi cui farvi fronte (art. 81, quarto comma, Cost.).	22
ORDINANZA del pretore di Venezia del 21 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 331/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - imposizione tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato - criteri di determinazione - riferimento al «reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente» (artt. 3 e 53 Cost.).	23
ORDINANZA del tribunale di Roma del 9 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 332/1987). — Art. 68 del r.d.-l. 27 dicembre 1933, n. 1578: Avvocato e procuratore - onorari professionali - transazione diretta tra le parti con estinzione del giudizio - facoltà di chiedere il saldo anche alla parte avversaria - infondatezza del diritto ad esercitare tale facoltà da parte di un professionista sull'attività del quale la parte avversaria tenuta al pagamento non ha potuto esercitare alcun controllo (art. 3 Cost.).	25
ORDINANZA del magistrato di sorveglianza di Roma del 30 aprile 1987 (Reg. ord. n. 344/1987). — Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).	28
ORDINANZA del magistrato di sorveglianza di Roma del 7 maggio 1987 (Reg. ord. n. 345/1987). — Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).	29
ORDINANZA del magistrato di sorveglianza di Roma del 21 maggio 1987 (Reg. ord. n. 346/1987). — Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).	31
ORDINANZA del magistrato di sorveglianza di Roma del 19 marzo 1987 (Reg. ord. n. 347/1987). — Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).	33
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa del 6 maggio 1987 (Registro ord. n. 348/1987). — Art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Imposte di successione - denaro, gioielli e mobili considerati compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore netto dell'asse ereditario - presunzione assoluta (artt. 53 e 76 Cost.).	34
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa del 25 marzo 1986 (Registro ord. n. 349/1987). — Art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta reddito persone fisiche - avviso di accertamento - redditi derivanti da operazioni speculative - loro sussistenza stabilita esclusivamente in via presuntiva senza possibilità di prova contraria (artt. 3, 53, 76 e 77 Cost.).	36

ORDINANZA della Corte dei conti dell'11 marzo 1986 (Reg. ord. n. 350/1987). — Art. 261 del t.u.l.c.p., approvato con r.d. 3 marzo 1934, in relazione agli artt. 25 e 264 dello stesso t.u.l.c.p.: Imposte in genere - mancati introiti per i comuni - giudizio di responsabilità degli amministratori *pro-tempore* per la mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate - difetto di giurisdizione - esercizio discrezionale da parte dell'ente locale del potere di autorganizzazione - attuale esistenza di un'area di sostanziale esenzione da responsabilità dei dipendenti degli enti locali (artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.)

Pag. 38

ORDINANZA del tribunale di Ascoli Piceno dell'8 giugno 1987 (Reg. ord. n. 351/1987). — Artt. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento di beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale - insussistenza, nella delega legislativa, dei necessari principi e criteri direttivi (artt. 23, 25, 76 e 77 Cost.).

43

ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Macerata del 15 aprile 1987 (Reg. ord. n. 352/1987). — Art. 9, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Imposta di successione - beni trasferiti negli ultimi sei mesi di vita del *de cuius* - inclusione nell'attivo ereditario - prevista detraibilità delle somme impiegate successivamente al trasferimento del bene per l'estinzione di passività - esclusione della detraibilità nel caso in cui la stessa somma sia impiegata, per gli stessi fini, antecedentemente al trasferimento, anche quando questo è possibile solo previa estinzione del debito di cui il bene è gravato (artt. 3 e 53 Cost.).

44

ORDINANZA del pretore di Sondrio del 9 aprile 1987 (Reg. ord. n. 353/1987). — Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3, primo comma, Cost.).

46

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 354/1987). — Art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostit. dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185: Impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - liquidazione - mancato computo dell'indennità integrativa speciale (artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost.).

47

ORDINANZA della Corte di cassazione del 29 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 355/1987). — Artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Legge penale - modifiche al sistema penale - sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - loro mancata applicazione ai reati di competenza dei tribunali militari per fatti commessi da militari maggiorenni (art. 3 Cost.).

49

ORDINANZA della Corte di cassazione del 9 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 356/1987). — Art. 529, primo comma, del codice di procedura penale: Procedimento penale - ricorso per cassazione - incarico al difensore per la sottoscrizione dei motivi di ricorso successivamente alla dichiarazione d'impugnazione - obbligo di conferire tale incarico con atto ricevuto o autenticato da notaio (artt. 3 e 24 Cost.).

51

ORDINANZA del pretore di Vigevano del 29 maggio 1987 (Reg. ord. n. 358/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia - entità - determinazione - criteri - riferimento al «reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente», anziché al «reddito complessivo Irpef per l'anno precedente definitivamente accertato» - misura comunque non inferiore a L. 648.000 annue per i liberi professionisti (artt. 3 e 53 Cost.).

53

ORDINANZA della Corte di cassazione del 9 giugno 1986 (Reg. ord. n. 359/1987). — Art. 175 del decreto legislativo presidente regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, recepito in legge regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16: Sicilia - ordinamento amministrativo degli enti locali nelle regione siciliana - elezioni comunali - causa di incompatibilità - previsione di una disciplina più restrittiva per la rimozione delle citate cause rispetto a quella dettata dalla legge nazionale 23 aprile 1981, n. 154 (artt. 3 e 51 Cost.).

54

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 265

Ordinanza 2 luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, nono comma *bis*, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazioni - immobili adibiti ad uso non abitativo - diritto del conduttore al «rinnovo» - assunta violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione - questione già dichiarata fondata (sent. n. 108/1986) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 *bis*, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1986 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Minutoli Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12/prima serie speciale del 18 marzo 1987;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Minutoli Tegrini Filippo e s.n.c. Lavanderia Splendor ed avente per oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il Pretore di Lucca, con ordinanza del 16 gennaio 1986 (reg. ord. n. 25 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 *bis*, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118;

che in proposito il giudice *a quo* rilevava come tale normativa — disponendo il diritto del conduttore al «rinnovo» delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore l. n. 392 del 1978 e alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 *bis* d.l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 — stabilisse un'ulteriore proroga legale, così contrastando con i principi già enunciati da questa Corte con la sent. n. 89 del 1984 ed in particolare con agli artt. 3, 41 e 42 Cost.;

Considerato che della norma impugnata la Corte, con sent. n. 108 del 1986, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale (vedi anche le successive ord. nn. 145, 205, 243 e 289 del 1986);

che la questione risulta perciò manifestamente inammissibile in quanto la norma impugnata, per effetto della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, non esiste più nel nostro ordinamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0643

n. 270

Sentenza 3 luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573, in riferimento all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, con legge 7 aprile 1977, n. 102, art. 1 del d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con legge 22 marzo 1978, n. 75, d.l. 30 marzo 1978, n. 78, convertito, con legge 26 maggio 1978, n. 221, art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 353, convertito con legge 5 agosto 1978, n. 502, art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con legge 31 marzo 1979, n. 92, legge 13 agosto 1979, n. 375: Industria e commercio - concessione di crediti ad alcune categorie di imprese - detrazioni di contributi I.N.A.M. - condizioni per la fruizione del beneficio - assunta violazione degli artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: Prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi) in riferimento all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto) convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102; art. 1 del d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro) convertito nella legge 22 marzo 1978, n. 75; d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro), convertito con legge 26 maggio 1978, n. 221; dell'art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 353 (Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie) convertito in legge 5 agosto 1978, n. 502; dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi) convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 92 e della legge 13 agosto 1979, n. 375 (Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 agosto 1980 dal Pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Pennesi Marino iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 332 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal Pretore di San Valentino in A.C. nel procedimento penale a carico di Blasoli Lucia iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. dello Stato Aldo Linguini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con verbale n. 255 del 27 febbraio 1979 l'Ispettorato del Lavoro di Macerata denunciò al Pretore di Cingoli Marino Pennesi per non aver versato contributi all'INAM per l'ammontare di lire 15.829.928, per i quali assumeva di aver diritto allo sgravio di cui alla l. 8 agosto 1977, n. 573 (sgravio cui l'Ispettorato precisò che il Pennesi non aveva diritto in quanto non aveva corrisposto i minimi salariali previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro).

Avverso il decreto 23 aprile 1979 con il quale venne condannato dal Pretore di Cingoli alla ammenda di lire 498.000 spiegò opposizione il Pennesi che, comparso nel dibattimento, sollevò questione d'incostituzionalità della normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali in riferimento agli artt. 3, 18 e 39 Cost., e gli si associò il Pubblico Ministero.

1.2. — All'udienza del 15 luglio 1980 il Pretore dichiarò la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi), in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353 (Norme per il contenimento del costo del lavoro mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie) conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi), conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92, e della l. 13 agosto 1979, n. 375 (Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) per contrasto con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui subordinano la concessione dei crediti ivi previsti al fatto che le imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore d'appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica non *erga omnes* dei contratti collettivi; sospese il procedimento penale fino alla pronuncia della Corte costituzionale, riservò la motivazione della ordinanza con atto da depositarsi in cancelleria, ordinò il compimento delle formalità di cui all'art. 22 u.c. l. 22 marzo 1953, n. 87, con notificazione alle parti del giudizio, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e le comunicazioni, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, della ordinanza stessa non appena integrata con la motivazione.

2. — Con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (notificata il 18 dello stesso mese e comunicata il 2 settembre successivo; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1980 e iscritta al n. 695/1980), l'adito Pretore dichiarò la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv. con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92, e della l. 13 agosto 1979, n. 375, per contrasto con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui subordinano la concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica e non *erga omnes* dei contratti collettivi stessi.

3. — Avanti la Corte l'imputato non si è costituito; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 23 dicembre 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso alternativamente per l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione.

4.1. — Con verbale n. 881 del 29 settembre 1980 l'Ispettorato del Lavoro di Pescara denunciò al Pretore di San Valentino Blasoli Lucia, titolare della ditta LUELA esercente la industria di abbigliamento per donna, per non aver

versato all'INAM, con riferimento ai 30 dipendenti occupati nel periodo dal primo settembre 1977 al 31 dicembre 1979, i contributi di lire 6.776.650 dalla medesima trattenuti in base all'art. 21. 8 agosto 1977, n. 573 e successive proroghe sul riflesso che la Blasoli non poteva godere del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali perché nei confronti dei dipendenti non applicava le norme dei contratti collettivi nazionali di categoria per quanto concerne i minimi salariali, le qualifiche, la durata dell'apprendistato e gli scatti di anzianità.

Nel corso del dibattito aperto a seguito del decreto di condanna della denunciata all'amenda di lire 500.000 venne accertato che la Blasoli non era iscritta ad alcuna associazione imprenditoriale, che la differenza salariale era di poche migliaia di lire rispetto ai salari previsti dalla contrattazione collettiva e che i dipendenti, in genere donne e donne sposate, osservavano un orario elastico adeguabile alle esigenze di ciascuna ed inoltre usufruivano di idoneo locale per la consumazione dei pasti e per il riscaldamento delle vivande.

All'esito della istruttoria dibattimentale la difesa della Blasoli sollevò questione di costituzionalità dell'art. 21.8 agosto 1977, n. 573 e successive proroghe con riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 38 Cost.

4.2. — Con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (pervenuta alla Corte il 19 luglio 1982; comunicata il 27 aprile e notificata il 7 maggio successivi; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1983 e iscritta al n. 551/1982) l'adito Pretore dichiarò rilevante e, per contrasto con l'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21. 8 agosto 1977, n. 573, in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv. con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv. con l. 22 marzo 1978, n. 75, dei dd.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92, della l. 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione del credito all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria e degli accordi aziendali.

5. — Avanti la Corte non si è costituita l'imputata; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato l'8 febbraio 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta ai motivi sul nel precedente atto di intervento, ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

6. — Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. Stato Linguitti ha spiegato perché ha concluso per l'infondatezza più che per l'inammissibilità.

Considerato in diritto

7. — La circostanza che il Pretore di Cingoli abbia assunto a parametri gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., mentre il Pretore di San Valentino si è limitato a denunciare la violazione dell'art. 3, non impedisce la riunione dei due incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, che hanno per oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 2 ("Il credito di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza delle imprese") l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi) e delle successive disposizioni di proroga, nella parte in cui subordinano la concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica e non *erga omnes* dei contratti collettivi stessi.

Dal suo canto, l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), modificato con la l. 7 aprile 1977, n. 102, di conversione, così dispone:

«Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, alle imprese manifatturiere ed estrattive, è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal primo febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Detto credito è incrementato di altri punti di contingenza e quindi di L.10.500 mensili a decorrere dal primo maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dei datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977».

Il credito è stato riconosciuto, fermi restando i limiti e le modalità di applicazione, fino al 31 marzo 1978 (art. 1 comma 1 d.l. 15/1978 conv., con modificazioni, con l'art. un. l. 75/1978), al 30 giugno 1978 (l. 221/1978, modificativa del convertito d.l. 78/1978), al 31 dicembre 1978 (art. 1 d.l. 353/1978, conv., con modificazioni, con l. 502/1978, il cui art. 2 prevede una riduzione contributiva, il cui importo i datori di lavoro deducono dai contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie), per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 1979 (art. 1 d.l. 20/1979, conv., con modificazioni, con l. 92/1979), al 31 dicembre 1979 (art. 1 l. 375/1979).

Con l'art. 22 d.l. 663/1979, modificato con l. 33/1980 di conversione, in attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 15/1977, conv., con modificazioni, con l. 102/1977, delle imprese di cui all'art. 1 l. 573/1977 nel testo modificato dall'art. 2 l. 502/1978 nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 20/1979, conv., con modificazioni, con l. 92/1979, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile e operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con esclusione dei contributi dovuti per gli apprendisti. Con l'art. 1 l. 28 novembre 1980, n. 782 (Nuove norme dirette a sostenere la competitività del settore industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675), in attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai loro dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al C.N.E.L. (1.).

8. — In disparte la disquisizione sull'inquadramento, nella categoria dell'onere, del comportamento dell'imprenditore, su cui si è intrattenuto il Pretore di Cingoli, per il carattere schiettamente dottrinario e scervo di riflessi pratici della disquisizione medesima e i rapporti tra l'impugnato art. 2 l. 573/1977 e l'art. 36 l. 300/1970 tra i quali è sin troppo agevole cogliere la discrasia, è d'uopo porre in rilievo la inidoneità degli artt. 18, 36 e 39 Cost. a fungere da idonei parametri di giudizio: l'art. 18 perché la vincolatività di clausole di contratti collettivi postcorporativi non è collegata alle associazioni sindacali, che hanno partecipato alla loro stipulazione, le quante volte somministrano contenuto a norme aventi valore di legge che le richiamano, ad es., art. 5 comma 2 l. 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); l'art. 36 perché della vicenda sono protagonisti non i lavoratori ma i datori di lavoro; l'art. 39, perché dell'ultimo suo comma non è stata ancora posta in essere la registrazione.

La verità è che gli imprenditori delle categorie contemplate nell'art. 1 sono stati posti di fronte all'alternativa di fruire della detrazione dai contributi INAM, nella quale si sostanzia il «credito», e di applicare contratti collettivi aziendali e gli accordi sindacali ovvero di non fruire della detrazione dai contributi INAM e di non applicare clausole di contratti collettivi e di accordi aziendali stipulati da associazioni sindacali alle quali non sono iscritti.

Tale essendo l'alternativa, le regole del più elementare dei giochi non consentono di afferrare un dato dell'un corno e un dato dell'altro corno a seconda dell'aspirazione di chi vuol fruire della detrazione e non rispettare i minimi salariali.

Il quale rilievo pone fuori causa l'art. 3 Cost., la cui violazione è stata denunciata anche dal Pretore di San Valentino.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv., con l. 22 marzo 1978, n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv., con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv., con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20, conv., con l. 31 marzo 1979, n. 92, della l. 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione del credito previsto al fatto che le imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di cate-

ria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti collettivi stessi, sollevata dal Pretore di Cingoli in riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (n. 695/1980), e dal Pretore di San Valentino in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (n. 551/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

87C0678

N. 271

Sentenza 3 luglio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 7, 41, 115, 389, lettere a) e c) e 390 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Lavoro - norme per la prevenzione degli infortuni - macchine, attrezzature, utensili, apparecchi in genere, non conformità a legge dipendente da fatto esclusivo del lavoratore e non direttamente rilevabile - responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante - assunta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione - posizioni non identiche degli operatori economici - Non fondatezza della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. unico della legge 2 maggio 1983, n. 178: Lavoro - norme per la prevenzione degli infortuni - locazione finanziaria - concessione di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria - trattamento sanzionatorio per l'inosservanza degli obblighi previsti - assunta violazione degli artt. 2, 3, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione - mancanza di collegamento materiale dei beni con il locatore finanziario - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389, lett. a) e c) e 390 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e della legge 2 maggio 1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 settembre 1981 dal Pretore di Lugo nel procedimento penale a carico di Gaudenzi Anna ed altri iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dal Pretore di Lonigo nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149/bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Brini Arturo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi gli avv.ti Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Sergio Panunzio per Brini Arturo e l'Avvocato dello Stato Aldo Linguati per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (comunicata il 30 dello stesso mese e notificata il successivo primo ottobre; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1982 e iscritta al n. 716/1981) nel procedimento penale a carico di Gaudenzi Anna e altri il Pretore di Lugo giudicò rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 (Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno), 41 (Produzione e sicurezza delle macchine), 115 (Dispositivi per le presse

in genere), 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del costruttore e non sia facilmente rilevabile.

1.2. — Renzi Claudia, dipendente della ditta individuale Gaudenzi Anna, esercente attività di produzione di tomaie per calzature, — rilevò in fatto il Pretore di Lugo — aveva riportato in Bagnacavallo il 7 dicembre 1978 lesioni ad una mano perizate gravi mentre utilizzava una macchina (fustellatrice idraulica a carrello mobile, marca ATON, tipo ATON 6888) in dotazione all'azienda: macchina noleggiata da tale Botti Ettore il quale, a sua volta, l'aveva acquistata dalla ditta M.A.C.A. di Aldo Bertoldo corrente in Stra (VE) e prodotta dalla ditta ATON s.p.a. di Vigevano legalmente rappresentata da Cantella Emiliano. In esito all'istruttoria vennero tratti a giudizio Gaudenzi Anna quale datore di lavoro, Cantella Emiliano quale commerciante, Bertoldo Aldo quale costruttore, per rispondere del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 583, 590, 3 co. c.p.); la Gaudenzi per rispondere delle contravvenzioni previste dagli artt. 115 e 389 a) e dagli artt. 41 e 389 c) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; il Botti, il Cantella e il Bertoldo per rispondere, nelle loro diverse qualità, delle contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Al dibattimento venne contestato anche al Botti, nella sua qualità di noleggiatore, il delitto di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di Renzi Claudia.

Dal rapporto dell'ispettore del lavoro risultò che «se non si fosse verificato l'infortunio sul lavoro di cui si tratta, difficilmente si sarebbe potuto appurare il pericolo derivante dai movimenti traslativi del carrello comandato da un polo pulsante».

Inoltre — sempre in linea di fatto — la macchina in questione, di recentissima costruzione, era stata acquistata «nuova tre mesi prima dell'infortunio dal Botti, artigiano del ramo calzaturiero, che l'aveva noleggiata alla Gaudenzi, anch'essa artigiana, titolare di una modesta azienda che occupava 14 dipendenti.

2. — Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 9 marzo 1982, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

3.1. — Con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (comunicata il 4 gennaio e notificata l'11 febbraio 1985; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 bis del 26 giugno 1985 e iscritta al n. 170/1985) nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri, il Pretore di Lonigo dichiarò non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 co. 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. («All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro», sono aggiunti in fine i seguenti commi: // «Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso. // Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o da altri documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390») l. 2 maggio 1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

3.2. — In corso presso la Pretura di Lonigo — premise il giudice *a quo* nella ordinanza di rimessione — era procedimento penale a carico di Nabissi Valentino legale rappresentante della Veneta Press s.p.a., Brini Arturo legale rappresentante della società Bresciana Finanziaria s.p.a. e Corini Giuliano legale rappresentante della Italpresse s.p.a., imputati dei reati di cui agli artt. 115 b) (il primo), in riferimento all'art. 115 b) (il secondo) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 41 e 590 c.p. (tutti) perchè il primo poneva in esercizio e il secondo concedeva in locazione finanziaria (leasing) al primo una pressa oleodinamica semiautomatica, costruita dal terzo, munita di ripari, destinati ad evitare che le mani dei lavoratori fossero offese dal punzone anche in posizione di non completa chiusura e così tutti cagionavano, in concorso autonomo di causa tra loro, al dipendente della Veneta Press Lancerotto Guido lesioni personali consistite nella asportazione di falangi di quattro dita della mano sinistra, infortunio avvenuto il 16 luglio 1981 in Meledo di Sarego. Successivamente alla opposizione al decreto di condanna penale emesso nei confronti del Nabissi e del Brini per le contravvenzioni (il Carini per tale reato era stato prosciolto a seguito di amnistia) e al dibattimento gli atti erano stati rimessi in istruttoria per l'esecuzione di perizia tecnica la quale aveva confermato la non rispondenza della pressa alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come ipotizzato nel capo di imputazione.

4.1. — Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Brini Arturo, giusta procura speciale 28 giugno 1985 (rep. n. 46538) per not. Giulio Antonio Averbaldi di Brescia, gli avv.ti Giuseppe Guarino, Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Claudio Barbieri che, con atto di deduzioni depositato il 16 luglio 1985, hanno argomentato e concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione; non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.2. — Nell'imminenza della pubblica udienza del 16 giugno 1987 la difesa del Brini ha depositato memoria datata 3 giugno 1987 allegando copia legale della sentenza 9 ottobre 1984-9 maggio 1985, con la quale la Sezione quarta

penale della Corte di Cassazione rigettò i ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica, da Piazza Antonio e da Faccin Walter contro la sent. 14 giugno 1983 del Tribunale di Vicenza.

5. — Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato l'avv. Stato Linguiti e la difesa del Brini.

Considerato in diritto

6. — L'art. 7 («Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno. — Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso») d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 per un verso è una delle disposizioni impugnate con l'incidente 716/1981 e per altro verso rappresenta la disposizione cui sono aggiunti i due commi riflettenti la locazione finanziaria in virtù dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n. 178 che forma oggetto dell'incidente 170/1985.

Pertanto, i due incidenti vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione.

7. — Oggetto dell'incidente 716/1981 sono non solo l'or riprodotto art. 7, ma anche gli artt. 115, che fa parte del gruppo dei «dispositivi delle presse in genere», 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti) sospettati d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione di dette norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del costruttore e non sia facilmente rilevabile.

La questione, in tal guisa prospettata, è priva di fondamento perchè non sono identiche le posizioni degli operatori economici, di cui alla normativa impugnata, e dei destinatari della l. 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e pertanto non è violato l'art. 3 Cost. Nè sussiste violazione dell'art. 27 perchè le cautele predisposte dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non escludono la responsabilità penale degli operatori, con riferimento ai quali è stato sollevato l'incidente di costituzionalità.

8. — Non meno infondato è il sospetto, sollevato dal Pretore di Lonigo, d'incostituzionalità dell'art. unico l. 2 maggio 1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost.

Precisato che l'incidente non coinvolge il secondo comma aggiunto, — a tenor del quale «Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo art. 390», — il primo comma aggiunto, il quale prescrive che «Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso», sfugge alla censura d'incostituzionalità di cui il Pretore di Lonigo lo ha fatto segno, perchè il locatore finanziario non intrattiene alcun collegamento materiale con i beni *de quibus* che valga ad esporlo ai sospetti d'incostituzionalità degli artt. 7, 41, 115, 389 a) e c) e 390 che questa Corte ha giudicato insussistenti. Non si nega che *in rerum natura* un locatore finanziario detenga la cosa, ma questa peculiarità non è stata neppure ipotizzata dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 716/1981 e 170/1985;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del lavoratore e non sia direttamente rilevabile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. dal Pretore di Lugo con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (n. 716/1981);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost., dal Pretore di Lonigo con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (n. 170/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sul ricorso proposto da Lisanti Antonio contro l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 327/1987).

Art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70: Impiegati degli enti pubblici - avvocati e procuratori - orario di servizio per i professionisti inquadrati nei ruoli professionali di enti pubblici ed iscritti all'albo speciale - indistinta e rigida applicazione dell'orario di ufficio di 40 ore settimanali a tutti i dipendenti senza differenziazione di status giuridico (artt. 3 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1307/1984 proposto da Lisanti Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, e domicilio eletto in Bari, via Melo n. 120, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Dalfino, Pesce Michele e Tridente Vito, e domicilio eletto in Bari presso il primo in via Q. Sella n. 13 e presso i secondi in via lungomare Nazario Sauro n. 41, per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota n. 110 del 19 giugno 1984, con il quale il direttore della sede dell'I.N.P.S. di Bari ha disposto la trattenuta mensile di L. 200.000 sullo stipendio ed il mancato riconoscimento delle giornate di riposo compensativo previste al punto 6 dell'accordo nazionale in materia di lavoro non avendo il ricorrente «assicurato le 40 ore settimanali», nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ed in particolare della nota n. 2804929 del 31 maggio 1984 della sede centrale dell'I.N.P.S., con la quale si è disposto di provvedere al recupero delle competenze relative alle ore di assenza dal servizio per partecipare alle sedute della sezione provinciale di controllo del luglio 1982;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 12 marzo 1987 la relazione del dott. Ottorino Mazzuca e uditi, altresì, l'avv. Franco Gagliardi La Gala per il ricorrente e l'avv. Antonio Squicciarini per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, avvocato dell'I.N.P.S., inquadrato nella prima qualifica del ruolo professionale, ramo legale, presta servizio presso la sede provinciale di Bari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con il ricorso in esame, notificato in data 23 luglio 1984, il ricorrente impugna i seguenti atti:

1) provvedimento del direttore della sede I.N.P.S. di Bari n. 110 del 19 giugno 1984, con il quale veniva disposta una trattenuta mensile di L. 200.000 sullo stipendio a partire dalla retribuzione del mese di luglio 1984 e veniva comunicato che non potevano essere riconosciute giornate di riposo compensativo non essendo state effettuate dal ricorrente 40 ore lavorative settimanali;

2) gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ed in particolare la nota n. 2304929 del 31 maggio 1984 della sede centrale dell'I.N.P.S., con la quale si invitava il dirigente della sede provinciale di Bari a disporre il recupero delle competenze relative alle ore di assenza dal servizio del ricorrente per partecipare alle sedute della sezione provinciale di Bari di controllo sugli atti degli enti locali.

Il ricorrente, infatti, membro effettivo della sezione anzidetta, carica pubblica che richiede un impegno di venti giorni al mese dalle ore 8 alle ore 9,30-10, con istanza del 22 settembre 1982 ha chiesto all'I.N.P.S. di essere autorizzato ad assentarsi dal servizio presso l'Istituto stesso per il tempo necessario all'assolvimento di detto incarico, ma con nota 4 ottobre 1982 gli fu risposto che, non essendo previsto dalle norme vigenti il diritto ad aspettative retribuite, permessi retribuiti o assenze comunque retribuite, il richiedente era autorizzato ad assentarsi solo subordinatamente al recupero delle ore di lavoro non prestate o a fruire di assenze o permessi non retribuiti con proporzionale decurtazione dello stipendio.

Non avendo lo stesso ottemperato al conseguente obbligo di far risultare le ore di assenza ed il loro recupero (o la loro esclusione dalla retribuzione), con nota del 12 aprile 1983 fu diffidato dal persistere in tale inadempimento.

Successivamente veniva disposto l'impugnato recupero delle competenze relative alle ore di assenza dal servizio e la conseguente trattenuta mensile, che con il ricorso in esame vengono censurati sotto i seguenti profili:

1) il ricorrente, inquadrato nel ruolo professionale istituito con legge 20 marzo 1975, n. 70, iscritto nell'albo speciale degli avvocati e procuratori del distretto di Bari di cui all'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha svolto un'attività poderosa e proficua in larga parte fuori dalla sede dell'ufficio, in relazione alla particolare natura dell'attività stessa.

Munito, infatti, di procura generale alle liti, patrocinia in giudizio gli interessi dell'ente con tutti i conseguenti adempimenti connessi ai mandati affidatigli.

L'atto di diffida del 28 dicembre 1982 con cui il direttore dell'I.N.P.S. gli ha imposto di far rilevare la propria presenza mediante timbratura di appositi orologi marcaterempo sia all'entrata che all'uscita dell'ufficio, al pari degli altri dipendenti, e la successiva delibera n. 54 in data 24 febbraio 1984 del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., che ha ribadito (pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, che ammette possibilità di deroga per particolari posizioni o situazioni) che la rilevazione delle presenze deve essere effettuata, senza alcuna eccezione, attraverso tale sistema automatico, sono stati sospesi rispettivamente da questo tribunale con ordinanze n. 60 del 28 gennaio 1983 e dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, seconda sezione, n. 221 del 16 maggio 1984.

La successiva diffida al ricorrente in data 8 maggio 1984 è stata anche sospesa da questo tribunale con ordinanza n. 315 del 13 luglio 1984.

In conseguenza di tali ordinanze «il ricorrente non era e non è vincolato ad un predeterminato orario di ufficio», dato che la sua attività professionale, consistente nella partecipazione alle udienze dinanzi agli organi giudiziali competenti e nell'assolvimento delle incombenze connesse comporta un «orario di servizio» che va ben al di là di un determinato «orario di ufficio». Di conseguenza, unico parametro obiettivo della sua attività è l'assolvimento concreto dell'intero carico di lavoro assegnato al ricorrente dal dirigente l'ufficio legale.

Nel ricorso si evidenzia, poi che il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, nella seduta del 22 luglio 1984 ha esplicitamente affermato che la singolare posizione di legale dell'ente è incompatibile con una rigida predeterminazione dell'orario di ufficio e che l'ente stesso non ha mai riscontrato la «benché minima discrasia» nell'assolvimento dei compiti affidati al ricorrente;

2) il ricorrente denuncia, poi, l'eccesso di potere per errore nei presupposti, violazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Tali norme sono espressioni del generale principio dell'autonomia degli appartenenti al ruolo professionale, nella duplice configurazione dell'autonomia del singolo professionista, che è investito di una personale responsabilità e risponde verso il legale rappresentante dell'Ente e verso l'ordine professionale e della contemporanea autonomia organizzativa dell'ufficio legale cui lo stesso è addetto.

Di conseguenza, i legali devono organizzare la propria attività in piena autonomia senza soggiacere ad un rigido orario predeterminato, del tutto incompatibile con l'esplorazione delle loro funzioni.

Volendo costringere il ricorrente ad esplicare le sue funzioni entro un ambito temporale limitato si viola anche il r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, come è stato precisato nella anzidetta delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, ove si rileva la «posizione particolare» degli avvocati degli enti la cui attività si svolge «in maniera rilevante al di fuori di essi sia per la necessità della assistenza alle udienze e per la trattazione delle cause, sia per tutta un'attività di ricerca, nonché di indispensabili contatti di natura professionale e che tutto ciò non può assolutamente conciliarsi con un sistema di controllo burocratico e automatico».

Di conseguenza, l'ente non ha considerato, nel disporre l'impugnato recupero a carico del ricorrente per le anzidette assenze dal servizio, che ciò che rileva, per l'attività professionale in questione, non è la prestazione di servizio in un arco predeterminato di orario di ufficio, ma che egli debba assolvere compiutamente alla cura dei mandati affidatigli dall'ente;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione e violazione dei principi relativi al recupero di somme già corrisposte al pubblico dipendente.

Non è dato comprendere, per il ricorrente, su quale base l'ente dispone il recupero di L. 200.000 mensili ed il diniego delle giornate di riposo compensativo.

Per pacifica giurisprudenza è illegittimo il recupero di somme percepite in buona fede, stato soggettivo questo desumibile nel caso di specie dal completo assolvimento di tutti i compiti da parte del ricorrente e dalle ordinanze di sospensione dianzi citate.

Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

L'amministrazione sostiene in memoria l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.

Il ricorrente, nelle note di udienza del 12 marzo 1987, esprime l'avviso che la questione in esame non possa «essere decisa senza passare attraverso il vaglio, da parte della Corte costituzionale, della normativa primaria implicata nella fattispecie», ed in particolare dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui stabilisce che per il personale degli enti (tra cui l'I.N.P.S., ove presta servizio il ricorrente) «l'orario di lavoro è fissato in quaranta ore settimanali», che viola l'art. 3 della Costituzione.

All'udienza del 12 marzo 1987, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente presta servizio presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bari in qualità di professionista e risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati e procuratori di cui all'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, ed inquadrato nella prima qualifica, ramo legale, del ruolo professionale istituito per legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nominato membro effettivo della sezione provinciale di Bari di controllo sugli atti degli enti locali, carica pubblica che richiede un impegno di venti giorni al mese dalle ore 8 alle ore 9,30-10, orario coincidente con l'orario di lavoro, il ricorrente non ottiene dall'I.N.P.S. l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'assolvimento di detto incarico (non essendo previsti permessi retribuiti, per le ipotesi in questione, dalle leggi n. 1078/1966 e n. 300/1970), se non previo recupero delle ore di assenza o proporzionale riduzione dello stipendio (in tal senso, Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 292, del 2 maggio 1983).

A seguito del rifiuto dell'interessato, l'I.N.P.S. ha disposto l'impugnato provvedimento di recupero di L. 200.000 mensili e di perdita delle giornate di riposo compensativo.

Il provvedimento in parola viene censurato sotto il profilo che, in relazione alle precedenti ordinanze di questo tribunale amministrativo e di quello della Campania, il ricorrente non era vincolato ad un predeterminato orario di ufficio, obbligo quest'ultimo, peraltro, incompatibile con la particolare posizione, e la conseguente autonomia, degli appartenenti al ruolo professionale forense.

Nel ricorso vengono, poi, evidenziati lo stato soggettivo di buona fede dell'interessato nel percepire nel periodo in questione lo stipendio e la mancanza del presupposto di legge per disporre il recupero delle competenze in parola.

Su tali censure il collegio osserva che le ordinanze anzidette hanno ad oggetto provvedimenti riguardanti una questione connessa, ma distinta, a quella in esame, e precisamente la legittimità della rilevazione della presenza dei professionisti dell'I.N.P.S., compreso il ricorrente, attraverso orologi marcaperso. La relativa deliberazione n. 54 del 24 febbraio 1984 del consiglio di amministrazione è stata annullata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 365 del 4 aprile 1985 della terza sezione.

Osserva, poi, che, nel caso di specie la buona fede può ritenersi esclusa dal dubbio sulla legittimità della percezione che in un esperto in materie giuridiche, quale è il ricorrente, è certamente insorto; evidenza, inoltre, che il recupero è stato disposto in base ad un presupposto inequivocabile (assenza non autorizzata) e con congrua rateizzazione, elementi tutti che, per costante e condivisibile giurisprudenza portano ad escludere l'invocato temperamento equitativo ai principi della ripetizione d'indebito (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 509 del 9 novembre 1985, n. 538 del 16 novembre 1985 e n. 549 del 4 agosto 1986).

Non rimane, allora, che esaminare il problema centrale della presente controversia, consistente nello stabilire se un avvocato o procuratore di un ente, previsto nella legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella fattispecie in esame dell'I.N.P.S., sia vincolato ad un orario di servizio predeterminato temporalmente, alla pari di tutti gli altri dipendenti dell'ente stesso e, di conseguenza, se il provvedimento di recupero, per le assenze non autorizzate durante l'orario di servizio, sia legittimo.

A tale quesito non può che darsi risposta positiva, alla luce del disposto dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che fissa per tutti i dipendenti degli enti ivi previsti, compreso l'I.N.P.S., l'orario di lavoro di quaranta ore settimanali, e della recente giurisprudenza che ha ritenuto applicabili ai menzionati professionisti le limitazioni ed i doveri derivanti dalla loro qualità di dipendenti, inseriti nella struttura organizzativa dell'ente (Consiglio di Stato, sezione sesta, 6 ottobre 1986, n. 760).

Se il provvedimento impugnato è, quindi, legittimo, perché conforme al citato art. 8 della legge n. 70/1975, il collegio ritiene, però, che la norma anzidetta si pone in contrasto sotto più profili con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Premesso che, al fine *de quo*, risulta influente la riduzione di due ore all'orario di servizio di cui si è detto, successivamente prevista nell'art. 6 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, è necessario a questo punto accertare se, in relazione all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

È necessario innanzitutto accertare se la questione, esposta in memoria dal ricorrente ma in ogni caso sollevabile d'ufficio, sia rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

Ad avviso del collegio, la questione lo è sicuramente, dato che, ove ritenuta fondata, comporterebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato, il cui unico presupposto ed esclusivo parametro di legittimità è, come si è visto, l'art. 8 della legge n. 70/1975 sull'orario di servizio dei dipendenti in questione.

Essa è, altresì, non manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni espresse dal ricorrente in memoria, che vanno integrate d'ufficio con la considerazione, e l'approfondimento, di ulteriori profili.

Ed invero, l'attività professionale degli avvocati e procuratori di enti pubblici si differenzia nettamente da quella svolta da qualsiasi altro dipendente, anche di rango elevato, atteso che, essendo la struttura burocratica in funzione della formazione, ed esternazione, della volontà degli enti stessi, i conseguenti connessi rapporti gerarchici sono fondati sul noto schema della piramide, che esprime un *unicum* nel vertice ed una subordinazione capillare e crescente man mano che si procede verso la base.

Al contrario, l'attività degli avvocati e procuratori presenta affinità, per non dire identità, con quella svolta dai liberi professionisti, da cui si distingue soltanto perché è a beneficio di un unico cliente, e cioè dall'ente di appartenenza.

Ed infatti l'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nell'affermare l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con l'esercizio delle professioni ivi indicate e con qualunque rapporto d'impiego pubblico e privato, prevede un'espressa deroga per l'esercizio della professione stessa da parte degli avvocati e procuratori degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, che svolgano la loro opera esclusivamente al servizio degli enti stessi e risultino iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

La loro attività consiste essenzialmente in un'assistenza consultiva e tecnica nel campo del diritto, estranea, quindi, alla formazione della volontà degli enti di appartenenza, e nell'adempimento degli incarichi e mandati loro affidati, con ampia autonomia di decisione in merito all'espletamento dell'attività difensiva, limitata però dalla disponibilità dei diritti ed interessi controversi, al pari dei professionisti privati.

La costante giurisprudenza ha, al riguardo, riconosciuto ai legali degli enti una posizione giuridica differenziata rispetto agli altri dipendenti, evidenziando che gli stessi cumulano un duplice *status* di dipendenti degli enti di appartenenza, con i conseguenti diritti e doveri, al pari degli altri impiegati, e, ad un tempo, di professionisti iscritti all'albo, come tali tenuti agli adempimenti, e connesse responsabilità, dei liberi professionisti, compreso il cosiddetto *ius postulandi* dinanzi alle autorità giudiziarie (Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 1296 del 14 novembre 1971, tribunale amministrativo regionale Lazio, terza sezione, 24 aprile 1978, n. 351, e prima sezione, 10 gennaio 1979, n. 32; Consiglio di Stato, quinta sezione, 9 maggio 1980, n. 52; tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione prima, 30 settembre 1981, n. 763; Consiglio di Stato, quarta sezione, nn. 63 e 64, 7 febbraio 1983; tribunale amministrativo regionale Lazio, 4 aprile 1985, n. 365, e Consiglio di Stato, sesta sezione, 6 ottobre 1986, n. 760; quest'ultima nei limiti di cui si è detto).

Nella citata giurisprudenza emerge la circostanza singolare che tali soggetti cumulano la duplice veste di professionisti e di pubblici dipendenti, che in tanto si verifica in quanto essi appartengano ad uffici, i quali, pur rimanendo inseriti nell'ambito dell'apparato organizzativo degli enti, consentono ai loro membri l'esercizio libero e autonomo delle funzioni di legali.

Non può, così, affermarsi *sic et simpliciter* che dallo *status* di dipendente degli avvocati e procuratori legali degli enti pubblici derivi l'applicabilità di tutte le limitazioni ed i doveri connessi a tale *status*, perché in tal modo si dimentica che i legali sono anche professionisti che devono svolgere, al pari degli altri, le loro funzioni in modo ottimale e, perciò, non possono essere soggetti ad obblighi, che siano ripetitivi di quelli dei comuni impiegati, e comunque estranei alla delicata, e particolare, funzione ad essi affidata.

Ciò premesso, è necessario, ad avviso del collegio, verificare se il legislatore si sia dato carico di tale diversificazione tra legali e impiegati nella disciplina prevista nella legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro dipendente).

La legge anzidetta, invero, si è limitata, all'ultimo comma dell'art. 15, a disporre che «Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente». Il successivo art. 16, terzo comma, prevede, poi, due qualifiche funzionali del ruolo professionale.

La legge anzidetta ha, così, riconosciuto agli avvocati e procuratori degli enti parastatali una posizione differenziata rispetto agli altri impiegati, in relazione al contenuto professionale dell'attività svolta, all'autonomia della relativa prestazione, alla indipendenza e personale responsabilità, elementi questi che impongono una indiscussa distinzione degli altri impiegati amministrativi e tecnici.

Il legislatore, però, si è fermato alle definizioni di principio, non facendone derivare, quali necessari corollari, quelle conseguenze di ordine pratico e giuridico, che potrebbero qualificare il loro particolare status.

Invero, l'attività professionale dei professionisti in parola deve esercitarsi, per sua natura e per la connessa responsabilità diretta verso il legale rappresentante dell'ente, al di fuori di ogni schema burocratico e di fatto svolgersi non solo negli uffici dell'ente pubblico ma in massima parte al di fuori della sede dell'ente stesso per la ovvia attività di ricerca, documentazione e aggiornamento, per la necessità di assistere alle udienze, per l'attività preliminare alla trattazione delle cause e per gli indispensabili contatti di natura professionale.

Da tutto ciò deriva che l'esercizio della professione forense «con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nella amministrazione della giustizia» (art. 12 del r. d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578), non è compatibile con una predeterminazione rigida e formale dell'orario di ufficio, giustificabile solo per la natura dell'attività svolta dagli altri impiegati degli enti pubblici, e nella specie dell'I.N.P.S.

Queste conclusioni trovano conforto nella giurisprudenza formatasi sul principio di eguaglianza formale davanti alla legge, previsto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in base al quale viene posto un vincolo alla funzione normativa, nel senso che la legge deve disciplinare situazioni eguali in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso, atteso che la discrezionalità del legislatore trova un limite nel principio di ragionevolezza e di non arbitrarietà. (Corte costituzionale, nn. 3 e 28 del 1957, n. 15/1960, n. 64/1961, n. 104/1968, n. 144/1970, nn. 62, 217 e 220 del 1972, n. 211/1976, n. 204/1982).

Interesse supremo dell'ordinamento giuridico, infatti, è che l'introduzione di nuove norme avvenga in modo razionale e secondo un canone di coerenza, che è un valore essenziale della società civile e di cui è applicabile l'anzidetto principio di eguaglianza.

La disciplina paritaria di fattispecie diverse è un sintomo dell'irrazionalità dell'ordinamento, che appare così non sistema armonico e logico di norme e principi, ma aggregato di interessi e di leggi non coordinate e, quindi, assurde, dato che «un ordinamento il quale non distingue una situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile» (Corte costituzionale n. 64/1961).

Al limite, poi, una valutazione di eguaglianza in situazioni obiettivamente difformi consiste, in via logica oltre che pratica, in un rifiuto di giudizio da parte del legislatore.

Passando alla fattispecie in esame, è indubbio che a fronte di situazioni certamente difformi l'art. 8 della citata legge n. 70/1975 accomuna professionisti ed impiegati, senza alcuna ragione effettiva, nell'obbligo di un orario di servizio settimanale predeterminato di quaranta ore. Le categorie poste a raffronto, così differenti per attività, posizione, responsabilità, funzioni, vengono appiattite in un assetto strutturale unico.

E si evidenzia inoltre, che il principio di eguaglianza nel rapporto di pubblico impiego non può essere disgiunto dalla considerazione degli interessi superiori della pubblica amministrazione, che trovano collocazione positiva nell'art. 97 della Costituzione, che stabilisce, al primo comma, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Il precetto costituzionale contiene, tra l'altro, un comando rivolto al legislatore di organizzare gli uffici in modo da realizzare un risultato ottimale attraverso il rispetto delle esigenze supreme del buon andamento e della imparzialità. Corollario di ciò è che ove il legislatore preveda in via astratta un sistema organizzativo che permetta o imponga agli organi preposti agli uffici di esercitare la loro attività in modo non rispondente a tali esigenze, le relative norme organizzative vengono a violare il precetto costituzionale in parola.

Un'ipotesi del genere si è verificata nella fattispecie in esame, in quanto una rigida predeterminazione dell'orario di ufficio sembra incompatibile con la delicata e gravosa funzione di legale dell'ente pubblico, non permettendo di realizzare quel risultato ottimale dell'attività svolta, che è essenziale per l'amministrazione e che vale ad escludere la responsabilità del professionista.

Peraltro, ed in un'ottica più generale, una migliore organizzazione degli uffici legali viene a soddisfare certamente l'interesse pubblico data la minore spesa dell'utilizzazione del personale interno, rispetto ai liberi professionisti del foro, anche in relazione alla nota giurisprudenza per cui ogni ente deve utilizzare, per l'assolvimento dei compiti di istituto, il proprio personale e la propria organizzazione, salvo esigenze di carattere eccezionale (Corte dei conti, sezione controllo enti nn. 1537 e 1538 del 29 aprile 1980 e n. 1722 del 3 maggio 1983).

E si evidenzia che la stessa sezione con decisione n. 1623 del 14 luglio 1981 ha ritenuto che contrasta con la legge ed è indice di grave ipofunzionalità dell'ente pubblico (nella specie, l'I.N.P.S.) il massiccio e ripetuto ricorso a strutture esterne per lo svolgimento di attività istituzionali.

Pertanto, l'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, appare in contrasto, in quanto disposizione arbitraria ed irragionevole, nell'equiparare, agli effetti dell'orario di servizio, i legali agli altri dipendenti dell'I.N.P.S., con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui prevede un orario di servizio unico per tutti i dipendenti degli enti nella legge stessa previsti, compreso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, senza prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli avvocati e procuratori degli enti stessi, iscritti nell'albo speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto nell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti della due Camere del Parlamento:

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12 marzo 1987.

(Seguono le firme)

87C0695

Ordinanza emessa il 16 maggio 1987 dal pretore di Genzano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. casa di cura Villa delle Querce e la federazione funzione pubblica C.G.I.L. (Reg. ord. n. 328/1987).

Art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - statuto dei lavoratori - comportamento antisindacale del datore di lavoro - giudizio di repressione di tale condotta e separato giudizio di responsabilità instaurato dal dipendente a difesa di posizioni soggettive collettive ed individuali - mancanza di coordinamento tra i due giudizi nella fase di opposizione al decreto - possibilità di contrasto tra giudicati (artt. 3, 24 e 102 Cost.).

IL PRETORE

Nella causa civile iscritta aal n. 302/85 r.g.a.c., promossa da casa di cura Villa delle Querce S.p.a contro la federazione funzione pubblica C.G.I.L. - *Oggetto:* opposizione a decreto ex art. 28 della legge n. 300/1970;

A scioglimento della riserva di cui al verbale in data 3 aprile 1987;

Visti gli atti ed esaminate le dichiarazioni delle parti;

O s s e r v a

La casa di cura Villa delle Querce di Nemi ha eccepito la illeggittimità costituzionale dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, con riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede, nella fase di opposizione al decreto, modalità di coordinamento tra il giudizio per la repressione e della condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori e l'eventuale giudizio instaurato dai singoli lavoratori nell'ipotesi in cui, appunto, la condotta del datore di lavoro sia stata contemporaneamente lesiva di posizioni soggettive collettive ed individuali.

Sostiene, invero, la casa di cura che in mancanza di tale espresso coordinamento tra azione *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori ed azione individuale, e stante il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che ritiene tali due azioni assolutamente autonome ed indipendenti, di verificherebbe un contrasto di giudicati ogni qualvolta il giudice in sede di procedimento *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori e il giudice in sede di giudizio individuale accertassero in maniera diversa il medesimo fatto storico.

Questo pretore ritiene non manifestatamente infondata la dedotta questione di incostituzionalità dell'*art. 28* della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Invero, tale incostituzionalità si palesa proprio alla luce del corrente orientamento giurisprudenziale che ritiene assolutamente «indipendenti» il procedimento per la repressione della condotta antisindacale *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori e il giudizio individuale, nella ipotesi di *cd. plurioffensività* della condotta del datore di lavoro, non vada al di là di una mera affermazione descritta quando ritiene di poter ancorare tale «indipendenza» ed «incomunicabilità» tra le due azioni, nella diversità dei legittimati attivi nelle diverse procedure (sindacato e lavoratori) e del bene protetto (interesse collettivo e interesse individuale).

La diversità dei soggetti e dell'apprezzamento della *causa petendi* sotto il profilo dell'accertamento della lesione del bene tutelato (interesse collettivo ed interesse individuale) nei due giudizi, non impediscono il coordinamento dell'esame delle situazioni giuridiche tutte le volte che vi sia un medesimo fatto da accertarsi con valore di giudicato da parte di un giudice.

Invero, nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro sia caratterizzata dalla *cd. plurioffensività*, e cioè sia idonea a ledere contemporaneamente posizioni giuridiche collettive ed individuali, (es. licenziamento antisindacale ecc.) si verifica che le situazioni soggettive che vengono fatti valere tramite il procedimento *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori da una parte, ed il giudizio individuale dall'altra, traggono origine dal medesimo fatto storico.

A tal riguardo va rilevato che se è vero che nelle due domande, quella *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori e quella individuale, il medesimo fatto storico rileva in modo differente poiché nel primo caso esso opera come violazione della libertà ed attività sindacale e, nel secondo caso viene in rilievo quale violazione di posizioni giuridiche del lavoratore di origine contrattuale, tuttavia, invece, tale fatto nella sua materialità, viene a costituire l'oggetto di un potenziale duplice accertamento — idoneo a passare in giudicato — da parte di due giudici diversi (e cioè quello del provvedimento *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori e quello del giudizio individuale), con possibilità, pertanto, di un contrasto pratico di giudicati.

D'altra parte, dal punto di vista degli effetti della pronunzia nelle ipotesi di «comportamento plurioffensivo» del datore di lavoro, il ripristino della posizione giuridica tutelata a livello collettivo può avvenire soltanto tramite il ripristino delle posizioni giuridiche individuali dei lavoratori, come avviene, ad es., nell'ipotesi in cui si sia di fronte, come nella specie, a dei licenziamenti ed i due giudizi, individuale e collettivo, si concludano con pronunzie divergenti in ordine al dovere di reintegra del lavoratore.

Pertanto, in mancanza della previsione di meccanismi di coordinamento tra i due giudizi, quello *ex art. 28* dello Statuto dei lavoratori e quello individuale, diventa possibile quel contrasto pratico di giudicati che invece l'ordinamento tende a prevenire e ad evitare mediante la previsione di adeguati meccanismi processuali di coordinamento (*art. 102 c.p.c.*, *artt. 27 e 28 del c.p.p.*, *artt. 9 e seguenti c.p.p.*) mentre se in sede di *art. 28* dello Statuto dei lavoratori il giudice dovesse procedere all'accertamento dei fatti autonomamente, a prescindere cioè sia dall'accertamento penale quando dall'accertamento civile in sede di causa individuale, non potrebbe non essere qualificato come giudice speciale giacché verrebbe ad esercitare in tal modo una giurisdizione non governata dai principi del diritto processuale comune e ciò in violazione dell'*art. 102* della Costituzione.

Non sussistono, pertanto, dubbi in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità dell'*art. 28* della legge n. 300/1970, così come prospettata dalla casa di cura Villa delle Querce: ricorre, invero, la sua pregiudizialità in funzione della decisione del presente giudizio giacché i fatti storici addebitati ai signori Sambucci, di Fraia e Scarpisi sono oggetto di contemporaneo accertamento in sede di giudizio individuale decisi dal pretore di Roma in separati giudizi, tutti soggetti ad impugnazione.

Cio, premesso, questo pretore sospende il giudizio e dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genzano di Roma, addì 16 maggio 1987

(Seguono le firme)

87C0696

Ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal pretore di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borelli Luigi ed altre l'ente Ferrovie dello Stato (Reg. ord. n. 329/1987).

Artt. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, e 17 della legge 6 febbraio 1979, n. 42: Lavoro - dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato - prestazioni in orario straordinario - mancato adeguamento delle tabelle orarie in rapporto alle nuove misure stipendiali - inapplicabilità della normativa in materia relativa al comparto del pubblico impiego (artt. 3 e 36 Cost.).

IL PRETORE

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti tutti dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, chiedono che venga accertato il loro diritto all'adeguamento ed integrazione dei compensi per prestazioni in orario straordinario, diurno e festivo, conformemente alle disposizioni contenute nelle leggi n. 42/1979, n. 885/1980, n. 426/1982, del d.P.R. n. 804/1982, art. 7 della legge n. 292/1984 e art. 8 della legge n. 719/1985, nonché alla corresponsione delle somme per tali titoli maturate e maturande, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria.

I ricorrenti lamentano che l'ente non ha provveduto ad adeguare le tabelle orarie della retribuzione per lavoro straordinario in conformità a quanto prescritto dalle invocate leggi, la prima delle quali all'art. 17, stabilisce che nuova misura degli stipendi risultante dalla stessa legge ha effetto sui compensi per prestazioni straordinarie.

Nonostante tale disposizione, ribadita e confermata dalle altre leggi succedutesi nel tempo, l'ente ha continuato ad applicare le tabelle prescritte dalle leggi precedenti alla n. 42/1979.

In proposito, va, innanzitutto, rilevato che i criteri, posti dal d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, per la determinazione del compenso per lavoro straordinario nei confronti del personale ferroviario, prevedono:

per il primo dirigente la misura oraria ferialle diurna è pari ad 1/175 dello stipendio iniziale mensile maggiorato dell'indennità di funzione del rateo della tredicesima mensilità dell'anno precedente, il tutto aumentato del 15% (quindici per cento);

per l'ispettore capo superiore r.e. e per l'ispettore capo r.e., fatti uguali a 100 la misura oraria del primo dirigente, il compenso orario è pari a 95;

per l'ispettore capo aggiunto, fatto sempre uguale a 100 la misura oraria del primo dirigente, il compenso è pari a 92;

per le ex qualifiche dell'ex parametro 370 il compenso viene determinato in base al rapporto tra detto parametro e quello 400 attribuito, ai soli fini in contesto, al primo dirigente;

per ciascun parametro delle altre ex qualifiche il compenso orario si ottiene dividendo i relativi trattamenti per stipendio, più l'indennità pensionabile, per un divisore fisso, costituito dal rapporto tra lo stipendio più indennità pensionabile dell'ex parametro 370 e la misura oraria base del segretario superiore di prima classe;

a tutte le misure calcolate come sopra, va aggiunto 1/175 dell'indennità integrativa speciale spettante al 1º gennaio di ciascun anno.

Da quanto precede emerge che il citato d.P.R. n. 1188/1977 ha posto il trattamento economico spettante al primo dirigente ed il sistema retributivo su base parametrica, istituito dal d.P.R. del 18 dicembre 1970, n. 1079, come punti focali di tutto il procedimento di calcolo per la determinazione del compenso per lavoro straordinario.

Inoltre, poichè l'aggancio al trattamento economico del primo dirigente per la determinazione del compenso per lavoro straordinario era rappresentando dal rapporto tra il parametro 370 e quello 406 attribuito fittiziamente alla predetta qualifica dirigenziale, risulta evidente che, a seguito della legge n. 42/1979, la quale ha soppresso i parametri, non è stato più possibile determinare i compensi orari dei profili corrispondenti alle ex qualifiche con parametro da 370 in giù.

Né d'altra parte è possibile, agendo in via analogica, trasferire il rapporto dai parametri alle relative classi stipendiali introdotte dalla legge n. 42/1979, in quanto il parametro 370 era effettivamente un parametro stipendiale (cioè lo stipendio corrispondente era 3,7 volte lo stipendio del parametro 100, mentre, come già detto, il parametro 406 del primo dirigente era stato fissato dal citato d.P.R. n. 1188/1977 ai soli fini dello straordinario e non era pertanto «stipendiale».

Se questo è il presupposto, si comprende come a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 42/1979 il meccanismo previsto dal citato d.P.R. n. 1188/1977 per il calcolo delle prestazioni straordinarie è in concreto divenuto inapplicabile per il personale ferroviario, al quale non è stata concessa la revisione dei criteri di attribuzione del compenso per lavoro straordinario calcolati su base parametrica, mentre, per contro, detta rivalutazione del compenso per lavoro straordinario, è stata adottata dal Ministero del tesoro nell'ambito del comparto del pubblico impiego nell'agosto 1983, senza che, peraltro, venisse estesa al personale ferroviario, nei confronti del quale è, pertanto, continuata a sussistere l'impossibilità di rideterminare il compenso in parola.

Una volta determinate per il personale ferroviario le misure degli stipendi in applicazione della legge n. 42 cit. e delle variazioni susseguenti nel tempo in materia di trattamento giuridico ed economico (art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, art. 1 della legge 1^o luglio 1982, n. 426, art. 2 del d.P.R. n. 804/1982, art. 7 della legge n. 292/1984, art. 8 della legge 24 dicembre 1985, n. 719) i compensi per prestazioni lavorative straordinarie devono variare in ragione delle nuove misure, posto che, come è noto, la misura del compenso per lavoro straordinario del pubblico dipendente è di norma direttamente proporzionale alla misura dello stipendio in godimento.

Negare al personale ferroviario la revisione dei criteri di attribuzione del compenso per lavoro straordinario calcolati su base parametrica, comporta un'irrazionale discriminazione di trattamento giuridico ed economico perchè viola il disposto costituzionale della parità di disciplina a parità di condizioni di cui all'art. 3 della Costituzione, sia in riferimento all'art. 36 della costituzione, perchè avendo il legislatore valutato in una determinata misura economica la qualità e quantità del lavoro prestato dal pubblico dipendente ferroviario, non può valutare in misura inferiore la stessa quantità e qualità di lavoro straordinario prestato dallo stesso personale.

Per le considerazioni che precedono, questo pretore ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, e dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, nella parte in cui non prevedono la possibilità dell'aggiornamento del compenso per lavoro straordinario alle variazioni stipendiali verificatesi a seguito della legge n. 42/1979 e successive soprarichiamate, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Letto ed applicato l'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 19 marzo 1987.

Il pretore: RAMU.

Ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra il comune di Venezia e l'I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 330/1987).

Art. 30-bis del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131: Previdenza e assistenza - impiegati di aziende municipalizzate - collocamento a riposo con i benefici combattentistici - oneri finanziari posti a carico di datore di lavoro diverso dallo Stato - insufficiente indicazione dei mezzi cui farvi fronte (artt. 81, quarto comma, Cost.).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

Considerato che sia il comune di Venezia che l'A.C.T.V. hanno denunciato l'incostituzionalità dell'art. 30-bis del d.-l. n. 55/1983 introdotto dalla legge di conversione n. 13/1983 perchè non sarebbe idoneo ad assicurare la necessaria copertura finanziaria agli oneri derivanti a enti, istituti, aziende datori di lavoro dalla legge n. 336/1970 per gli ex combattenti, e quindi contrasterebbe con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la gestione è rilevante in causa dovendosi decidere che sia il titolare passivo del credito vantato dall'I.N.P.S. per il rimborso in valore capitale dei benefici liquidati dall'Istituto a dipendenti ex combattenti della cessata A.C.N.I.L. - Azienda comunale di navigazione interna lagunare, se cioè sia il comune di Venezia o l'A.C.T.V., e se la quota già versata dal comune debba essere restituita, il che postula il preventivo accertamento circa la sussistenza del debito e la sua esigibilità.

Ritenuto che la proposta eccezione non appare manifestamente infondata perchè le indicazioni fornite dal menzionato art. 30-bis per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 4 della legge n. 336/1970 sembrano effettivamente troppo vaghe e generiche per ritenere assolto l'obbligo costituzionale. Invero uno dei due mezzi indicati dal legislatore del 1983, e cioè «le disponibilità affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi» (enti, istituti, aziende datori di lavoro) può venire ad esistenza solo in via teorica, quanto meno nelle aziende municipalizzate e nei comuni: basti pensare alle loro notorie difficoltà finanziarie e ai limiti all'incremento delle loro entrate derivanti dai limiti agli aumenti tariffari e dall'assenza di capacità impositiva dei comuni. Quanto all'altro mezzo di copertura previsto dall'art. 30-bis, e cioè «le disponibilità del proprio bilancio proveniente da trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato», se voleva indicare un adeguato aumento del «tetto» entro il quale le leggi finanziarie consentono il trasferimento a carico del bilancio statale del passivo del bilancio dell'Ente avrebbe dovuto ulteriormente indicare con quali mezzi lo Stato farà fronte a tale onere supplementare; e invece intendeva riferirsi a trasferimenti già operati per determinati titoli non si vede come sia possibile distrarli per un titolo diverso;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dello art. 30-bis del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, introdotta dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 in riferimento al disposto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia comunicata a cura della cancelleria dalle parti e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Venezia, addì 4 febbraio 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 21 gennaio 1987 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sesani Dino ed altro e l'I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 331/1987).

Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia dovuti dai liberi professionisti - imposizione tributaria prevista nella legge finalizzata alla formazione del bilancio dello Stato - criteri di determinazione - riferimento al «reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente» (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Nei procedimenti riuniti promossi dai commercialisti dott. Sesani Dino, dott. Chiesa Domenico, dott. Marin Sergio, dott. Cavagnis Bruno, dott. Fumo Maurizio, dott. Guadalupi Michele, dott. Turrin Chiara, dott. Loero Guido, dott. Loero Francesco, dott. Bombassei Franco, dott. Boccato Marcello, dott. Lenarda Paolo, dott. Candiotti Gianfranco, dott. Pettenello Giovanni, dott. Buseti Giovanni, dott. Gambillara Giovanni, dott. Tomasini Giancarlo, dott. Grimani Marino, dott. Lanfranchi Massimo, dott. Querci Della Rovere Roberto, dott. Scantamburlo Mario, dott. Murer Renato; dagli avvocati Levis Guido, Camerino Sergio, Trentinaglia De Daverio Paolo, Perulli Gianfranco, Minelli Giovanni, Cappelletto Marco, Forlati Zeno, con l'intervento in causa dell'ordine degli avvocati e procuratori di Venezia; dagli avvocati Lazzarini Italo, Forza Antonio, Franchini Antonio, Pagotto Sandro; dall'avv. Cacciavillani Ivone, tutti contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Premesso che tutti i ricorrenti, **liberi** professionisti, hanno chiesto che si accerti che da loro non sono dovuti i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, previa remissione del processo alla Corte costituzionale perché dichiarati l'illegittimità costituzionale delle norme che impongono loro i versamenti di tali contributi;

che tutti, meno l'avv. Cacciavillani, hanno altresì chiesto le conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione di quanto da loro già versato e di quello che ulteriormente verseranno nel corso del giudizio per il suddetto titolo;

che i ricorrenti hanno dedotto l'incostituzionalità della normativa, che istituisce e disciplina l'obbligo contributivo *de quo*, per violazione dell'art. 76 della Costituzione (da parte del solo art. 57 della legge n. 833/1978 con testuale riferimento all'ordinanza 21 giugno 1984 del pretore di Crema di remissione alla Corte costituzionale), nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento tra le categorie obbligate e per violazione del principio della progressività dell'imposizione;

che talune parti hanno altresì dedotto l'incostituzionalità dell'art. 1 del d.-l. n. 688/1985 convertito in legge n. 11/1986, istitutivo di somme aggiuntive fino al 200% a carico di coloro che non pagano tempestivamente i contributi dovuti agli enti previdenziali, in relazione agli artt. 23, 24 e 113 della Costituzione;

Ritenuto che in ordine alle suddette questioni riferite alle leggi emanate in *subiecta* materia fino al d.-l. n. 688/1985 la Corte costituzionale si è già pronunciata con sentenza n. 167/1986 e successivamente con ordinanza n. 282/1986;

che non emergono dagli atti del presente procedimento profili diversi da quelli già portati all'esame della Corte e, se pure è vero che la Corte non si è addentrata nell'esame dei singoli momenti di disparità denunciati, è altresì vero che di ciò ha dato ragione osservando che «la disparità di trattamento pretende, onde potersi concludere nel sistema il supero della soglia di compatibilità, quel *tertium comparationis* in base al quale, appunto, venir dimostrata la irrazionalità: ma ciò in causa non è minimamente rinvenibile»;

che tale *tertium comparationis*, quale pietra di paragone alla quale confrontare le posizioni delle singole categorie incise non era rinvenibile nella legislazione degli anni 1978-1985 verosimilmente perché ancora fortemente condizionata da quella «generalizzata diversificazione tanto sul piano delle prestazioni quanto del reperimento di mezzi (contribuzioni)», che la stessa Corte aveva descritto come connotazione dominante del sistema assicurativo contro le malattie funzionante in Italia alla fine degli anni 1970, ma a diversa conclusione potrebbe ora giungersi considerando che con l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è tentato di dare un assetto unitario alla materia;

che tale legge sembra infatti individuare una misura generalizzata del contributo: il 7,5% del reddito complessivo ai fini Irpef fino ai 40.000.000 e il 4%, c.d. contributo di solidarietà, sul reddito compreso tra i 40 e i 100 milioni (art. 31, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma);

che a tale misura si adegua il contributo a carico dei lavoratori autonomi tra i quali i liberi professionisti (art. 31, ottavo comma), ai quali viene tuttavia imposto un minimale contributivo di L. 648.000 annue, dimezzato per la sola categoria dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e relativi concedenti (art. 31, decimo comma);

che d'altro canto il contributo per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, viene fissato nella diversa misura «del 10,95% della retribuzione imponibile, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l'1,35% a carico dei lavoratori» (art. 31, primo comma), senza la previsione di alcun minimale;

che dovendosi ritenere applicabile al «contributo» in esame, come delineato nella recente legislazione — appunto la legge n. 41/1986 —, il principio dell'uguaglianza in relazione alla capacità contributiva sancita dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, stante il carattere obbligatorio della «prestazione patrimoniale autoritativamente imposta e la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un'interesse pubblico» (v. in tal senso sent. Corte costituzionale n. 146/1972 e n. 119/1981 per il contributo di solidarietà al «fondo sociale» ex legge 20 marzo 1968, n. 269), le sopraindicata disparità di trattamento non appaiono giustificate da una corrispondente disparità dalle posizioni soggettive sulle quali le norme vengono ad incidere;

che in particolare, ove si ritenesse che rispetto al contributo generalizzato del 7,5% per tutti i redditi (cfr. undicesimo comma, confermato per i redditi domenicali, agrari, da fabbricati e da capitale dell'ottavo comma) sia giustificata una minore incisione del reddito da lavoro, quale appunto l'1,35% fissato a carico del lavoratore dipendente, non apparirebbe giustificato il maggior onere a carico del lavoratore autonomo (7,5%), né tanto meno la previsione solo a suo carico di un minimale contributivo; ma anzi si riprodurrebbe una situazione del tutto analoga a quella dichiarata incostituzionale dalla sentenza Corte costituzionale n. 42/1980, allorché a proposito dell'Ilor a carico dei lavoratori autonomi si scrisse che si erano «distratti i redditi da lavoro autonomo dalla disciplina tributaria del lavoro dipendente allo scopo di attrarre i redditi stessi tra i redditi misti e fondiari»;

che se poi il raffronto dovesse operarsi tra il contributo a carico del libero professionista (7,5%) e quello a carico congiuntamente del lavoratore dipendente e del suo datore di lavoro (10,95%), ugualmente si finirebbe per verificare una ingiustificata disparità in danno del professionista, dal momento che la legge a lui non consente di porre a carico del cliente la quota eccedente l'1,35%;

che pertanto non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 31 della legge n. 41/1986 nella parte in cui non prevede per il libero professionista una riduzione dell'aliquota contributiva pari a quella (1,35%) prevista per il lavoratore dipendente ovvero, in alternativa, non prevede per i liberi professionisti la facoltà di porre a carico dei loro clienti la quota eccedente quella stabilita a diretto carico dei lavoratori dipendenti (1,35%);

che la decisione su detta questione è rilevante nel presente procedimento avendo i ricorrenti, liberi professionisti, chiesto l'accertamento che non sussiste a carico dei liberi professionisti l'obbligo contributivo previsto dall'art. 31 della legge n. 41/1986 e dovendosi ritenere compresa l'eventuale ridotta domanda volta ad accertare che l'obbligo sussiste in misura quantitativamente minore;

Ritenuto per contro del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa il sospetto di incostituzionalità avanzata in ordine all'art. 1 del d.l. n. 688/1985 convertito in legge n. 11/1986;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina la notifica della presente ordinanza a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

Venezia, addì 21 gennaio 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1987) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Naticchioni Franco e la S.p.a. M.E.I.E. assicurazioni ed altri (Registro ord. n. 332/1987).

Art. 68 del r.d.-l. 27 dicembre 1933, n. 1578: **Avvocato e procuratore - onorari professionali - transazione diretta tra le parti con estinzione del giudizio - facoltà di chiedere il saldo anche alla parte avversaria - infondatezza del diritto ad esercitare tale facoltà da parte di un professionista sull'attività del quale la parte avversaria tenuta al pagamento non ha potuto esercitare alcun controllo (art. 3 Cost.).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10083 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1983, posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'11 novembre 1986 e vertente tra l'avv. Naticchioni Franco elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mancinelli, 106, presso lo studio del medesimo, che si difende in proprio, attore, e:

- 1) S.p.a. M.E.I.E. assicurazioni elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 13, presso lo studio del procuratore avv. Gianrico Pittaluga che la rappresenta e difende per delega a margine della citazione notificata convenuta;
- 2) S.p.a. «La Nazionale» comp. it. di ass. e riass., elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Cesare, 61, presso l'avv. G. Gelera che la rapp. e dif. per delega in calce alla citazione notificata, convenuta;
- 3) Pastore Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, 134, presso l'avv. Albino Greco per delega a margine della comparsa di risposta, terzo chiamato.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato l'8 marzo 1983 l'avv. Enrico Naticchioni conveniva dinanzi a questo tribunale la S.p.a. M.E.I.E. assicuratrice e la S.p.a. «La Nazionale» per ottenere il pagamento della parcella relativa alle prestazioni professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio per risarcimento danni conclusi con una transazione raggiunta a sua insaputa; e ciò ai sensi dell'art. 68 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Costituitesi le parti, la S.p.a. «M.E.I.E.» chiamava in causa Pastore Giuseppe e quindi, sulle conclusioni precisate all'udienza del 30 maggio 1985, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

Questo stesso collegio ha già sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934, n. 36, con ordinanza del 26 maggio 1986.

In questo modo si ribadisce che la questione di incostituzionalità della norma richiamata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, appare fondata.

Inoltre, essendo la domanda fondata esclusivamente sull'applicazione dell'art. 68 richiamato, il giudizio non può essere definito senza la risoluzione di detta questione, per cui, a giudizio del collegio, sussiste il presupposto di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Questo tribunale conosce invero la sentenza n. 132 del 15 maggio 1974 della Corte costituzionale, che ha peraltro esaminato la questione sotto il punto di vista della disparità di trattamento tra professionisti.

Sussistono peraltro ulteriori disparità di trattamento cagionato dalla richiamata norma.

Per meglio inquadrare il problema, sembra opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.

Salva l'eccezione che verrà presa in esame in seguito, il giudice, con i suoi provvedimenti in ordine alle spese non incide sui rapporti tra difensore e cliente, ma solo sui rapporti tra contendenti; nel senso che, qualunque sia il contenuto di tali provvedimenti, ciascun contendente è obbligato a pagare il proprio avvocato (v. l'art. 2 delle tariffe forensi), e dovrà poi (ma ciò non riguarda detti professionisti) rifondere alla controparte quanto costei ha dovuto pagare al suo difensore (nei limiti della liquidazione del giudice) o ricevere dall'avversario la rifusione di quanto pagato al proprio (sempre entro detti limiti).

In altri termini, il giudice stabilisce solo se ed in che misura l'attore deve rifondere al convenuto quanto quest'ultimo ha dovuto (o dovrà) pagare al proprio difensore, e viceversa; ma nulla dispone né può disporre in ordine all'obbligo di ciascun contendente di pagare a proprio avvocato il corrispettivo dell'opera prestata (sempre fatta salva l'eccezione di cui si dirà in seguito).

Tale obbligo sorge indipendentemente da un qualsivoglia provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre invece i diritti e doveri che ciascun contendente si trova ad avere verso l'altro, al termine del processo, sorgono da detti provvedimenti.

Ovviamente detto obbligo sorge solo tra colui che ha conferito l'incarico professionale ed il professionista che lo ha svolto.

Costituisce infatti principio giuridico di carattere generale che i contratti in genere e tra questi i contratti d'opera intellettuale, non possono produrre effetti obbligatori per soggetti estranei alla stipulazione dei medesimi.

Tale principio non subisce eccezioni nel diritto sostanziale. Ne subisce invece una sola nel diritto processuale; questa è costituita dalla possibilità per il giudice di distrarre le spese ex art. 93 del c.p.c.

In detta sola ipotesi sorge un rapporto giuridico obbligatorio tra un difensore ed un soggetto diverso da colui che gli ha conferito l'incarico. Tale unica eccezione peraltro appare logica, coerente e giustificata.

Infatti in tal caso la parte tenuta al pagamento è pur sempre la parte soccombente; ed anzi è opportuno rilevare che per questa non vi è alcuna differenza pratica tra il rifondere le spese alla controparte ed il rifonderle al difensore di quest'ultima.

D'altro canto il sorgere in capo al difensore di un ulteriore diritto di credito (resta infatti sempre fermo il diritto nei confronti del proprio cliente; v. l'art. 2 delle tariffe (forensi) è giustificato dal fatto che detto difensore non ha riscosso gli onorari e soprattutto ha anticipato le spese (ed infatti, se ciò non è vero, il suo cliente può chiedere la revoca del provvedimento di distrazione ex art. 93, secondo comma). Va rilevato infine che il diritto alla distrazione non è automatico ma deriva da un provvedimento del giudice, che deve accertare se ne sussistono i presupposti, comunque, nonostante tale istituto della distrazione, nessuno può dubitare del fatto che nel diritto processuale vige:

A) nei rapporti tra cliente e difensore, il principio secondo cui, ogni parte è tenuto a corrispondere diritti ed onorari solo al proprio avvocato e procuratore;

B) nei rapporti tra le parti, il principio secondo cui il giudice non può mai condannare alla rifusione delle spese il contendente vincitore.

Rispetto a tale disciplina la norma di cui all'art. 68 cit. si pone come un corpo estraneo; essa appare infatti illogica, non coerente, e priva di giustificazioni, sembrando violare il principio della parità di trattamento dettato dall'art. 3 della Costituzione, con riferimento ai rapporti:

A) tra difensori;

B) tra difensori e parti;

C) tra dette parti.

Per ciò che concerne il punto A) in realtà il discorso potrebbe essere allargato ai professionisti in genere.

Non si comprende infatti perché tra i professionisti, solo avvocati e procuratori, e tra questi solo coloro che si trovano ad avere la contesa relativa con transazione, debbano avere il privilegio di non correre l'altra dell'inadempimento del proprio cliente (e dell'inutilità di un processo esecutivo contro il medesimo) potendo chiedere il 100% del proprio onorario anche all'altro contendente (ed ottenere eventualmente l'espropriazione dei suoi beni).

Vi è chi ha affermato le seguenti tesi:

che solo per i difensori sussiste concretamente il pericolo di essere privati, per effetto di un accordo transattivo tra le parti, della possibilità di conseguire la remunerazione che loro spetta;

ovvero che se l'accordo transattivo tra le parti non comprende anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai difensori, questi potrebbero essere danneggiati.

È peraltro evidente che tali rilievi sono del tutto privi di base giuridica.

Infatti lo stesso sopracitato principio generale (secondo cui un contratto non può produrre effetti negativi per un terzo) che autorizza le critiche in questione all'art. 68, provvede anche ad escludere in maniera assoluta che possano prodursi tali effetti negativi per i difensori. E ciò in quanto le parti possono disporre come vogliono dei loro diritti anche in ordine alle spettanze dei difensori (nel senso che possono porsi a carico dell'una o dell'altra o disporre altrimenti, o non stabilire nulla) ma non possono in alcun modo violare i diritti che ciascuno difensore ha nei confronti del proprio cliente.

In altri termini, se ad esempio le parti hanno stabilito che solo una di loro dovrà sopportare l'esborso di diritti ed onorari di entrambi i difensori, ciò significa soltanto che detta parte dovrà pagare il proprio avvocato e rifondere all'altra quanto costei ha pagato o dovrà pagare al proprio. Ma ciascuno dei difensori continuerà ad essere titolare del proprio diritto di credito nei confronti del proprio cliente. Tale titolarità continuerà a sussistere ovviamente anche nell'ipotesi che i contendenti nulla abbiano disposto sul punto.

Insomma alle parti non è data alcuna possibilità giuridica di incidere sugli obblighi che ciascuna di esse ha nei confronti dei propri difensori.

Per evidenziare l'illogicità delle situazioni che si verificano a causa dell'art. 68 e la disparità di trattamento conseguente, si consideri che lo stesso avvocato, se convince il proprio cliente a non trattare con l'avversario ed a giungere alla sentenza, ad es. perché tale strada gli appare più conforme agli interessi del cliente medesimo, può pretendere diritti ed onorario solo da quest'ultimo; se invece lo convince a transigere, gode del privilegio suddetto.

È indubbio che la predetta disparità di trattamento concerne anche i rapporti tra difensori e parti.

Si consideri infatti l'ipotesi che Tizio intenti una causa completamente infondata contro Caio.

Se il processo finisce con una sentenza, Caio deve pagare il proprio difensore ma può ottenere la rifusione di quanto speso dall'attore seccombente, salva l'ipotesi — estremamente improbabile nel caso in esame — di una compensazione totale delle spese. Comunque è certo di non dover in nessun caso sostenere l'esborso dei diritti e degli onorari dell'avvocato di Tizio.

Se invece Caio addivene ad una transazione o comunque ad un'intesa (anche se a lui completamente favorevole) che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice (su tale interpretazione estensiva dell'art. 68 si veda quanto sarà esposto in seguito) può vedersi obbligato ad affrontare detto esborso.

Tale risultato appare ancora più iniquo se si considera che la parte, nei confronti del proprio difensore, ha dei concreti poteri di controllo sia nel senso che può indurre quest'ultimo ad evitare linee difensive che provochino la necessità di sostenere spese eccessive (es. c.t.u.), sia nel senso che può controllare se le prestazioni, per cui viene chiesto il corrispettivo, sono state realmente effettuate.

In base all'art. 68 cit. invece, la parte può essere chiamata a pagare un'attività difensiva (nell'ipotesi in esame completamente infondata), compiuta contro di lei, sulla quale non ha potuto (ovviamente) esercitare alcuna influenza, e la cui entità non può di fatto controllare; ed anzi va precisato che non può controllare in pratica non solo il *quantum*, ma neppure l'*an* (il contratto di prestazione d'opera professionale potrebbe in ipotesi essere nullo, inefficace, suscettibile di risoluzione per inadempimento, ecc.).

Le incongruenze e le iniquità sopra considerate possono ovviamente essere prese in esame non solo dal punto di vista della disparità di trattamento, tra difensore e parte, ma anche da quello della disparità di trattamento tra parti.

Tale disparità appare infatti evidente nell'esercizio sopracitato: può infatti capitare che Tizio (in ipotesi in torto) non paghi né il proprio difensore né quello di Caio e quest'ultimo (che avrebbe vinto la causa se questa fosse continuata) paghi invece entrambi.

È ovvio che la possibilità di siffatte inique conseguenze aumentano accettando la tesi interpretativa estensiva della Corte di cassazione secondo cui: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933, n. 1578, la nozione di transazione della lite non deve essere ricondotta nello schema tipico del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base di reciproche concessioni, ma deve essere intesa nella più ampia eccezione di ogni intesa che abbia l'effetto di estinguere la controversia, senza l'intervento del giudice, anche se priva dei requisiti di forma e di contenuto del contratto di transazione». (Sez. 2, sent. 5980, del 17 novembre 1979).

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, e 134 della Costituzione dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, si notifichi al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alla parti ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma il 9 dicembre 1986.

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 30 aprile 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento di sicurezza nei confronti di Savoia Vincenzo (Reg. ord. n. 344/1987).

Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sicurezza chiamato all'udienza del 30 aprile 1987 e instaurato ai sensi degli artt. 71 e segg. della legge n. 354/1975 e (in tema di revoca della dichiarazione di delinquente abituale) nei confronti di Savoia Vincenzo, nato a Milano il 5 febbraio 1921, residente in Roma, piazza di Porta San Paolo, 3:

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata dal p. m. e, in via subordinata, dal difensore;

OSSERVA

Con sentenze 26 novembre 1969 del tribunale di Roma e 14 gennaio 1971 del tribunale di Milano, Savoia V. è stato dichiarato delinquente abituale e con sentenza 27 novembre 1970 del pretore di Latina (confermata con sentenza 29 novembre 1971 del tribunale di Latina) è stato dichiarato delinquente professionale. Le conseguenti misure di sicurezza venivano unificate in quella della casa di lavoro per la durata minima di anni tre da questo magistrato, con decreto in data 1º agosto 1973, con successivo decreto del 27 settembre 1973 questo magistrato sostituiva la casa di lavoro con la libertà vigilata per anni tre, misura, quest'ultima revocata anticipatamente con decreto del 9 luglio 1975.

In data 7 febbraio 1987, a seguito della entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, con l'art. 21, ha modificato il vecchio testo della legge 26 luglio 1975, n. 354, il Savoia ha proposto istanza di revoca della declaratoria di delinquenza abituale e professionale, allo scopo di conseguire una più completa risocializzazione e di riottenere la patente di guida.

Adduceva a sostegno il fatto di non aver commesso più reati da tempo, di essere ormai definitivamente ravveduto e reintegrato nel contesto sociale.

Alla odierna udienza il p.m. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975, nell'ipotesi che lo stesso sia da interpretare nel senso che non consenta la possibilità di revoca della declaratoria di delinquenza abituale e professionale se non in caso di pendenza di una misura di legge, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; il difensore si è associato alla eccezione soltanto in via subordinata, insistendo in via principale per l'accoglimento della domanda.

Ritiene questo magistrato che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il nuovo testo del quarto comma del citato art. 69, ultima parte, infatti, non lascia dubbi interpretativi: il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitudine a delinquere può essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.

Appare, quindi, chiaro che se, come nel caso specifico, la casa di lavoro è stata revocata da tempo, non può revocarsi la dichiarazione di abitudine a delinquere che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione di uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975.

Ne consegue che colui il quale, come l'istante, ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa, come si evince, oltre che dalla revoca della misura di sicurezza, del fatto di non aver commesso reati dal lontano 1968, dall'assenza di procedimenti pendenti a carico, nonché dall'accertamento dell'avvenuto reinserimento nella vita sociale, viene a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova ad eseguire una misura di sicurezza (cioè che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone una persistenza di pericolosità sociale), potendo solo il secondo, e non il primo, richiedere ed eventualmente ottenere la revoca della declaratoria di abitudine a delinquere.

Più marcata, poi, appare la disparità di trattamento nell'ipotesi, tutt'altro che frequente, nella quale il giudice, pur avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di abitudine nel reato, non abbia ritenuto di dover applicare la casa di lavoro o la colonia agricola, a causa dell'accertata mancanza di pericolosità del soggetto al momento della decisione.

Né vale osservare, in contrario, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, del c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitudine nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, presupposto, quest'ultimo, che nel caso in esame non sussiste.

In conclusione, la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservando un trattamento meno favorevole e più affittivo (si pensi alle conseguenze negative della dichiarazione di abitudine nel reato ai fini del conseguimento della patente di guida, di autorizzazioni di polizia, dei benefici dell'amnistia e dell'indulto) a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza), può, formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi della estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il magistrato di sorveglianza: BORSINI

87C0712

Ordinanza emessa il 7 maggio 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento di sicurezza nei confronti di Costanzelli Velmino (Reg. ord. n. 345/1987).

Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesami la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sicurezza chiamato all'udienza del 7 aprile 1987 e instaurato ai sensi degli artt. 69, quarto comma, 71 e segg. della legge n. 354/1975 e (in tema di revoca della dichiarazione di delinquente abituale) nei confronti di Costanzelli Velmino, nato a Bondeno (Ferrara) il 4 aprile 1918, residente in Pomezia, via Matasiasio n. 31;

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata dal p. m. e dal difensore;

O S S E R V A

Con sentenza 6 marzo 1963 del pretore di Rimini, Costanzelli Velmino è stato dichiarato delinquente abituale e sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata minima di anni due, misura, questa, sostituita da questo magistrato, con decreto del 1º febbraio 1967, con quella della libertà vigilata, che veniva revocata con ulteriore decreto del 19 gennaio 1968.

In data 23 dicembre 1986, a seguito della entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, con l'art. 21, ha modificato il vecchio testo della legge 26 luglio 1975, n. 354, il Costanzelli ha proposto istanza di revoca della declaratoria di delinquenza abituale e professionale, allo scopo di conseguire una più completa risocializzazione e di poter usufruire, in ordine ai procedimenti pendenti a suo carico per fatti non recenti, dei provvedimenti di amnistia e indulto.

Adduceva a sostegno il fatto di non commettere reati e di avere in corso un concreto processo di reinserimento.

Alla odierna udienza il p.m. e il difensore hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975, nell'ipotesi che lo stesso sia da interpretare nel senso che non consente la possibilità di revoca della declaratoria di delinquenza abituale se non in caso di pendenza di una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene questo magistrato che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il nuovo testo del quarto comma del citato art. 69, ultima parte, infatti, non lascia dubbi interpretativi: il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitalità a delinquere può essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma, o, revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.

Appare, quindi, chiaro che se, come nel caso specifico, la casa di lavoro è stata revocata da tempo, non può revocarsi la dichiarazione di abitalità che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione di uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975.

Ne consegue che colui il quale, come l'istante, ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa, come si evince, oltre che dalla revoca della misura di sicurezza, dal fatto di non aver commesso reati da qualche anno, dall'assenza di procedimenti pendenti a carico, nonché dall'accertamento dell'avvenuto reinserimento nella vita sociale, viene a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova ad eseguire una misura di sicurezza (cioè che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone una persistenza di pericolosità sociale), potendo solo il secondo, e non il primo, richiedere ed eventualmente ottenere la revoca della declaratoria di abitalità a delinquere.

Più marcata, poi, appare la disparità di trattamento nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, nella quale il giudice, pur avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di abitalità nel reato, non abbia ritenuto di dover applicare la casa di lavoro o la colonia agricola, a causa dell'accertata mancanza di pericolosità del soggetto al momento della decisione.

Né vale osservare, in contrario, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, del c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitalità nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, presupposto, quest'ultimo, che nel caso in esame non sussiste.

In conclusione, la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservando un trattamento meno favorevole e più affittivo (si pensi alle conseguenze negative della dichiarazione di abitalità nel reato ai fini del conseguimento della patente di guida, di autorizzazioni di polizia, dei benefici dell'amnistia e dell'indulto) a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza), può, formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi della estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Roma, addì 7 maggio 1987

Il magistrato di sorveglianza: BORSINI

87C0713

Ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento di sicurezza nei confronti di Rizzo Bruno (Reg. ord. n. 346/1987).

Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamini la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sicurezza chiamato all'udienza del 21 maggio 1987 e instaurato ai sensi degli artt. 69, quarto comma, 71 e seguenti della legge n. 354/1975 e (in tema di revoca della dichiarazione di delinquente abituale) nei confronti di Rizzo Bruno nato a Mussomeli (Caltanissetta) il 22 dicembre 1941 residente in Roma, via Faunia, 26;

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti e sciogliendo la riserva sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata dal p.m. e dal difensore del Rizzo;

OSSERVA

Con sentenza del 16 dicembre 1976 (confermata con sentenza 5 ottobre 1977 della corte d'appello di Genova) il tribunale di Genova dichiarò Rizzo Bruno delinquente abituale, assegnandolo alla casa di lavoro per la durata minima di anni due. La misura di sicurezza detentiva venne poi sostituita con la libertà vigilata per anni due con provvedimento del magistrato di sorveglianza di Genova del 14 maggio 1984, misura, quest'ultima, anticipatamente revocata dalla sezione di sorveglianza di Roma con ordinanza del 5 ottobre 1984.

In data 20 marzo 1987, a seguito della entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, con l'art. 21, ho modificato il vecchio testo della legge 26 luglio 1975, n. 354, al Rizzo ha proposto istanza di revoca della declaratoria di delinquenza abituale, costituente, ormai l'unico ostacolo al conseguimento della patente di guida, indispensabile per la sua attività di venditore ambulante.

Adduceva, a sostegno, il fatto di non aver commesso più reati dal 1976 e di essere, ormai, reinserito nella società.

Alla odierna udienza il p.m. e il difensore hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975, nell'ipotesi che lo stesso sia da interpretare nel senso che non consenta possibilità di revoca della declaratoria di delinquenza abituale se non in caso di pendenza di una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene questo magistrato che ha sollevato questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il nuovo testo del quarto comma del citato art. 69, ultima parte, infatti, non lasciò dubbi interpretativi: il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitudine a delinquere può essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza. Appare, quindi, chiaro che se, come nel caso specifico, la casa di lavoro è stata revocata da tempo, non può revocarsi la dichiarazione di abitudine che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione di uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975.

Ne consegue che colui il quale, come l'istante ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa, come si evince, oltre che dalla revoca della misura di sicurezza dal fatto di non aver commesso reati dal maggio del 1976 dall'assenza di procedimenti pendenti a carico, nonché dall'accertamento dell'avvenuto reinserimento nella vita sociale, viene a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova ad eseguire una misura di sicurezza ciò che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone una persistenza di pericolosità sociale, potendo solo il secondo, e non il primo, richiedere ed eventualmente ottenere la revoca della declaratoria di abitudine a delinquere.

Più marcata, poi, appare la disparità di trattamento nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, nella quale il giudice, pur avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di abitudine nel reato, non abbia ritenuto di dover applicare la casa di lavoro o la colonia agricola, a causa della accertata mancanza di pericolosità del soggetto al momento della decisione.

Né vale osservare, in contrario, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, del c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitudine nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, presupposti, che nel caso in esame non sussistono.

In conclusione la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservando un trattamento meno favorevole e più effettivo (si pensi alle conseguenze negative della dichiarazione di abitudine nel reato ai fini del conseguimento della patente di guida, di autorizzazioni di polizia, dei benefici dell'amnistia e dell'indulto) a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza) può formularsi in giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi della estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a causa della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Roma, addì 21 maggio 1987

Il magistrato di sorveglianza: BORSINI

Ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento di sicurezza nei confronti di Giubilato Sergio (Reg. ord. n. 347/1987).

Art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663: Misure di sicurezza - declaratoria di abitudine a delinquere - istanza di revoca - esclusione se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza - ammissione solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza riesamini la pericolosità sociale del sottoposto a tali misure (art. 3 Cost.).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sicurezza chiamato all'udienza del 19 marzo 1987 e instaurato ai sensi degli artt. 69, quarto comma, 71 e segg. della legge n. 354/1975, in tema di revoca della dichiarazione di delinquente abituale, nei confronti di Giubilato Sergio, nato a Roma il 6 febbraio 1935, ivi residente in via Portonaccio, 158, letti gli atti e sciogliendo la riserva sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata dal p.m.;

OSSERVA

Con decreto del 12 luglio 1975 questo magistrato dichiarò Giubilato Sergio delinquente abituale, assegnandolo alla casa di lavoro per la durata minima di anni due.

La misura di sicurezza detentiva fu, poi, sostituita con la libertà vigilata con ordinanza dell'11 gennaio 1977 della sezione di sorveglianza di Roma; misura quest'ultima, che venne, infine, revocata da questo magistrato con provvedimento del 31 marzo 1978.

In data 6 novembre 1986, a seguito della entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, con l'art. 21, ha modificato il vecchio testo della legge 26 luglio 1975, n. 354, il Giubilato ha proposto istanza di revoca della declaratoria di delinquenza abituale, allo scopo di conseguire una più completa risocializzazione e di ottenere la patente guida.

Adduceva a sostegno il fatto di non aver commesso più reati da tempo, di essere ormai definitivamente ravveduto e reintegrato nel contesto sociale.

Alla odierna udienza il p.m. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975, nell'ipotesi che lo stesso sia da interpretare nel senso che non consenta possibilità di revoca della declaratoria di delinquenza abituale se non in caso di pendenza di una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; il difensore si è associato alla eccezione soltanto in via subordinata, insistendo in via principale per l'accoglimento della domanda.

Ritiene questo magistrato che la sollevata questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il nuovo testo del quarto comma del citato art. 69, ultima parte, infatti, non lascia dubbi interpretativi: il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitudine a delinquere può essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.

Appare, quindi, chiaro che se, come nel caso specifico, la casa di lavoro è stata revocata da tempo, non può revocarsi la dichiarazione di abitudine che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione di uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 della legge n. 354/1975.

Ne consegue che colui il quale, come l'istante, ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa, come si evince, oltre che dalla revoca della misura di sicurezza, dal fatto di non aver commesso reati dal lontano dicembre 1971, dall'assenza di procedimenti pendenti a carico, nonché dall'accertamento dell'avvenuto reinserimento nella vita sociale, viene a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova ad eseguire una misura di sicurezza (cioè che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone una persistenza di pericolosità sociale), potendo solo il secondo, e non il primo, richiedere ed eventualmente ottenere la revoca della declaratoria di abitudine a delinquere.

Più marcata, poi, appare la disparità di trattamento nell'ipotesi, tutt'alto che infrequente, nella quale il giudice, pur avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di abitudine nel reato, non abbia ritenuto di dover applicare la casa di lavoro o la colonia agricola, a causa della accertata mancanza di pericolosità del soggetto al momento della decisione.

Né vale osservare, in contrario, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, del c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitudine nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, presupposti che nel caso in esame non sussistono.

In conclusione la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservando un trattamento meno favorevole e più affittivo (si pensi alle conseguenze negative della dichiarazione di abitudine nel reato ai fini del conseguimento della patente di guida, di autorizzazioni di polizia, dei benefici dell'amnistia e dell'indulto) a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza), può formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi della estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza se non risulta pendente o in corso una misura di sicurezza;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il magistrato di sorveglianza: BORSINI

87C0715

Ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Cosma Giulia ed altri contro l'ufficio del registro di Bassano del Grappa (Reg. ord. n. 348/1987).

Art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Imposte di successione - denaro, gioielli e mobili considerati compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore netto dell'asse ereditario - presunzione assoluta (artt. 53 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Cosma Giulia e F.lli Abaldini avverso imposta successione scad. n. vol. 418 n. 81;

Letti gli atti;

Sentito il rapp. dell'amm. fin. Cinel Mirella, impiegata ufficio registro e i ricorrenti, non intervenuti;

Udito il relatore Caccin dott. Riccardo;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In morte di Abaldini Luigi, avvenuta in Bassano del Grappa il 22 dicembre 1984, gli eredi Cosma Giulia, Abaldini Danilo, Abaldini Franco e Abaldini Eligio denunciavano l'attivo ereditario costituito, quanto a beni mobili, dalla mobilia del *de cuius* ammontante a complessive L. 5.000.000. In sede di liquidazione l'ufficio del registro, con atto 26 ottobre 1985 notificato il successivo 6 novembre, determinava l'imposta globale di successione nella misura di L. 122.889.100, presumendo l'esistenza di danaro, gioielli e mobilia per un ammontare pari al 10% del valore complessivamente dichiarato.

Avverso tale accertamento i menzionati eredi ricorrevano a questa commissione di primo grado, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in relazione agli artt. 76 e 53 della Costituzione, e chiedendo, ritenuta l'esistenza della sola mobilia soprarichiamata, la riliquidazione dell'imposta e conseguentemente il rimborso di quanto indebitamente già versato.

All'odierna seduta, udito il solo rappresentante della amministrazione finanziaria, la commissione si riservava la decisione e che, sciolta la riserva, passa pra a motivare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È noto che l'art. 31 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ora abrogato, stabiliva una presunzione di esistenza di danaro, gioielli e mobilia nell'asse ereditario, che assumeva una limitazione tanto per l'amministrazione finanziaria quanto per gli eredi, nel senso che la medesima poteva essere vinta anche la presunzioni semplici, purché fondate su fatti e circostanze la cui certezza emergesse da documenti appartenenti al tipo indicato dalla legge, come da inventari redatti nei casi e nei modi prescritti oppure da atti e dichiarazioni delle parti.

Sul punto e nel vigore della legislazione richiamata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 12 luglio 1967, respingeva la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 31 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, tenuto conto della misura fissa dell'imposta determinata percentualmente e della natura dei beni, risponde alla comune esperienza e a principi di logica la certezza della esistenza nell'asse ereditario di beni del tipo di quelli oggetto della presunzione, potendo questi sfuggire, stante la loro natura, alla tassazione.

Questa decisione non sembra più rilevante allo stato attuale essendo intervenuto, in sostituzione dell'art. 31 della legge n. 3270/1923, il secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, il quale, stante il senso delle parole usate come dsumibili dalla loro connessione e la *ratio legis* emergente dal raffronto con la precedente disciplina, non consente alla parti interessate di dare, a mezzo di presunzioni o di altre prove anche più dirette ed immediate, la prova di una situazione diversa da quella inderogabilmente presunta dalla legge. Dispone invero il citato art. 8, secondo comma, che «nell'attivo si considerano compresi danaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo netto dell'asse ereditario, anche se dichiarati o indicati in inventario per un importo minore».

Di fronte al nuovo testo legislativo la commissione ritiene che la questione di costituzionalità come posta non sia manifestamente infondata e che la stessa non è irrilevante ai fini del decidere, in quanto, senza l'intervento della Corte, non è assolutamente possibile esaminare la richiesta subordinata dei ricorrenti, cioè quella della «riliquidazione dell'avviso e il conseguente rimborso di quanto indebitamente versato».

E così, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, la commissione deve rilevare l'eccesso di potere del legislatore delegato rispetto al contenuto della delega, di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, avendo questa fissato il principio della commisurazione dell'imposta al valore netto dell'asse ereditario, senza alcun riferimento o accenno alla possibilità, in capo all'esecutivo, di introdurre, ai fini della determinazione del valore netto, presunzioni assolute o relative, ovvero limitate, per ottenere una verità giuridica a volte diversa da quella reale.

Non vi è dubbio che la detta legge di delega non autorizza il delegato a pervenire alla determinazione del valore netto attraverso metodi diversi da quelli del normale accertamento e, in specie, di presunzioni esclusivamente assolute, le quali possono condurre, e, in ipotesi, a tassazioni di oggetti inesistenti. È opinione di questa commissione che la dizione «commisurazione dell'imposta al valore netto» possa ricomprendere la delega all'esecutivo del potere di introdurre presunzioni e, comunque, presunzioni assolute.

Quanto poi al profilo della illegittimità in riferimento all'art. 53 della Costituzione, si deve anzitutto rilevare che, di fronte al nuovo testo del secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 637/1972, non appaiono più appaganti le giustificazioni addotte dalla Corte costituzionale con la menzionale decisione n. 109/1967, in quanto la precedente normativa è assai diversa dalla nuova: quella consentiva alle parti di dare la prova, circa l'esistenza di danaro, gioielli e mobilia nell'asse ereditario, con mezzi che la stessa norma indicava, stabilendo la possibilità di una tassazione conforme alla realtà.

La nuova disciplina, nell'ovvio tentativo di rendere più facile e sicura la pretesa tributaria, ha escluso anche la possibilità dei mezzi di prove precedentemente previsti, traducendosi, a volte, nella concreta tassazione di cespiti addirittura inesistenti, violando in tal modo il principio fondamentale «dell'obbligo di concorrere alla spese pubbliche in ragione della capacità contributiva» di ciascun cittadino: obbligo che lo Stato deve rendere possibile per evitare sia tassazioni in difetto ma anche quelle in eccesso, sulla base di imponibili legalizzati.

In virtù di tutte le considerazioni esposte, occorre rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le proprie determinazioni, previa sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Vi to l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in riferimento agli artt. 76 e 53 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa comunicazione della medesima al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Bassano del Grappa, addì 6 maggio 1987

(Seguono le firme)

87C0716

Ordinanza emessa il 25 marzo 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Poli Giovanni Battista contro l'ufficio II. dd. di Bassano del Grappa (Reg. ord. n. 349/1987).

Art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta reddito persone fisiche - avviso di accertamento - redditi derivanti da operazioni speculative - loro sussistenza stabilita esclusivamente in via presuntiva senza possibilità di prova contraria (artt. 3, 53, 76 e 77 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Poli Giovanni Battista avverso Irpef-Ilor 1978;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria e quello del ricorrente dott. Carlo Cenzi;

Udito il relatore avv. Sebastiano Gasparetto;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso in data 5 febbraio 1985 la ditta Poli Giovanni Battista corr. in Schiavon, adiva questa commissione avverso l'avviso di accertamento notificato in data 7 dicembre 1984 dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bassano del Grappa, con il quale:

a) era stata rettificata la dichiarazione unica dei redditi del 1979 per il 1978, nel senso che sono stati elevati gli imponibili da assoggettare all'Irpef e all'Ilor da L. 2.160.000 a L. 8.366.000 e rispettivamente, da L. 1.438.000 a L. 7.614.000, con conseguenti imposte di L. 1.103.000 e L. 926.000;

b) è stata contestata la violazione dell'art. 76, terzo comma, n. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in quanto era stata omessa la dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di una porzione di terreno ceduto con atto n. 63847 rep. in data 18 maggio 1978 a rogito notaio Rinaldi pari a mq 1.200 con conseguente sanzione ex art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pari a L. 2.206.000 per Irpef e L. 1.852.000 per Ilor, oltre interessi.

La ditta ricorrente, in via principale, eccepiva l'illegittimità costituzionale del citato art. 76, terzo ed ultimo comma, del d.P.R. n. 597/1973 sotto duplice profilo: in primo luogo, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere il legislatore ordinario, nell'escludere la possibilità di prova contraria circa le operazioni speculative previste, ecceduto dai limiti della delega contenuta nella legge 8 ottobre 1971, n. 825 (art. 2) e, di poi, in relazione agli artt. 3 e 53 della stessa Costituzione per avere il legislatore nello stabilire la concorrenza delle plusvalenze alla formazione del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui le relative operazioni si sono concluse, violato i principi della parità tributaria e della capacità contributiva.

In subordine la stessa ditta ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento opposto perché l'ufficio distrettuale delle imposte dirette:

a) ha applicato quale costo iniziale il valore definito ai fini dell'imposta di successione stravolgendo la determinazione del valore dell'eventuale plusvalenza per causa della comparizione, ai fini del suo calcolo, di parametri economicamente e fiscalmente non omogenei;

b) non ha computato nel calcolo della plusvalenza, l'indennità di buonuscita del conduttore, e le spese anticipate per l'impianto di depurazione, nonché il valore del terreno attrezzato a verde ceduto a titolo gratuito al comune.

All'odierna udienza comparivano il rappresentante dell'ufficio e la ditta ricorrente: il primo si riportava ai motivi addotti, mentre la seconda insisteva sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

Le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla ditta ricorrente non appaiono manifestamente infondate ed il ricorso non può essere deciso nel merito senza la decisione su di esse da parte della Corte costituzionale, attesa la sussistenza dei presupposti, non controversa tra le parti, circa la teorica applicabilità alla fattispecie delle norme denunciate. La pretesa fiscale, nel caso di specie, trae origine dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) che, dopo aver stabilito al primo comma che le plusvalenze, conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni medesime si sono concluse, dispone, al terzo comma, che si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, tre tipi di operazioni, tra cui, al n. 1, indica la lottizzazione e l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi.

Questa normativa che prevede una prescrizione *juris et de jure*, indubbiamente rappresenta nel nostro sistema tributario, l'eccezione al principio della cosiddetta distribuzione dell'onere della prova, secondo cui spetta all'Amministrazione finanziaria di fornire la prova della sussistenza della pretesa tributaria in merito ai fatti dedotti davanti al contribuente.

Ma oltre a ciò, vi è che il riportato art. 76 ha il suo fondamento nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale espressamente ha preveduto che «la disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi..... 5 - inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi dei beni non relativi alle imprese commerciali».

Ciò posto, appare di chiara evidenza che nella fattispecie la riportata legge n. 825/1971 non ha conferito al Governo alcuna delega legislativa per la determinazione e fissazione di presunzione assoluta in materia di sussistenza di intento speculativo; in tale situazione il Governo, entro i limiti programmatici anzidetti, avrebbe dovuto attenersi nella qualificazione della fattispecie imponibile alla determinazione del reddito derivante da operazioni speculative, ma mai, in assenza assoluta di delega, stabilirne anche la sussistenza in via presuntiva senza possibilità di prova contraria.

Conseguentemente, non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 76 più volte menzionato in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, sotto il profilo di eccesso di delega legislativa.

Ma, lo stesso art. 76 appare in evidente contrasto anche agli artt. 3 e 53 della Costituzione per il profilo che viene subito esposto; l'art. 76 stabilisce che le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui le operazioni si sono concluse, anche se, ovviamente e come accade in tema di lottizzazioni e di esecuzione di opere intese a rendere edificabili i terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, le plusvalenze, quali attività speculative, sono incrementi di ricchezza e di valore a formazione molto lenta, come nella fattispecie concreta.

Tale modo di tassazione viola i principi di parità tributaria e di capacità contributiva.

E che tali principi debbano essere rispettati non vi è dubbio, esistendo nell'ordinamento tributario ipotesi di corretta applicazione dei medesimi: ad esempio i disposti degli artt. 12 e 13 dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento all'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e agli artt. 76, 77, 3 e 53 della Costituzione, in quanto, in eccesso di delega, prevede una presunzione assoluta in ordine alla sussistenza dei redditi derivanti da operazioni speculative e, in quanto, in violazione dei principi di parità tributaria e di capacità contributiva, prevede l'inclusione delle plusvalenze nel reddito complessivo per il periodo di imposta in cui le relative operazioni si sono concluse;

Dispone la sospensione del presente procedimento tributario;

Ordina alla segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bassano del Grappa, addì 25 marzo 1986

(Seguono le firme)

87C0717

Ordinanza emessa l'11 marzo 1986 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale nei confronti di Cataneo Felice ed altri (Reg. ord. n. 350/1987).

Art. 261 del t.u.l.c.p., approvato con r.d. 3 marzo 1934, in relazione agli artt. 25 e 264 dello stesso t.u.l.c.p.: Imposte in genere - mancati introiti per i comuni - giudizio di responsabilità degli amministratori *pro-tempore* per la mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate - difetto di giurisdizione - esercizio discrezionale da parte dell'ente locale del potere di autorganizzazione - attuale esistenza di un'area di sostanziale esenzione da responsabilità dei dipendenti degli enti locali (artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale a carico di Cataneo Felice, Ciccóne Alfonso, Torelli Petrazzani Maria Lucia, Scesa Carolina, Bevere Antonio Maria, Bottalico Sebastiano;

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 206 EL del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 1986 il relatore cons. dott. Vito Minerva nonché il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Alvaro Pollice;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1985, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha citato i signori: Cataneo Felice, Ciccóne Alfonso, Torelli Petrazzani Maria Lucia, Scesa Carolina, Bevere Antonio Maria, Bottalico Sebastiano, a comparire dinanzi alla Corte dei conti, per sentirli condannare, in solido ed in proporzione alla rispettiva permanenza nella carica, quali amministratori del comune di Apricena (Foggia) al pagamento della complessiva somma di L. 1.803.202, oltre interessi e spese di giustizia per il mancato introito di imposta sulla pubblicità, addizionale, sopratasse e quota 60% del diritto accessorio per gli anni dal 1980 al 18 aprile 1983, erronea riscossione in meno dell'imposta, diritti e sanzioni pecuniarie di cui all'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Secondo l'atto introduttivo, la responsabilità del danno di cui sopra ricadrebbe sul sindaco e sugli amministratori in carica nel periodo della gestione presa in esame: la specie concreterebbe un caso di responsabilità rientrante nella previsione dell'art. 254 t.u.l.c.p./1934 (considerato peraltro esemplificativo dalla giurisprudenza), trattandosi appunto di mancata integrale riscossione di entrate.

I convenuti in data 19 febbraio 1986 hanno presentato una memoria difensiva in cui si eccepisce:

1) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti perchè sulla questione, dell'art. 264 del t.u.l.c.p. del 1934, dovrebbe decidere il giudice ordinario.

La pretesa si basa su una fattispecie risarcitoria imputabile a colpa degli amministratori e, quindi, non ai sensi dell'art. 254 del t.u.l.c.p. del 1934, ma secondo l'ipotesi prevista dall'art. 261 stesso t.u.

Si afferma nell'atto introduttivo, infatti, che gli amministratori sono venuti meno al dovere di vigilanza ed hanno commesso gravi irregolarità gestionali determinando non solo disservizio nel settore, ma anche danno all'erario.

La fonte della responsabilità è, dunque, individuata nella colpa grave degli amministratori, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 261 e 264 del t.u.l.c.p. del 1934 la cui previsione è stata riconosciuta costituzionalmente legittima (Corte costituzionale 11 luglio 1984, n. 189);

2) comunque, nel merito, non può essere attribuita alcuna responsabilità agli amministratori perchè, nella specie, si è in presenza dell'esercizio del potere di autorganizzazione, di natura essenzialmente discrezionale.

La responsabilità non può riscontrarsi a fronte del potere discrezionale, né può essere sindacata, nella fattispecie risarcitoria, la discrezionalità.

Non può, pertanto, affermarsi la responsabilità del deducante;

3) ancora nel merito, si rileva che il comune di Apricina, per carenza di personale, non ha potuto organizzare il servizio in maniera ottimale.

Infatti, all'unica dipendente Rendina Maria Grazia, applicato, agli amministratori erano costretti ad affidare non solo la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ma anche i seguenti servizi: archivio (di deposito e corrente), il protocollo e le dichiarazioni annuali dei redditi.

E la carenza di personale non è imputabile agli amministratori che con il piano di riorganizzazione, deliberato con atto consiliare n. 212 del 31 ottobre 1979, intendevano, assicurare efficienza alle strutture comunali.

Tale disegno è stato compromesso dalla commissione centrale per la finanza locale che, nell'approvare la nuova pianta organica, ammetteva ventisei posti di nuova istituzione anziché i trentanove deliberati.

La limitazione imposta dalla commissione ha costretto l'amministrazione a raggruppare i servizi e così è accaduto che alla Rendina sono stati attribuiti più compiti che, certo, non poteva svolgere con la necessaria diligenza e completezza.

Per i predetti motivi i convenuti richiedono:

- 1) che sia dichiarato il difetto di giurisdizione da parte del giudice adito;
- 2) la integrazione del contraddittorio con altri responsabili;
- 3) l'assoluzione nel merito dei convenuti perchè esenti da responsabilità.

DIRITTO

1. — In caso sottoposto all'esame di questo collegio non può che inquadrarsi nell'ambito della tipologia prevista dall'art. 254 del t.u.l.c.p. approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto che — come si rileva dall'atto introduttivo del giudizio e dagli altri documenti di causa (in particolare dalla relazione in data 23 giugno 1983 a firma dell'ispettore del Ministero delle finanze, dott. Fattore Vittorio) — il fatto contestato ai convenuti attiene alla applicazione ed alla riscossione di entrate e dunque ad una tipica ipotesi di responsabilità per fatti di gestione per la quale è pacifica la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori comunali.

2. — Dalla parte attrice si imputa ai convenuti amministratori del comune di Apricina di avere causato all'ente da essi amministrato un danno pari a L. 1.803.202, per avere trascurato la riscossione di imposte sulla pubblicità, addizionali, sopratutte e quota del 60% del diritto accessorio, diritti di pubbliche affissioni (con relativa addizionale) ed anche la erronea riscossione (in meno) dell'imposta, diritti e sanzioni pecuniarie di cui all'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Dai convenuti — a parte la questione di giurisdizione che risulta infondata per quanto argomentato sub 1) — nel merito si eccepisce la mancanza di colpa in quanto che il servizio era affidato alla dipendente Rendina Maria Grazia, cui competeivano anche i servizi di archivio, protocollo e le dichiarazioni annuali di redditi: ora — atteso che la pianta organica dell'ente incrementata giusta piano di riorganizzazione deliberato con del. n. 212 del 31 ottobre 1979 era stata approvata dalla commissione centrale locale in ventisei posti di nuova istituzione anziché i trentanove deliberati — alla Rendina — rileva la difesa dei convenuti — sono stati attribuiti più compiti che, certo, «non poteva svolgere con la necessaria diligenza e completezza». Di qui la richiesta di integrazione del «contraddittorio nei confronti degli altri responsabili».

3. — Così riassunte le posizioni delle parti nel processo, ritiene, invero, il collegio, che allo scopo di giungere all'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità il contraddittorio andrebbe integrato con la chiamata in giudizio della dipendente comunale: andrebbe anzi valutata la posizione dell'impiegata, anche alla luce della osservazione fatta in udienza dal pubblico ministero, secondo il quale — trattandosi di un piccolo comune e di adempimenti quali la verifica delle dichiarazioni di redditi che, se pure vengono effettuate, occupano solo un limitato periodo temporale — la dipendente ben poteva espletare le mansioni affidategli.

A ciò, tuttavia, osta l'art. 261 del citato t.u. che attribuisce al giudice ordinario e non alla Corte dei conti — ad eccezione delle responsabilità previste per i segretari comunali ed i ragionieri agli artt. 253 e 255 — la giurisdizione sugli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonché delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti.

Si pone, quindi, — ritiene il collegio — la necessità della verifica della compatibilità costituzionale dell'art. 261 su citato: visto in sé come singolare eccezione residuale al generale assetto ordinamentale alla giurisdizione della Corte dei conti sia in relazione particolare all'art. 254, per il quale — a differenza dei precedenti artt. 253 e 255 — non è prevista la possibilità che con la responsabilità degli amministratori possa concorrere quella dei dipendenti, ipotesi da considerarsi addirittura ricorrente per gli enti locali a maggiori dimensioni in cui agli amministratori non può sempre farsi carico delle disfunzioni degli uffici alla cui direzione sono preposti altri soggetti di estrazione burocratica (segretari comunali o provinciali, capi ripartizione ecc.).

4. — La questione di costituzionalità viene sollevata di ufficio ed è pacifica la sua rilevanza nel presente giudizio, poiché non è possibile emettere un giudizio affermativo o negativo di responsabilità dei convenuti amministratori senza valutare in contraddittorio quella — che può anche essere concorrente e perciò dar luogo a solidarietà nella eventuale condanna — del dipendente qui era connesso il compito delle operazioni di accertamento ed emissione dei titoli che dovevano dare luogo alla riscossione delle entrate in questione.

Sotto tale profilo, è opportuno ricordare come la normativa che va dall'art. 252 a 259 — concepita inizialmente a causa della natura amministrativa del consiglio di prefettura come fonte di responsabilità formale, in ordine alla quale cioè si riteneva sufficiente la verifica della mera violazione della norma per porre a carico degli amministratori per l'intero la somma contestata — ha subito da parte della giurisprudenza, in particolare, di questa Sezione un processo di rielaborazione interpretativa che — nel diritto vivente (sentenza della Corte costituzionale n. 72/1983) — ha ricondotto la responsabilità in esame, e quindi anche quella emergente dall'art. 254, alla normale responsabilità patrimoniale fondata sui requisiti del danno e dell'elemento psicologico, con estensione dell'applicabilità a questa fattispecie del potere riduttivo dell'addebito in relazione alla intensità della colpa. Ciò comporta come in molti casi, come nella fattispecie — pacifica essendo la ipotesi di danno — il giudizio sulla sussistenza, ed in che grado, della colpa nei convenuti amministratori non può prescindere dalla verifica dei comportamenti, con la possibilità di giungere financo ad una pronuncia di responsabilità solidale.

Per tale motivo la impossibilità di convenire in giudizio accanto agli amministratori nei casi previsti dall'art. 254 (come anche nei restanti artt. 252 e 260) i dipendenti comunali per effetto dell'art. 261 appare soluzione irrazionale ed incoerente, residuo storico non riconducibile ad un qualsivoglia criterio di ordine interpretativo o sistematico. La esistenza di tale preclusione normativa si pone in contrasto:

a) con l'art. 24, primo comma, della Costituzione in quanto viene a limitare il diritto di difesa degli amministratori che non possono invocare in giudizio dinanzi alla Corte, nei casi in cui è prevista la giurisdizione di questa, il fatto del dipendente è chiedere la integrazione del contraddittorio nell'ambito in unico processo accertativo della regolarità dei fatti di gestione.

Deve rilevarsi al riguardo che l'art. 82, secondo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (norma che deve intendersi avere valenza generale) pone il principio per il quale «quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che non dimostri di avere agito per ordine superiore».

Da ciò consegue che il giudice deve valutare la condotta tenuta da tutti i soggetti interessati all'evento dannoso, individuando un criterio di efficienza causale dei rispettivi comportamenti; e dunque il giudice non può arrivare alla piena cognizione delle singole responsabilità se non evocando in giudizio tutti i possibili responsabili;

b) con l'art. 97 della costituzione sia il riferimento al primo comma, in quanto la diversità del giudice competente a giudicare la responsabilità di soggetti (quali gli amministratori, cui spettano funzioni di indirizzo e di vigilanza ed i dipendenti chiamati a funzioni esecutive e di supporto tecnico) nell'ambito della stessa fattispecie illecita crea incongruenze e disfunzioni nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità da compromettere quell'interesse al buon andamento previsto dalla norma costituzionale alla cui tutela è tendenzialmente mirata la giurisdizione sia in riferimento al secondo comma, che mira a che le responsabilità nell'ambito della p.a. siano determinate in relazione alle sfere di competenza ed alle attribuzioni di ogni operatore;

c) con l'art. 103, secondo comma, della costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione «nelle materie di contabilità pubblica».

Il collegio non ignora che si è voluto attribuire alla anzidetta norma costituzionale carattere «tendenziale» di attribuzione di competenze; tuttavia, sembra che la norma stessa specie se raffrontata al primo comma, in cui si attribuisce la tutela degli interessi legittimi, — oltre che in particolari materie indicate dalla legge anche dei diritti soggettivi — agli organi di giustizia amministrativa, individua il giudice competente con criterio di competenza per materia: per cui quanto meno nella stessa materia, ossia nelle ipotesi tassativamente attribuite alla giurisdizione della Corte nell'art. 254 (ma anche nelle altre dal 252 al 260 del citato t.u.) non è lecito operare una diversificazione di competenze tra giudici diversi, dovendosi le singole responsabilità accertare nell'ambito di un unico processo di cognizione ed in esso fissarsi i limiti di somma cui ognuno sia chiamato a rispondere;

d) con l'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento riservata agli amministratori degli enti locali chiamati a rispondere davanti alla Corte dei conti per le fattispecie di cui all'art. 254 con notevoli diversità, non puramente procedurali, (quali il grado di colpa, anche lieve la prescrizione decennale, l'iniziativa commessa ad una parte pubblica, ossia al procuratore generale della Corte, la possibilità di riduzione della somma posta a carico ex art. 52, secondo comma, del citato r.d.) rispetto ai dipendenti locali (chiamati a rispondere solo per colpa grave e dolo, la prescrizione quinquennale, la iniziativa rimessa ex art. 264 alla amministrazione di appartenenza, la non applicazione del potere riduttivo) per i medesimi fatti illeciti.

5. — Sotto un profilo più generale, tuttavia, dovesse ulteriormente osservare che la norma di cui all'art. 261 rappresenta ormai un residuo storico, poiché non può ignorarsi che, con riferimento ai dipendenti pubblici, dopo l'entrata in vigore della costituzione, si è venuto a realizzare un processo di omogeneizzazione, iniziatosi con gli artt. 18 e 19 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per stratificazioni successive, della normativa concernente la responsabilità amministrativa e contabile di tali soggetti che ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti, oltre che riguardo ai dipendenti statali, anche in riferimento ai dipendenti degli enti pubblici (art. 8 della legge n. 70/1985), delle Università, delle regioni (art. 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335), delle unità sanitarie locali (art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e art. 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).

Non può neanche tacersi che la legge 29 marzo 1983, n. 93, che si indirizza anche agli enti locali, ha introdotto principi di omogeneizzazione nella disciplina del pubblico impiego, che sembrano toccare anche il tema della responsabilità tant'è che l'art. 27 di essa fa obbligo di denuncia di denuncia della corresponsione dei trattamenti economici illegittimi, al procuratore generale della Corte dei conti.

In particolare, l'irrazionalità della esclusione dei dipendenti risalta ancor più dal confronto con i dipendenti delle regioni (enti dotati di maggiore autonomia rispetto agli enti locali) chiamati a risarcire all'ente i danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni di servizio «secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato» e delle unità sanitarie locali, che rispondono anch'essi dinanzi a questo giudice; «secondo le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato» (art. 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).

Per tali motivi, la norma di cui all'art. 261 del citato t.u. nel suo complesso — poiché divenuta non coerente con il disegno organico perseguito dal legislatore costituzionale e da quello ordinario successivamente alla entrata in vigore della Costituzione — si pone in contrasto:

1) con l'art. 103, in quanto questa opera una attribuzione di competenza per materia che può trovare deroghe solo nell'ambito di scelte razionali (che nel caso non è dato di riscontrare) e motivate;

2) con l'art. 3, perché pone, per gli aspetti differenziali che si sono visti (in tema di termine prescrizionale dell'azione, grado di colpa, di iniziativa non rimessa ad una parte pubblica posta in posizione di neutralità ed imparzialità rispetto agli interessati in gioco), in una situazione di ingiustificato privilegio i soggetti di che trattasi rispetto ai dipendenti di enti pubblici aventi rilevanza similare (regioni, U.S.L. con stato giuridico assimilabile);

3) con l'art. 97, perché essendo l'iniziativa rimessa alla sola amministrazione da cui dipendono, ai sensi dell'art. 264 del t.u., (appare infatti assai problematica l'azionabilità dell'azione di risarcimento da parte della autorità di vigilanza individuata dalla norma nella giunta provinciale amministrativa, dovendosi considerare venuti meno i poteri a questa riservati dall'ordinamento del 1934, a seguito del passaggio alle regioni delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali) di fatto e cioè «nel diritto vivente» si è determinata una area di sostanziale esenzione la responsabilità dei dipendenti degli enti locali.

Ciò non può avere ripercussioni negative sulla esigenza di salvaguardia del buon andamento della amministrazione locale, principio che trova tutela nel ricordato art. 97 della Costituzione.

6. — In più tale situazione — di carenza di iniziativa che può prendere corpo anche in seguito alla esistenza di incompatibilità o posizioni conflittuali di interessi in capo al soggetto (amministratore, che potrebbe anche essere chiamato a rispondere in via solidale) in astratto legittimato dall'art. 264 ad iniziare il giudizio risarcitorio presso l'a.g.o. e di assoluta incertezza subentrata in merito alla individuazione dell'organo di controllo legittimato ex art. 264 all'accertamento dei danni ed alla individuazione delle persone che «appariscano responsabili» — non può, sulla base del diritto vivente, che portare ad un pregiudizio economico delle regioni dell'erario e dell'ente e della comunità in esso rappresentata: è dato, cioè, ravvisare, sotto il profilo attivo, un diverso profilo di violazione della norma di cui all'art. 24, nella parte che assicura a tutti la tutela in giudizio dei propri diritti; nel caso *de quo*, la mancata azionabilità da parte del procuratore generale della Corte dei conti dell'azione di risarcimento per i danni arrecati dai dipendenti degli enti locali comporta carenza di difesa dei diritti patrimoniali dell'ente.

In conclusione, le suddette considerazioni fanno ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale che la Sezione solleva di ufficio, dell'art. 261 del t.u.l.c.p. approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, sotto il duplice profilo:

a) in linea generale e tenuto conto del potere di iniziativa rimesso pressoché esclusivamente alla stessa amministrazione di appartenenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 264 dello stesso t.u., in quanto l'art. 261 determina nel diritto vivente — dopo il trasferimento delle funzioni di controllo alle regioni — una area di sostanziale esenzione da responsabilità amministrativa dei dipendenti degli enti locali, e, pertanto, il combinato disposto degli artt. 261 e 264 si appalesa in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

b) più in particolare, la norma di cui all'art. 261, in quanto attribuisce a giudice diverso da quello competente a giudicare delle responsabilità degli amministratori degli enti locali previste all'art. 254 la cognizione delle responsabilità dei dipendenti comunali e provinciali in riferimento alle stesse fattispecie di cui all'art. 254 citato risulta in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 261, anche in relazione agli artt. 254 e 264 del t.u.l.c.p. approvato con r.d. 3 marzo 1934, nel limite di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 primo comma, 97, primo e secondo comma e 103 secondo comma, della Costituzione;

Ordina che, a cura della stessa segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti private ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1986.

Il presidente f.f.: MORETTI

Ordinanza emessa l'8 giugno 1987 dal tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Ripani Giorgio (Reg. ord. n. 351/1987).

Artt. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento di beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale - insussistenza, nella delega legislativa, dei necessari principi e criteri direttivi (artt. 23, 25, 76 e 77 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, nel dibattimento dell'8 giugno 1987, la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

1) Ripani Giorgio, nato a Monte Urano il 18 febbraio 1939, ed ivi residente;

2) Ripani Sergio, nato a Monte Urano il 9 marzo 1941, ed ivi residente, imputati del reato di cui agli artt. 81 del c.p., 7, settimo comma, del d.P.R. n. 627/78 e 4, n. 1 del d-l 10 luglio 1982, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, perché, con più azioni esecutive d'un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, alteravano o utilizzavano n. 63 bolle d'accompagnamento per beni viaggianti negli anni 1980-81-82-83-84, con notevole riduzione del numero del quantitativo di merce rispetto a quello reale. Acc. in Ascoli Piceno li 5 novembre 1985.

Esaminati gli atti ed acquisito il parere del p.m. il quale — in ordine all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa — ha concluso per il rigetto deducendo la manifesta infondatezza, premette in

FATTO E DIRITTO

Con rapp. giudiziario 7 novembre 1985, il dirigente l'ufficio I.V.A. di Ascoli Piceno riferiva che Ripani Giorgio e Sergio, il primo quale socio ed il secondo quale rappresentante della Ditta «Calzaturificio Nord» con sede in Monteurano, avevano emesso bolle d'accompagnamento di beni viaggianti, sulle quali era stata alterata l'indicazione delle quantità delle merci trasportate. Procedeva il p.m. con il rito sommario e, a conclusione della sua istruttoria, richiedeva questo tribunale della citazione degli anzidetti al giudizio, sotto la imputazione avanti rubricata. Compaiono gli imputati nel dibattimento odierno. La difesa solleva eccezione di legittimità costituzionale, nei sensi di cui appresso.

OSSERVA

All'assertiva di non manifesta infondatezza, la difesa perviene attraverso serrate sequenze argomentative, appuntando l'eccezione d'illegittimità costituzionale contro l'art. 7 del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per violazione dell'art. 7 della legge di delega 10 maggio 1976, n. 249, al rilievo che la delega in discorso non comprende il potere di emanare sanzioni penali per violazioni relative a bolle d'accompagnamento; né potevano le norme disciplinanti il nuovo istituto della bolla d'accompagnamento costituire «disposizioni integrative e correttive» a sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dal momento che la delega, in esso art. 17 contenuta, non poteva essere utilizzata a tal fine. E ciò a raffronto degli artt. 77, 76, 25 e 23 della Costituzione.

Alla sensibilità di altri organi giudicanti, investiti di questioni analoghe, non sono sfuggiti i profili di costituzionalità surrichiamati se è vero che il g.i. di Vicenza, con sua ordinanza 20 gennaio 1987 (in Corr. tribut. n. 15 del 1987, pag. 989 segg.) e il tribunale di Fermo, con sua ordinanza 23 aprile 1987 (inequità) hanno sollevato, in buona sostanza, le stesse questioni di costituzionalità.

Della cui non infondatezza, il segno si rattrova nelle convergenti, e significativamente puntualizzatrici, sequenze argomentative:

a) l'art. 7 della legge n. 249/1976 non delega il Governo a stabilire sanzioni penali, bensì unicamente sanzioni amministrative;

b) non può ritenersi che la delega in tema di sanzioni penali trovi la sua *humus* nella legge n. 825/1971 in virtù del richiamo — contenuto nell'art. 7 della legge n. 249/1976 — ai decreti previsti nel secondo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e ai principi e criteri direttivi posti nella stessa legge.

E ciò al rilievo — di ovvietà estrema — che essi principi e criteri non potevano che riferirsi ad istituti già esistenti, oppure emanandi in base alla stessa delega; e non già ad istituti non ancora presenti nell'ordinamento giuridico, quale, appunto, quello relativo all'obbligo d'emissione e utilizzazione dei documenti di trasporto di merci viaggianti ai fini del controllo fiscale I.V.A.

Se non fosse così, del resto, si incapperebbe nella contraddizione che qui si sottolinea: da un lato, il legislatore ha ritenuto, nel 1976, necessaria una legge delega per introdurre un nuovo obbligo di natura tributaria; e, dall'altro, avrebbe consentito al Governo di sanzionare penalmente l'obbligo medesimo in base ad una delega conferita nel 1971: una delega, cioè, conferita quando esso obbligo non esisteva. Del tutto incongruo sarebbe lasciarsi sfuggire la inaccettabilità di un procedimento logico che, per salvare la norma sospetta di incostituzionalità, si adagi sulla surrichiamata contraddizione.

Non può, quindi, negarsi forza persuasiva alla conclusione cui perviene la difesa allorché, additando il profilo di costituzionalità anzidetto, deduce eccesso di potere legislativo, ovvero esorbitanza dalla delega. Ed appare indispensabile che sulla sollevata questione, peraltro rilevante in questo processo, si pronunci la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza

Ordina la sospensione del giudizio in corso e — con riferimento all'asserito contrasto fra gli artt. 7 del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 87, [recte: n. 627], 7 della legge 10 maggio 1976, n. 429, [recte: n. 249], in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, da un canto e, dall'altro, gli artt. 76, 77, 25 e 23 della Costituzione — dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ascoli Piceno, addì 8 giugno 1987

Il presidente: FLORIDIA

87C0719

Ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto dalla ditta Serpetta Clara ed altri (Reg. ord. n. 352/1987).

Art. 9, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Imposta di successione - beni trasferiti negli ultimi sei mesi di vita del *de cuius* - inclusione nell'attivo ereditario - prevista detraibilità delle somme impiegate successivamente al trasferimento del bene per l'estinzione di passività - esclusione della detraibilità nel caso in cui la stessa somma sia impiegata, per gli stessi fini, antecedentemente al trasferimento, anche quando questo è possibile solo previa estinzione del debito di cui il bene è gravato (artt. 3 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla ditta Serpetta Clara e Santarelli Giorgio e Sergio avverso avviso di liquidazione dell'ufficio del registro di Macerata;

Letti gli atti;

Sentito l'ufficio, assenti i contribuenti formalmente invitati;

Udito il relatore dott. Aldo Canovari;

RITENUTO IN FATTO

Con denuncia n. 21/433 venivano dichiarati beni in successione per decesso di Santarelli Mario, avvenuto l'8 ottobre 1981 e liquidata la relativa imposta principale.

Il 13 novembre 1985 l'ufficio notificava avviso di liquidazione per recupero d'imposta, irrogando pena pecuniaria in misura ridotta ex art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 637/1972, in relazione ad immobile trasferito onerosamente a terzi negli ultimi sei mesi di vita del defunto.

Il 12 aprile 1985 l'erede Santarelli Clara ricorreva avverso predetto avviso.

Il 26 ottobre 1985 conseguentemente l'ufficio notificava altro avviso di liquidazione adeguando la pena pecuniaria nella misura intera.

Il 23 dicembre 1985 Santarelli Clara ricorreva contro quest'ultimo avviso (su cui questa commissione è chiamata a pronunciarsi), rinnovando integralmente le medesime argomentazioni del primo ricorso (che veniva allegato in copia), ricorso poi respinto da questa medesima commissione di primo grado in data 22 gennaio 1986, e attualmente pendente presso la commissione di secondo grado.

Il ricorrente sottolineava fra l'altro le seguenti circostanze:

il *de cuius* era proprietario di un immobile (gravato da privilegio del M.C.R.M.) la cui vendita — in forza del capitolato — era consentita solo previo saldo del residuo debito;

per il mutuatario insomma, in casi del genere, ove non disponga previamente del denaro necessario, è impossibile vendere e «successivamente» pagare;

il *de cuius* — volendo disfarsi del bene e saldare col ricavato il mutuo, stipulato un compromesso di vendita: fa saldare il debito dal compratore, ottenendo così dall'ente mutuante il nulla osta alla vendita. Quindi stipula l'atto pubblico di trasferimento;

l'art. 9 terzo comma, lett. c), del d.P.R. n. 637/1972 mentre consente la detrazione di somme impiegate successivamente al trasferimento di beni, per l'estinzione di passività, non prevede detraibilità di tali somme per i casi in cui il trasferimento del bene è possibile solo previa estinzione del debito di cui il bene è gravato e proprio per il saldo del quale il bene viene posto in vendita;

tale norma — eccettiva il ricorrente nella prima impugnativa, e ribadisce nella presente — sarebbe perciò in contrasto col dettato costituzionale, imponendo a presupposti di capacità contributiva analoghi nella sostanza, trattamenti di prelievo diversi.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione — risolta con rigetto in relazione al primo ricorso — si ripresenta con riferimento all'impugnativa del secondo avviso di liquidazione per l'applicazione della pena pecuniaria intera, e rileva pertanto ai fini della presente decisione.

Ove infatti si ritenesse inesistente l'obbligazione originaria (per incostituzionalità della norma su cui la pretesa tributaria è fondata), a fortiori non dovuta sarebbe l'integrazione all'intero della pena pecuniaria.

Al riguardo va preliminarmente osservato che: il primo comma dell'art. 9 in argomento si pone come eccezionale deroga al principio ovvio e generale secondo il quale elementi costitutivi dell'attivo ereditario siano i beni effettivamente appartenenti al *de cuius* al momento della apertura della successione.

La legge quindi, al fine di neutralizzare espedienti elusivi dell'imposta, ha statuito, attraverso questa norma, presunzione assoluta di appartenenza, che non ammette prova contraria.

Presunzione di appartenenza, corollario di una implicita presunzione assoluta di simulazione di negozio giuridico, la quale già di per sé, (per la sua formulazione apodittica, per la sua portata brutale) può prestare il fianco a serie censure.

Ora questa «violenza» alla realtà formale e sostanziale dei presupposti generatori di obbligazione tributaria, la quale opera una sostituzione fra capacità contributiva apparente e reale e capacità contribuita presunta, trova però un necessario temperamento per alcune ipotesi particolari nelle quali la creazione d'imperio della base imponibile si rivelerebbe intollerabilmente iniqua.

Uno di questi è il caso in argomento.

Dal valore dei beni dunque, deve essere detratto l'ammontare delle somme impiegate successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passività.

L'obiettivo della norma dunque, è quello di ricostituire la composizione dell'asse, tenendo conto di trasferimenti i quali — se pur avvenuti nei sei mesi — appaiono palesemente contrassegnati da connotati che non legittimano il sospetto, da cui scaturisce la presunzione assoluta di cui al primo comma dell'art. 9.

Orbene, se questo è l'obiettivo e lo spirito del secondo comma dell'art. 9 (nel caso particolare quello di consentire la detrazione di somme impiegate per estinguere passività certe), la limitazione sequenziale imposta con l'avverbio «successivamente», costituisce una limitazione incongrua.

Limitazione di sequenza cronologica cui non corrisponde una ragione limitativa di ordine logico.

Il fatto della proprietà dell'estinzione di passività rispetto alla alienazione del bene è un mero accidente che non incide sulla sostanza economica, logica e giuridica della fattispecie, e come tale non dovrebbe condurre a disparità di trattamento tributario.

Per questi motivi la lett. c), secondo comma, dell'art. 9, nella parte in cui limita la *derogato in derogam* alla circostanza che l'impiego debba avvenire successivamente al trasferimento, appare violare il precetto degli artt. 3 e 53 della Costituzione, riservando diverso carico tributario a capacità contributive analoghe.

Pertanto, visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 9, terzo comma, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nel senso di cui in motivazione;

Ordina pertanto la remissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, all'ufficio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Macerata, addì 15 aprile 1987

(Seguono le firme)

87C0720

Ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal pretore di Sondrio nel procedimento penale a carico di Moschini Mauro (Registro ord. n. 353/1987).

Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3, primo comma; Cost.).

IL PRETORE

Esaminati gli atti relativi al procedimento penale a carico di Moschini Mauro imputato del reato di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere detenuto nella propria abitazione un'arma giocattolo priva di tappo rosso, come da accertamento del 13 febbraio 1987, in Sondrio; ha emesso la seguente ordinanza.

Nella casa di abitazione del privato (non fabbricante) Moschini Mauro è stata trovata, dopo indagini condotte dalla polizia di Stato (rapporto 26 marzo 1987 della Questura di Sondrio), una pistola-giocattolo, in lega leggera e plastica, priva di tappo rosso. Pervenuto il rapporto a questa pretura, lo scrivente non ha ritenuto di dover promuovere azione penale perché convinto della inesistenza, nel caso in esame (nel caso, cioè, di semplice detenzione nella propria abitazione di un giocattolo a forma di pistola, anche se privo di tappo rosso), degli estremi del reato di cui all'art. 5 della legge n. 110/1975: di conseguenza, ha provveduto ad archiviazione con decreto 7 marzo 1987.

Diversamente opinando, il procuratore della Repubblica di Sondrio ha chiesto si procedesse (ultimo comma, art. 74 del c.p.p.).

Lo scrivente è convinto:

a) che il precetto e la sanzione di cui al predetto art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110/1975 si possano dire rivolti anche al privato non fabbricante solo nel caso di porto e, comunque, di uso del giocattolo (l'arma, priva di tappo rosso e cioè del contrassegno della sua inoffensività, potrebbe, in tali casi, essere adoperata in funzione intimidatrice) ovvero anche della mera detenzione in casa ma limitatamente al possesso di oggetti a forma di arma fabbricati con tecnica e materiali tali da consentirne la trasformazione in veri e propri strumenti letali, utilizzabili — cioè — per l'offesa alla persona: ed è per tali motivi e tenendo conto di una tale interpretazione che, ricorrendo nel fatto accertato gli estremi sopra illustrati, ha provveduto alla archiviazione;

b) ma il pretore scrivente è convinto altresì che, in ogni caso, ammessa, cioè, la soluzione più rigorosa (che pare, del resto, acquisita da predominante giurisprudenza), avuto riguardo al disposto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione, non possa e non debba ignorarsi l'eccesso, lo squilibrio e la discrepanza rispetto alla parità di trattamento ed a ragionevolezza commessi dal legislatore nel parificare, ai fini di punizione e della misura stessa della sanzione, da un lato le cui diverse ipotesi criminose tratteggiate nel citato art. 5 (detenzione di arma modificabile ed utilizzabile in senso offensivo, posta sullo stesso piano e rilevanza della detenzione di arma, fabbricata con materiale

inconsistente, ma priva di tappo rosso); nell'irrogare, per altro verso, pena (reclusione da uno a tre anni, multa da L. 200.000 a 2.000.000) superiore, nel minimo, a quella prevista per i detentori di armi comuni da sparo e/o addirittura e comunque superiore in toto quando si consideri la possibilità accordata al giudice, nei casi di lieve entità di illegale detenzione di armi comuni da sparo, di concedere la diminuzione — riduzione fino a due terzi della pena edittale — di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Lo scrivente rileva, in argomento, che una tale scelta appare ed è irragionevole e non può rispondere a nessun condivisibile criterio di sana politica legislativa: è da definire assurdamente rigida ed ingiustificabile, anche quando la si voglia inserire nel contesto della cosiddetta « legislazione dell'emergenza ». Si rifletta al caso, tutt'altro che improbabile, di un giocattolo a forma di pistola che venga privato del tappo rosso durante i giochi di un bambino ovvero al caso della riproduzione-giocattolo di strumenti di morte in e di proporzioni strane ed inconsuete (cannoni, mitragliatrici, carri armati con cannoni brandeggianti: privi di tappo rosso) e saranno chiari gli eccessi, i guasti, le anomalie cui legislazioni affrettate, per quanto intese a scopi di difesa della sovversione, possono condurre se non sorrette, almeno quanto alle previsioni punitive, da ragionevolezza, da rispetto di equilibrati rapporti e da interpretazione confacente.

Deve, perciò, nel rigore della prevalente soluzione ermeneutica, sollevarsi (d'ufficio, da questo pretore, come è stata sollevata da altri giudici di merito) questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nelle parti, cioè, relative alla disciplina delle armi giocattolo, per la confusione ed irragionevolezza della prevista sanzione rispetto alle pene comminate per ipotesi ben più gravi di reato (con sottaciuta la genericità della formulazione del precetto) e, quindi, per contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 3 della Carta costituzionale, ritenendosi detta questione non manifestamente infondata ed, inoltre, rilevante per la decisione del caso concreto, a causa della assurda gravità delle pene edittali attualmente irrogabili.

P. Q. M.

Visti gli artt. di rubrica, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione al primo comma dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio a carico di Moschini Mauro e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata all'imputato ed al p.m. (procuratore della Repubblica di Sondrio), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga altresì comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Sondrio, addì 9 aprile 1987

(Seguono le firme)

87C0721

Ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tanzi Leonardo contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Reg. ord. n. 354/1987).

Art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostit. dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185: Impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - liquidazione - mancato computo dell'indennità integrativa speciale (artt. 3, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 2021/1986, proposto dal dott. Leonardo Tanzi, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Girone, col quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso la signora Di Fermo Giovanna, in via R. Giovagnoli, 24, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto occorra, il Consiglio di Stato, nelle persone dei loro rappresentanti legali *pro-tempore*, ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio, per ottenere:

1) « la riforma della liquidazione del trattamento stipendiale corrispondente alla qualifica di presidente di sezione, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1985 al registro Presidenza n. 5, fol. 303, con i conseguenti riflessi sulla liquidazione della pensione definitiva spettantegli in base all'ultimo stipendio, e sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita »;

2) la corresponsione integrale dei «benefici concessi dalla legge n. 425/1984, con decorrenza dal 1° gennaio 1983 al 27 settembre 1984 (data di suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età) per l'indennità di funzione di cui alla legge n. 27/1981; e con decorrenza dal 1° luglio 1983 al 27 settembre 1984, per i miglioramenti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425/1984»;

3) «la riforma del provvedimento n. 20389 del 24 ottobre 1984, col quale la direzione generale dell'E.N.P.A.S. ha provveduto alla liquidazione della indennità di buonuscita, omettendo però dal calcolo il computo dell'indennità integrativa speciale»;

4) il «conseguimento delle somme dovute in accoglimento delle domande che procedono, con condanna delle Amministrazioni indicate in epigrafe, per la parte di propria competenza, alla rivalutazione dei crediti maturati e maturandi e alla corresponsione degli interessi legali dalla data di loro maturazione»;

Considerato, per quanto concernente il *petitum* specificato *sub* 3), cui si riferisce esclusivamente la presente ordinanza, che la non computabilità dell'I.I.S. (Indennità integrativa speciale) ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è, allo stato, sancita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, istitutiva di tale I.I.S. per il personale statale, la quale, all'art. 1, terzo comma, lett. *b*), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, dichiara la ripetuta I.I.S. «non..... computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e della indennità di licenziamento»;

Considerato che tale prescrizione limitativa, alla luce della successiva normativa, risulta, ormai, anacronistica, viste, in particolare, la legge 3 giugno 1975, n. 160, che all'art. 22, ha assoggettato l'I.I.S. ai contributi assistenziali e previdenziali, la legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha modificato incisivamente la struttura dell'I.I.S., prevedendone la computabilità su tutte le mensilità retributive, ivi compresa la tredicesima, e, soprattutto collegandone l'entità a dei precisi parametri, idonei a garantire il valore reale delle retribuzioni, come già avveniva per l'indennità di contingenza del settore privato, e la legge 9 ottobre 1971, n. 825, istitutiva dell'Irpef, nonché la successiva normativa in materia tributaria, che ha assoggettato la I.I.S. a prelievo fiscale, quale reddito delle persone fisiche, sottostante ai prescritti canoni di progressione, con la conseguenza che tale I.I.S. viene fiscalmente colpita in misura diversa, a seconda del reddito complessivo del soggetto, al pari di qualsiasi altra retribuzione;

Considerato che l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle amministrazioni statali, da erogarsi a carico dell'E.N.P.A.S., inizialmente introdotta nell'ordinamento giuridico quale misura previdenziale, ha, progressivamente, perduta tale sua caratteristica fondamentale, acquisendo, sempre più, connotati retributivi, in particolare, in virtù del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e della legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo cui un solo anno d'iscrizione al fondo E.N.P.A.S. è sufficiente per il conseguimento dell'indennità di buonuscita, nel mentre la non acquisizione del diritto alla pensione non pregiudica più il conseguimento della stessa indennità, oltre ad essere stata accordata (il che è, particolarmente, sintomatico) la possibilità di ricongiungere presso l'E.N.P.A.S. i periodi di servizio utile a pensione maturati presso altre gestioni;

Considerato, in dipendenza di quanto esposto, da una parte, che l'I.I.S. costituisce un elemento fisso della retribuzione stipendiale, al pari di tutte le altre voci retributive a carattere permanente, dalle quali si distingue, unicamente, quale meccanismo diretto ad assicurare l'automatico periodico adeguamento della retribuzione del lavoratore all'andamento obiettivo del costo della vita, onde garantire un'entità retributiva reale e non nominalistica, e, d'altra parte, che il carattere previdenziale dell'indennità di buonuscita a carico dell'E.N.P.A.S. ha progressivamente perduto le iniziali caratteristiche previdenziali, colorandosi sempre più di connotati retributivi;

Considerato che i trattamenti di fine rapporto lavorativo, anche se originariamente introdotti e disciplinati a seconda dei rispettivi settori d'operatività, o a carattere retributivo differito (a carico del datore di lavoro) o a carattere previdenziale (attraverso la costituzione di fondi alimentati da contribuzioni degli iscritti e del datore di lavoro e, eventualmente, da altri proventi), al di là delle distinzioni concettuali, rispondono, nella sostanza, all'unica finalità funzionale d'assicurare al lavoratore che lascia il servizio una determinata disponibilità economica, commisurata agli anni di servizio prestato, idonea a garantire le necessità connesse all'evento della cessazione dell'attività lavorativa;

Considerato che è principio generale dell'ordinamento giuridico italiano correlare il diritto ai benefici previdenziali ai contributi a tal fine versati, commisurando l'entità di tali benefici alle varie voci per le quali i versamenti contributivi sono stati effettuati;

Considerato che l'indennità di fine rapporto prevista per settori diversi dall'impiego statale, pur se originariamente disciplinata quale istituto previdenziale, ha gradatamente acquisito natura retributiva, al pari che nel settore privato,

come nel caso dei dipendenti dagli enti locali, che, in virtù della legge 7 luglio 1980, n. 299, che ha assoggettato l'I.I.S. a contribuzione previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 1974, hanno ottenuto, sia pure con le limitazioni di cui alla legge 31 marzo 1977, n. 91 la computabilità dell'I.I.S. nell'indennità premio di fine servizio (corrispondente all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. spettante ai dipendenti dalle amministrazioni statali) per tutti i collocamenti in quiescenza avvenuti dopo il 31 dicembre 1973;

Considerato che sempre per i dipendenti dagli Enti locali la Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 13 novembre 1986, ha riconosciuto il diritto ad aver calcolata nella indennità premio di fine servizio l'I.I.S. per intero, così come era stato concesso ai lavoratori privati, con la legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente alla scala mobile (corrispondente all'I.I.S. dei pubblici dipendenti);

Ritenuto che, per le esposte considerazioni, l'art. 1, terza comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, implicando una disparità di trattamento, sia nei confronti dei lavoratori privati che di altri lavoratori del settore pubblico, quali quelli dipendenti dagli enti locali, con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, comportando una consistente decurtazione del trattamento economico di fine servizio, rispetto al trattamento retributivo percepito in attività di servizio, che dovrebbe rappresentare il necessario termine di riferimento quantitativo, con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, risultando lesivo del diritto del lavoratore ad aver assicurati mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di vecchiaia, nonché con l'art. 97 della Costituzione, risolvendosi in una violazione dei principi d'imparzialità, efficienza e buon andamento, cui debbono conformarsi le Pubbliche Amministrazioni, anche in sede d'erogazione ai dipendenti delle spettanze loro dovute per il lavoro prestato;

Considerato, pertanto, che il dubbio di illegittimità costituzionale del menzionato art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., non appare manifestamente infondato con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, e che la risoluzione della questione è, senz'altro, rilevante, ai fini della decisione della controversia in oggetto, in quanto dal riconoscimento dell'illegittimità costituzionale di tale norma dipende il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente col suo terzo *petitum* e, in particolare, il riconoscimento del di lui diritto ad aver computata l'I.I.S. agli effetti dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del processo nella parte concernente il terzo petitum avanzato col ricorso e la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, per la decisione della questione di cui alle premesse;

Ordina altresì, che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 17 dicembre 1986

(Seguono le firme)

87C0722

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 1987) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Marzocchi Vittorio (Reg. ord. n. 355/1987).

Artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Legge penale - modifiche al sistema penale - sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - loro mancata applicazione ai reati di competenza dei tribunali militari per fatti commessi da militari maggiorenni (art. 3 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Marzocchi Vittorio, nato a Bologna il 22 dicembre 1964, avverso la sentenza 29 novembre 1985 della corte militare di appello, sezione di Verona;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Sibilia;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Perazzoli che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il militare Marzocchi Vittorio veniva tratto a giudizio davanti al tribunale militare di Padova per rispondere del reato di furto militare aggravato di medicinali (art. 230 del c.p.m.p.) commesso il 10 dicembre 1984.

Con sentenza 13 giugno 1985 il predetto Marzocchi era dichiarato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente alla sottrazione di due scatole di «Tavor» e di una confezione di «Roipno» e con la concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62/bis del c.p., 62, n. 4, del c.p. e 48, ultimo comma, del c.p.m.p., ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, era condannato alla pena di un mese di reclusione militare, sostituita con due mesi di libertà controllata.

Proponeva appello il p.m., il quale si doleva della disposta applicazione ad un reato militare del regime sanzionario sostitutivo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Con sentenza 29 novembre 1985 la corte militare di appello, sezione di Verona, in accoglimento del gravame del p.m., escludeva la statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, confermando nel resto.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta inapplicabilità della pena sostitutiva ad un reato militare; ha eccepito inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non consente tale applicabilità nei reati militari, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Osserva la Corte che è infondata la prima doglianza, ove si consideri che la legge n. 689/1981 non è strutturata in modo da lasciare spazio all'applicazione di sanzioni sostitutive anche in relazione ai reati militari.

Appare invece accoglibile l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 54 della legge citata, nella parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati militari, e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione essendo evidente che non può essere configurata alcuna differenza tra ipotesi di reati che per la quantità della pena inflitta si appaiano invece del tutto omogenee.

Né la disparità di trattamento fra imputati di reati militari e imputati di reati comuni potrebbe trovare la sua giustificazione nel criterio di specialità dei reati militari. Invero, l'unicità della giurisdizione dovrebbe comportare che fatti egualmente offensivi subiscano eguale trattamento sanzionatorio, sicché non dovrebbe essere concepibile alcuna discriminazione tra reati comuni di competenza del pretore (per i quali vale la normativa delle sanzioni sostitutive) e reati militari, per i quali, anche se compresi nei limiti della competenza pretorile, non vale la suddetta normativa.

Pertanto, conformemente a quanto già rilevato da questa Corte (sez. prima, ord. 10 marzo 1986, ric. p.m. mil. in c. Malchionna) deve ritenersi non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, di cui non può essere revocata in dubbio la rilevanza nel presente procedimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consentono l'applicazione di sanzioni sostitutive con riferimento ai reati militari;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per le notificazioni prescritte ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Roma, addì 29 ottobre 1986

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 1987) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Asaro Pasquale (Reg. ord. n. 356/1987).

Art. 529, primo comma, del codice di procedura penale: Procedimento penale - ricorso per cassazione - incarico al difensore per la sottoscrizione dei motivi di ricorso successivamente alla dichiarazione d'impugnazione - obbligo di conferire tale incarico con atto ricevuto o autenticato da notaio (artt. 3 e 24 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Asaro Pasquale nato il 20 maggio 1958 a Mazara del Vallo, latitante, avverso la sentenza in data 20 gennaio 1984 della corte di appello di Palermo;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. P. V. Molinari;

Udito il pubblico ministero in persona dell'avvocato generale dott. Gaetano Monteleone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 aprile 1983 il tribunale di Marsala condannò Pietro Roccafortita e Pasquale Asaro alle pene ritenute eque siccome colpevoli entrambi di concorso in furto pluriaggravato di un complesso stereofonico (capo A) e di tentata estorsione (capo B), nonché il solo Asaro siccome colpevole, con circostanze attenuanti generiche, anche del delitto previsto dall'art. 71, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per avere venduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 81 del c.p.), diversi quantitativi di eroina al Roccafortita, il tutto accertato in Mazara del Vallo nel novembre 1982.

Su impugnazione degli imputati, la corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 gennaio 1984, dichiarò, inammissibile l'appello proposto dal Roccafortita per mancata presentazione dei relativi motivi; assolse l'Asaro dal furto e dalla tentata estorsione per non avere commesso i fatti; rettificò la sentenza del primo giudice nel senso che era stata ritenuta, senza apportare la modificazione nel dispositivo, la colpevolezza dell'Asaro per il delitto previsto dall'art. 72, primo comma, della legge n. 685/1975, avendo in effetti il tribunale riconosciuto che i quantitativi di eroina venduti erano modici; confermò, tuttavia, la pena inflitta all'Asaro nella misura di un anno e mesi dieci di reclusione e lire un milione di multa; revocò l'ordine di cattura emesso nei confronti dell'Asaro, che era rimasto latitante.

Tempestivamente ha proposto ricorso per cassazione il solo difensore dell'Asaro (avv. Nicolò Scuderi) con dichiarazione generica del 21 gennaio 1984 (fol. 31), mentre l'imputato personalmente non ha proposto alcuna impugnazione (estratto contumaciale ritualmente notificato il 28 febbraio 1984, fol. 23 e 24). Lo stesso imputato ha, però, con lettera raccomandata del 17 febbraio 1984 (fol. 34) nominato suo difensore, per la presentazione dei motivi di ricorso, anche l'avv. Filippo Tilotta, ma la sottoscrizione della lettera è priva di qualsiasi autenticazione.

Notificati ritualmente gli avvisi di deposito della sentenza (all'imputato personalmente il 28 febbraio 1984, fol. 32; al difensore l'8 febbraio 1984, fol. 33), i motivi di ricorso, sottoscritti dal solo avv. Tilotta, sono stati presentati il 28 febbraio 1984 (fol. 36 e 37).

Con detti motivi il difensore denuncia vizi di motivazione:

- a) sulla mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
- b) sulla denegata riduzione della pena per effetto delle assoluzioni dai reati di furto e di tentata estorsione;
- c) sulla denegata sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 529, primo comma, del c.p.p., dispone, tra l'altro, che al difensore, qualora non abbia assistito, come nella specie, l'imputato nell'ultimo giudizio, l'incarico di sottoscrivere i motivi di ricorso per cassazione deve essere dato con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere al quale venne fatta la dichiarazione o ricevuto o autenticato da notaio.

Nella specie l'incarico è stato dato successivamente alla dichiarazione di ricorso con lettera raccomandata la cui sottoscrizione è priva di qualsiasi autenticazione, quindi senza l'osservanza di quanto prescritto, sotto pena d'inammissibilità, dall'art. 529 del c.p.p.

Pertanto il ricorso sarebbe inammissibile in base alla citata disposizione, della cui legittimità costituzionale, per la parte in cui prescrive che, nel caso come quello in esame, l'incarico deve essere conferito con atto ricevuto o autenticato da notaio, questa Corte Suprema ha, però, dubitato, sollevando in altro giudizio la relativa questione (sez. prima, 2 dicembre 1985, Bonanno, in *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 40 del 13 agosto 1986).

La rilevanza, nella specie, della questione è del tutto evidente, in quanto — a parte la manifesta infondatezza del motivo *sub a*), non essendo state contestate circostanze aggravanti in ordine al reato per il quale è stata pronunciata condanna (vendita continuata di modiche quantità di eroina) — i motivi di ricorso *sub b*) e *sub c*) possono essere esaminati nel merito soltanto se venga espunta dall'ordinamento la norma nella parte che qui interessa.

Ciò posto, la questione non è manifestamente infondata.

In via generale l'art. 134 del c.p.p. consente la nomina del difensore, da parte dell'imputato, anche con lettera raccomandata, senza altre formalità, diretta alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente; invece nel caso particolare del ricorso per cassazione, è soltanto con riferimento alla sottoscrizione dei motivi di ricorso, il primo comma dell'art. 529 del c.p.p. richiede un atto «ricevuto o autenticato da notaio», qualora la nomina sia successiva alla dichiarazione di ricorso e l'imputato — parimenti a quanto previsto in via generale — non possa o non voglia recarsi di persona presso l'ufficio del cancelliere ove venne fatta la dichiarazione d'impugnazione.

Ora, se è giustificata la scelta vincolata del difensore tra gli avvocati iscritti all'albo speciale della corte di cassazione, come pure prescrive il comma primo dell'art. 529 del c.p.p., in quanto è richiesto un maggiore tecnicismo nel giudizio di legittimità, sicché il vincolo si risolve, in effetti, in una maggiore tutela dell'imputato, invece del tutto immotivato ed ingiustificato, rimanendo al di fuori della *ratio legis*, è l'ulteriore vincolo sopra precisato concernente la modalità della nomina.

Né la giustificazione può essere desunta dalla particolare qualità del difensore, dato che tale qualità non ha alcun riflesso sulla modalità della nomina come quest'ultima non ne ha sulla prima, essendo i due vincoli autonomi e tra di loro senza alcuna logica correlazione.

Quindi sussiste un trattamento irragionevolmente differenziato, con disarmonia nel sistema e con violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra le modalità di nomina del difensore, con atto diverso da quello ricevuto dal cancelliere, nel giudizio di merito e nel giudizio di legittimità, per quest'ultimo, peraltro, unicamente ai fini della sottoscrizione dei motivi.

Inoltre sussiste anche violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, in quanto la forma vincolata sopra precisata rende, in molti casi, estremamente difficoltoso il conferimento dell'incarico e, quindi, si risolve, senza alcuna valida ragione, in un concreto ed effettivo impedimento all'esercizio del diritto di difesa.

Basti pensare al latitante, anche nella forma alternativa dell'atto ricevuto od autenticato da notaio; all'infermo che deve sottoporsi all'onere, per giunta con rispetto dei termini di legge, di fare accedere il notaio a casa o nel luogo di cura, non essendo, peraltro, consentita altra forma di autenticazione della sottoscrizione.

In conclusione gli atti vanno trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione, come precisata nel dispositivo, ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 529, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui prescrive che l'incarico al difensore per la sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione, conferito successivamente alla dichiarazione di impugnazione, debba essere conferito con atto ricevuto o autenticato da notaio;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura, della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 9 dicembre 1986

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 29 maggio 1987 dal pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Guallini Mario Antoni ed altro e l'I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 358/1987).

Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia - entità - determinazione - criteri - riferimento al «reddito complessivo Irpef dichiarato per l'anno precedente», anziché al «reddito complessivo Irpef per l'anno precedente definitivamente accertato» - misura comunque non inferiore a L. 648.000 annue per i liberi professionisti (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede nella causa promossa da Guallini dott. Mario Antonio e Battaglia dott. Domenico nei confronti dell'I.N.P.S. e del Ministero del tesoro, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I ricorrenti premesso di essere professionisti soggetti a sensi di legge, al pagamento dei contributi di malattia, siccome previsto dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 41, hanno chiesto a questo pretore di dichiarare non dovuti i suddetti contributi, con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al rimborso in loro favore delle somme già corrisposte, e preliminarmente la remissione degli atti alla Corte costituzionale sul presupposto della illegittimità costituzionale dell'art. 31 citato. Il convenuto Ministero del tesoro ha contestato le richieste avversarie deducendo che già la Corte costituzionale con sentenza del 1° luglio 1987, n. 167, ha rigettato numerose eccezioni sollevate relativamente al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, rilevando il carattere solidaristico e non mutualistico dello stesso ed escludendone, quindi, da un lato la natura tributaria e dall'altro il carattere discriminatorio tra le varie categorie.

Orbene deve rilevarsi che la Corte non ha tuttavia ancora esaminato questioni relative all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) il quale ha introdotto una disciplina che presenta — a giudizio del pretore — almeno due profili di incostituzionalità.

Preliminarmente va ricordato che la legge di riforma sanitaria n. 833/1978 con l'art. 63 ha reso obbligatoria per tutti i cittadini l'assicurazione per malattia a decorrere dal 1° gennaio 1980, ponendo anche a carico di coloro che non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, l'obbligo a versare un contributo per l'assistenza di malattia.

Allo stesso tempo ha previsto l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, rimettendo alla legislazione successiva la disciplina dell'«adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche...».

In tal modo, l'entità del contributo è stato completamente sganciato dalla quantità e dal costo delle prestazioni sanitarie erogate, con la conseguenza che inevitabilmente il contributo in oggetto è venuto ad assumere una connotazione di vera e propria imposta sul reddito, che costituisce per l'appunto il parametro di riferimento, per la quantificazione del contributo dovuto, in applicazione anche del principio enunciato dalla legge n. 833/1978 della tendenziale e completa «fiscalizzazione degli oneri sociali» (art. 76, secondo comma).

All'acquisto di tale connotazione dovrebbe conseguire la sottoposizione della disciplina legislativa in materia al principio costituzionale della progressività delle aliquote fissato dal secondo comma dell'art. 53 della Costituzione.

Al contrario, nel caso di specie, si rileva che l'art. 31 della legge n. 41/1986, nello stabilire che il contributo è dovuto sul reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta nell'anno 1985, fissa la percentuale del 7,5% fino a L. 40.000.000 e del 4% oltre L. 40.000.000 e sino a L. 100.000.000, con ciò introducendo un principio chiaramente regressivo e quindi nettamente contrastante con la norma costituzionale in parola. Invero i redditi minori vengono ad essere colpiti in misura quasi doppia rispetto a quelli maggiori, mentre i redditi che superano i 100.000.000 vanno addirittura esenti dal prelievo.

La disciplina in esame appare poi illegittima costituzionalmente anche indipendentemente dalla natura di imposta del contributo: infatti, è sicuramente contrario al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione il fatto che ai redditi più alti venga complessivamente e proporzionalmente a corrispondere un contributo molto inferiore, rispetto a quelli più bassi, senza alcuna giustificazione (ad es. per un reddito di L. 30.000.000 il contributo è di L. 2.250.000, in applicazione della percentuale del 7,5%; e per un reddito di L. 300.000.000 il contributo è di L. 5.400.000, applicando una percentuale media dell'1,8%).

Prescinde pure dal riconoscimento della natura tributaria del contributo, la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame in relazione all'art. 53, primo comma della Costituzione, a norma del quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

Invero proprio perché la riforma sanitaria, in ragione dell'aspetto previdenziale e della natura delle prestazioni (si pensi ad esempio all'attività preventiva), ha escluso, una corresponsività tra queste ultime e i contributi, appare ancora più necessario che una corresponsività esista quantomeno sul piano della capacità contributiva: insomma, per il rispetto del principio costituzionale dovrebbero essere tenuti al versamento del contributo soltanto i cittadini titolari di un reddito tassabile e in ragione della propria capacità contributiva.

Ciò posto deve rilevarsi che l'art. 31 citato prevede, quale base imponibile per la quantificazione del contributo, il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef nell'anno precedente (con la franchigia di L. 4.000.000 per i redditi dominicali, agrari, di fabbricati e di partecipazione): siccome reddito complessivo significa reddito al lordo degli oneri deducibili e dei crediti di imposta che non contribuiscono alla sua formazione, può accadere che il prelievo venga effettuato su un reddito che non esiste, con evidente violazione del principio della capacità contributiva.

La violazione appare ancora più rilevante se si considera che il contributo dovuto dai professionisti, con esclusione dei soggetti titolari di un reddito da lavoro dipendente o assimilato, non può comunque essere inferiore alla somma annua di L. 648.000: infatti la norma è stata interpretata nel senso (cfr. circolare I.N.P.S. n. 80, in atti) che il minimale scatti anche nel caso in cui il reddito complessivo Irpef dell'anno precedente, assoggettabile a contributo, sia pari a zero.

Sembra infine introdurre un'ulteriore ipotesi di disparità di trattamento la previsione secondo cui il minimale non deve essere corrisposto dal professionista che sia titolare anche di reddito da lavoro subordinato, da pensione e assimilato, e ciò indipendentemente dall'entità del reddito stesso.

In conclusione, poiché la questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano la partecipazione contributiva dei liberi professionisti al servizio sanitario nazionale, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, appare non manifestamente infondata e altresì rilevante, in quanto la presente controversia non può essere decisa senza l'applicazione delle norme medesime, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale con la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vigevano, addì 29 maggio 1987

(Seguono le firme)

87C0726

Ordinanza emessa il 9 giugno 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 1987) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da D'Amore Francesca contro Bucolo Giuseppe ed altri (Reg. ord. n. 359/1987).

Art. 175 del decreto legislativo presidente regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, recepito in legge regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16: Sicilia - ordinamento amministrativo degli enti locali nelle regione siciliana - elezioni comunali - causa di incompatibilità - previsione di una disciplina più restrittiva per la rimozione delle citate cause rispetto a quella dettata dalla legge nazionale 23 aprile 1981, n. 154 (artt. 3 e 51 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da D'Amore Francesca, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi, 38, presso avv. Francesco Navarra, rapp. e difesa dall'avv. Enzo Silvestri come da mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro Bucolo Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Prestinari, 13, presso

avv. Bruno Aguglia, rapp. e difeso dall'avv. Nicola Merlo come da mandato a margine del controricorso, controricorrente, e nei confronti del proc. gen. presso la C.A. di Messina; comune di Giardini Naxos, intimati, avverso la sentenza della corte di appello di Messina in data 17 giugno-12 luglio 1985, n. 214;

Sentita la rel. del cons. dott. Nicola Lipari, per il ric. l'avv. Silvestri, per il res. l'avv. Merlo;

Sentito il p.m. dott. Paolo Dettori che chiede che gli atti vengono rimessi alla Corte costituzionale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'elettrice Francesca D'Amore, con ricorso in data 30 luglio 1984, impugnava davanti al tribunale di Messina la delibera dell'11 luglio 1984, con la quale il consiglio comunale di Giardini Naxos aveva convalidato (fra l'altro anche) l'elezione di Giuseppe Bucolo, eccedendone la «ineleggibilità», ai sensi dell'art. 5, n. 6, del testo unico elettorale siciliano (d. pres. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3) per lite pendente con il comune, avendo il predetto Bucolo presentato ricorso al T.A.R., insieme ad altri commercianti, avverso taluni provvedimenti riguardanti il piano commerciale del comune medesimo. Il Bucolo, nel resistere nell'azione popolare, sosteneva che, ai sensi della legge statale 23 aprile 1984, n. 154, la situazione si era modificata, venendo ad integrare una ipotesi (non più di «ineleggibilità» ma) di «incompatibilità», con conseguente possibilità di rimuovere l'impedimento al mantenimento della carica anche dopo la data della convalida, rendendosi applicabile, in via interpretativa, l'art. 7 della suddetta legge n. 154/1981; e dovendosi altrimenti sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 dalla l. reg. sic. 15 marzo 1963, n. 16, e degli artt. 5 e 6 del d. pres. reg. sic. n. 3/1960 cit., in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte relativa al mancato recepimento, nella legislazione regionale siciliana, del citato art. 7 della legge statale n. 154/1981.

Il tribunale adito, accogliendo il ricorso, dichiarava la ineleggibilità del Bucolo, escludendo che l'impedimento previsto nell'art. 5, n. 6, del t.u. elettorale siciliano fosse stato rimosso, sia perché la rinuncia al giudizio pendente davanti al t.a.r. era intervenuta posteriormente alla convalida; sia perché tale rinuncia, non essendo stata effettuata da tutti i consorti di lite, in causa di carattere inscindibile, non valeva ad escludere l'efficacia sostanziale dell'emananda sentenza nei confronti del rinunciante.

La sentenza di primo grado, su gravame dell'elettrice D'Amore, veniva riformata dalla corte di appello di Messina, la quale, applicando lo *ius superveniens* rappresentato dalla sentenza di incostituzionalità n. 162/1985 che aveva ricondotto anche in Sicilia l'ipotesi della lite pendente nell'alveo dell'incompatibilità, riteneva applicabile nell'ambito territoriale regionale la disciplina dettata dalla legge (statale) n. 154/1981 anche per quanto riguardava il procedimento di cui all'art. 7 diretto all'eventuale rimozione delle cause (di ineleggibilità e) di «incompatibilità»; conseguentemente, secondo i giudici di secondo grado, si doveva prendere atto che il Bucolo, indipendentemente dall'instaurazione del procedimento previsto dalla legge e dettato a sua garanzia, in tempi addirittura più brevi da quelli scanditi dall'art. 7 della legge n. 184/1981 aveva rinunciato al giudizio pendente davanti al t.a.r., risultando tale rinuncia, contrariamente all'assunto dei primi giudici, pienamente valida ed efficace, pur correlandosi ad un tratto amministrativo indivisibile, in quanto la situazione di incompatibilità riguarda chi sia «parte» in senso formale, essendo sicuramente suscettibile di far venire meno tale qualità la rinuncia unilaterale al ricorso collettivo, a prescindere dalla problematica sugli effetti sostanziali di tale rinuncia (e, ferma restando comunque la preclusione per il rinunciante di procedere all'attacco ulteriore del provvedimento amministrativo impugnato).

La D'Amore ha impugnato per cassazione la pronuncia della corte d'appello la quale ha riconosciuto la legittimità della permanenza del Bucolo nell'ufficio di consigliere comunale, formulando tre ordini di censure.

Con il primo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, n. 6 del t.u. delle leggi elettorali siciliane n. 3/1960 e 175 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia (d. pres. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6), nonché l'erroneità illogicità ed incompletezza della motivazione; avrebbe errato la corte di appello sostenendo che, a seguito della sentenza n. 162/1985, la lite pendente, divenuta causa di incompatibilità, possa essere rimossa anche dopo la convalida, non dovendosi più applicare l'art. 175 del t.u. del 1955 cit., ma l'art. 7 della legge nazionale n. 154/1981.

Non soltanto dalla citata sentenza non si ricava in alcun modo l'applicabilità del procedimento ex art. 7 della legge n. 154/1981, ma se ne desume con sicurezza che tale legge dello Stato non può spiegare efficacia normativa nell'ambito della Regione siciliana, restando disciplinato il procedimento di rimozione delle cause di incompatibilità dal suddetto art. 175 del t.u. del 1955 che non la consente dopo la data della convalida.

Con il secondo subordinato motivo denunciando la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 5, n. 6, del testo unico delle leggi elettorali siciliane e la erroneità illogicità ed insufficienza della motivazione resa sul punto dalla corte d'appello, si censura la sentenza per avere ritenuto valida la rinuncia del Bucolo al ricorso collettivo contro l'atto amministrativo inscindibile (non tenendo conto del contrario orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato).

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del cod. proc. civ. ed il difetto assoluto di motivazione per avere posto totalmente l'onere delle spese a suo carico, nonostante l'accoglimento della domanda fosse dipeso esclusivamente dalla sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che ne costituiva il fondamento.

Resiste al ricorso, con controricorso, il Bucolo, il quale propone a sua volta ricorso incidentale.

Nel controricorso, pur dandosi atto che l'art. 175 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non è stato intaccato dalla sentenza n. 162/1985, si sostiene che il mutamento del sistema e le maggiori garanzie attribuite dalla legge nazionale n. 154/1981 dovrebbe riverberarsi sul piano interpretativo anche sulla normazione siciliana, la quale altrimenti esporrebbe il fianco a dubbi di incostituzionalità. Per l'eventualità del mancato superamento interpretativo di una riduttiva lettura, del citato art. 175, si deduce, pertanto, il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 51 della Costituzione in riferimento agli artt. 6 e 7 della legge n. 154/1981, non apparendo giustificata la regolamentazione dei diritti elettorali in Sicilia difforme dal modello nazionale, stante l'insussistenza dell'esigenza di tutelare, attraverso una disciplina differenziata, interessi propri e specifici dell'ordinamento regionale. Di conseguenza viene riproposta, in via di ricorso incidentale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia (di cui la corte d'appello non si era occupata, avendo ritenuto inapplicabile tale norma).

Con altro motivo di ricorso incidentale si addebita alla corte d'appello di avere pronunciato nel merito, nonostante la domanda giudiziale non fosse stata preceduta dal previo esperimento del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 184 (da ricostruire, alla stregua della giurisprudenza delle S.U. di questa Corte, come ipotesi di improponibilità, e non di difetto temporaneo di giurisdizione). Al riguardo si sostiene che anche ove si volesse ritenere inapplicabile la procedura ex art. 7 della legge n. 154/1981 nelle ipotesi in cui viene direttamente esercitata nei confronti del candidato l'azione popolare, si dovrebbe egualmente riconoscere al candidato stesso la possibilità di operare la rimozione dell'impedimento nei termini stabiliti dalla norma medesima, dato che altrimenti si verrebbe a determinare una ingiustificata diversità di trattamento dipendente dalla circostanza che l'iniziativa sia partita dal comune, ovvero da un elettore con azione popolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Giuseppe Bucolo è stato eletto consigliere comunale di Giardini-Naxos, avendone il consiglio comunale convalidato l'elezione escludendo la causa di ineleggibilità derivata da lite (amministrativa) pendente con il comune medesimo ai sensi dell'art. 5, n. 6, del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana (d. res. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3).

Tale testo unico di presenta formalmente come decreto del presidente della regione, ed è stato emanato in forza di autorizzazione contenuta nelle l. reg. siciliana 25 luglio 1960, n. 28, in sostituzione del precedente decreto presidenziale n. 1 del 7 aprile 1960. In particolare l'art. 5 del citato testo unico riproduce l'art. 5 della legge reg. sic. 9 marzo 1959, n. 3, stabilendo al n. 6, qui considerato, che «non sono eleggibili a consiglieri comunali. . . 6) coloro che hanno lite pendente con il comune».

Avendolo l'elettrice Francesca D'Amore convenuto con azione popolare davanti al tribunale ordinario, per fare valere tale causa di ineleggibilità, il Bucolo, invocando la legge statale n. 154/1981, ha sostenuto che la causa di ineleggibilità si era trasformata in causa di incompatibilità, che poteva essere rimossa anche dopo la convalida della intervenuta elezione, dovendosi ritenere applicabile in Sicilia il procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della stessa legge n. 154, e facendo presente di avere rinunciato al ricorso al t.a.r. contro il comune in data 16 luglio, cioè appena cinque giorni dopo l'avvenuta convalida, sicché non si sarebbe potuto pronunciare nemmeno la incompatibilità.

Nell'eventualità che il tribunale adito non avesse ritenuto immediatamente applicabile in Sicilia la suddetta legge, stante la persistente vigenza dell'art. 175 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia, di cui alla legge regionale n. 16/1963, il Bucolo eccepiva la incostituzionalità di detta norma, nonché dell'art. 5, n. 6, del testo unico n. 3/1960, per

contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, derivando a suo avviso dell'accoglimento della dedotta questione, la applicabilità dell'art. 7 della legge n. 154/1981 cit. anche nell'ambito territoriale della regione Sicilia, operando al riguardo la improcedibilità della azione esercitata direttamente dalla D'Amore davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, senza il previo esperimento della fase amministrativa preordinata alla rimozione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Va precisato, per l'esatta individuazione delle fonti normative che vengono in considerazione ai fini del decidere, che la legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16, intitolata «ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana» non contiene un articolo 175, ma si compone di soli tre articoli, il primo dei quali recepisce talune norme del decreto legislativo del presidente della regione 29 ottobre 1955, n. 6 (ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana) emesso nelle forme di legge delegata, in forza della l. reg. sic. 18 marzo 1955, n. 17 (Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali).

Senza ripercorrere il complesso iter di elaborazione delle norme sulla riforma degli enti locali in Sicilia, giova osservare che scopo della legge regionale n. 16/1963 è stato quello di offrire una copertura formale alle norme del suddetto decreto delegato, recependolo in legge regionale. Si statuì, infatti, nell'art. 1 della ricordata legge che «l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute negli artt. da 1 a 268 del decreto n. 6/1955 cit. a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte dalle vigenti disposizioni» (mentre si eccettuano dalle recezione le norme del capo IV del titolo IV e l'art. 164 del decreto medesimo).

Ne consegue che l'art. 175 del suddetto ordinamento del 1955 trova fondamento normativo all'art. 1 della legge n. 16/1963 e deve essergli attribuita forza di legge regionale.

Tale norma testualmente recita sotto la rubrica: «Preesistenza e sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità»: «Le condizioni previste come causa di ineleggibilità od incompatibilità per le cariche di consigliere, di assessore, di sindaco o di presidente della giunta consortile, rendono nulla la elezione se preesistono; determinano la decadenza dall'ufficio se sopravvengono (comma 1). Qualora l'incompatibilità dipende dal cumulo degli uffici l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro quindici giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa tale dichiarazione nel termine stabilito decade dal secondo ufficio (comma 2). La decadenza è dichiarata dai rispettivi consigli sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni» (comma 3).

La nuova disciplina statale del contenzioso elettorale, introdotta con la legge 23 aprile 1981, n. 154, utilizzando la precedente elaborazione della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, si caratterizza (fra l'altro anche) perché consente al candidato di tutelare *funditus* il proprio diritto elettorale passivo, essendogli consentita la rimozione delle cause impeditive.

A tale scopo il procedimento amministrativo in precedenza disciplinato dall'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio del 1960, n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) - unitamente all'azione popolare, direttamente esperibile davanti al tribunale civile - è stato ristrutturato dall'art. 7 della cit. legge n. 154/1981, stabilendo che il Consiglio comunale deve contestare all'interessato le cause di ineleggibilità o di incompatibilità; al consigliere sono dati dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare le cause stesse entro i dieci giorni successivi; il consiglio delibera definitivamente e nel caso in cui ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla, o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare; qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto, e contro la delibera è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale (ordinario) competente per territorio.

Il tribunale adito ha dichiarato la ineleggibilità del Bucolo, osservando che la relativa causa per lite pendente non era stata tempestivamente rimossa (prima della convalida) e che la rinuncia successiva a tale data doveva ritenersi priva di effetti sostanziali «vertendosi un'ipotesi di causa inscindibile, sicché l'emananda sentenza avrebbe spiegato comunque effetti anche nei confronti dei rinunciari».

Nelle more del giudizio d'appello è sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1985 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (fra l'altro anche) dell'art. 5, n. 6, della l. reg. sic. 9 marzo 1959 (riportato nell'art. 5, n. 6 del t.u. delle leggi regionali siciliane n. 3 del 1960) «nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità».

Tale pronuncia ha avuto l'effetto di rinvoltire in causa di « incompatibilità », con tutti gli effetti che ne conseguono, quella che era stata concepita dal legislatore regionale siciliano come causa di « ineleggibilità », sicché la norma denunciata deve essere letta come se dicesse: « Non possono mantenere la carica di consigliere comunale coloro che hanno lite pendente con il comune ».

Della richiamata sentenza della Corte costituzionale, a parte l'individuazione dell'oggetto nella norma di legge regionale « riportata » nel testo unico, va sottolineata la reiezione dell'eccezione della avvocatura dello Stato la quale aveva sostenuto che sarebbe stato possibile risolvere le controversie di merito in via interpretativa, a prescindere dal ricorso alla Corte costituzionale, restringendo la portata delle limitazioni derivanti da « lite pendente », in coincidenza con l'ipotesi espressamente precisata dall'art. 3, n. 4 della legge statale n. 154/1981 (e così evitando le disparità di trattamento fra legge regionale e statale). La Corte costituzionale ha osservato, in contrario, (punto 3, terzo periodo, ove « considerato un diritto ») che la linea di interpretazione ampliata che potrebbe condurre a limitare gli effetti della pendenza della lite « è strettamente connessa alla disciplina legislativa della legge 23 aprile 1981, n. 154 (art. 3, n. 4, primo comma) il cui vigore, per generale riconoscimento, non può estendersi alla regione siciliana », e che in via di interpretazione, per quanto circoscritta, non si potrebbe cancellare la diversità qualitativa della nozione di incompatibilità contrapposta a quella di ineleggibilità.

2. — Su questi presupposti si inquadra la impugnata pronuncia della corte di appello la quale ha escluso che nei confronti del Bucolo operasse la causa (non più di ineleggibilità ma, per effetto della richiamata sentenza di accoglimento n. 162/1985) di incompatibilità, in quanto tale situazione di incompatibilità potrebbe essere dichiarata rimossa dal giudice ordinario non soltanto a seguito del previo esperimento del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 154/1981, non avvenuto nella specie, ma dando direttamente atto della già avvenuta cessazione.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, dalla pronuncia di incostituzionalità discenderebbe *de plano* non solo la trasformazione della causa di ineleggibilità in causa di incompatibilità, ma anche l'applicazione in Sicilia del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 154/1981, che avrebbe sostituito quello dettato dalla legislazione regionale e risultante dall'art. 175 dell'ordinamento degli enti regionali siciliani del 1955 recepito con legge reg. n. 16/1963.

La corte d'appello di Messina ritiene che l'azione popolare volta a far valere l'incompatibilità sia immediatamente esperibile davanti al giudice ordinario, indipendentemente dal previo svolgimento della fase amministrativa, essendo consentito al giudice adito di accertare che la causa è stata rimossa (sia pure dopo la convalida, come consentito dal ricordato art. 7) prima dell'inizio del giudizio ordinario di decadenza, rispettando termini più brevi di quelli scanditi dal provvedimento amministrativo *ex art. 7* della legge n. 184/1981 (la cui inosservanza impedisce la pronuncia di decadenza).

Poiché nel caso di specie tale procedimento non aveva avuto corso, ma la causa era stata rimossa (appena cinque giorni dopo la convalida, mentre la procedura *ex art. 7* della legge n. 154/1981 avrebbe consentito all'eletto di disporre di termini addirittura più ampi per l'opzione fra le cariche incompatibili) l'incompatibilità sarebbe esclusa.

Non dubita la corte d'appello, sovvertendo il giudizio del tribunale, che una valida rimozione dell'impedimento vi sia stata nonostante la rinuncia al giudizio amministrativo abbia riguardato un ricorso collettivo la cui decisione si sarebbe necessariamente riverberata, dal punto di vista sostanziale, anche sul rinunciante secondo l'impugnata sentenza in quanto, la innovazione legislativa di cui alla legge n. 154/1981 pone l'accento, anziché sull'elemento oggettivo della pendenza della lite (che non sarebbe eliminata, rispetto ad una controversia inscindibile con pluralità di parti dalla mera rinuncia unilaterale di taluno dei ricorrenti) sull'elemento soggettivo e formale dell'essere parte di un procedimento; assumendo determinante rilievo la qualità rivestita formalmente dal candidato, la connotazione cioè di soggetto partecipante al giudizio che viene in ogni caso meno con la rinuncia anche se il rinunciante non può sottrarsi, per ciò solo, agli effetti della pronuncia inscindibile.

Secondo i giudici messinesi, pertanto, essendo stata rimossa la situazione di incompatibilità, per effetto della rinuncia presentata il 16 luglio 1984, il Bucolo legittimamente potrebbe continuare a ricoprire l'ufficio di consigliere comunale.

3. — Con il presente ricorso per cassazione in primo luogo la ricorrente addebita alla impugnata sentenza di avere tratto dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 162/1985 una conseguenza non ricavabile dalla

stessa, e cioè l'applicabilità in Sicilia degli artt. 6 e 7 della legge statale n. 184/1981, omettendo di considerare che la procedura relativa al *modus operandi* della ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri dei comuni della regione resta disciplinato dall'art. 175 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia di cui al d.P.R. n. 6/1955.

Il motivo, nel presupposto dell'applicabilità del suddetto articolo (ove se ne dovesse ritenere la chiara ed evidente conformità alla Costituzione) al caso di specie, risulterebbe giuridicamente fondato. Ma il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale di tale norma, avente, come già si è evidenziato, forza di legge e quindi suscettibile di essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, sia rilevante e non manifestamente infondata.

La sentenza n. 162/1985, infatti, è stata emessa proprio perché la Corte costituzionale ha escluso che si potesse argomentare in via di mera interpretazione nel senso della sovrapposizione della efficacia della legge statale a quelle regionali emanate sulla base della competenza esclusiva attribuita alla regione Sicilia in materia elettorale amministrativa nell'ambito territoriale della Regione medesima.

In tale pronuncia si afferma a chiare lettere, che il vigore della legge statale n. 154 del 1981 non può estendersi «per generale riconoscimento» alla regione sicilia.

Così come dal punto di vista del diritto sostanziale elettorale è occorsa una pronuncia di incostituzionalità per mettere in sintonia l'art. 5, n. 6, della legge regionale siciliana che ricostruiva in termini di ineleggibilità quella stessa vicenda che la legge n. 154/1981 ha configurato come ipotesi di incompatibilità, analogamente soltanto a seguito di altra pronuncia, attinente al diritto processuale elettorale, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del procedimento diretto a rendere inoperante in Sicilia la causa di incompatibilità previsto dalla legge la disciplina applicabile alla situazione in esame potrebbe essere attinta alle regole dettate dalla legge statale anziché a quelle tuttora vigenti ed applicabili (salva la deliberazione di non manifesta infondatezza) consacrate nell'art. 175 dell'ordinamento siciliano n. 6/1955.

In effetti, nella presente vicenda, un ragionamento in termini di abrogazione per incompatibilità delle vecchie norme con quelle sopravvenute (pur in difetto di una abrogazione esplicita) non sarebbe ammissibile, alla stregua dei principi sulla teoria delle fonti per quanto attiene ai rapporti fra ordinamento generale dello Stato e competenza normativa esclusiva di una regione a statuto speciale (nella specie della regione Sicilia).

Viene al riguardo in considerazione l'art. 14, lett. o), dello statuto speciale per la regione che attribuisce alla regione potestà normativa esclusiva in tema di ordinamento degli enti locali (cfr. sul punto la stessa sentenza n. 162/1985 cit. che richiama la sentenza n. 20/1985).

Il ragionamento da svolgere va impostato, perciò, in termini di rapporti di competenza normativa fra ordinamento statale ed ordinamento regionale, nella sfera della esclusività ad esso riservata.

Poiché non si tratta di competenza concorrente, non si potrebbe nemmeno (eventualmente) far leva sulla modificazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nel settore per desumere la carenza di efficacia delle norme regionali dettate a completamento ed integrazione delle regole poste dalla legge quadro, ma si devono prendere in considerazione i principi della legge regionale per valutare se la difforme disciplina regionale risulti coerente con i precetti dettati dall'art. 51 della Costituzione.

Soltanto la pronuncia della Corte costituzionale, cancellando la norma dettata dalla regione Sicilia nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, consentirebbe di riempire il vuoto normativo facendo applicazione dei principi dettati in linea generale, per tutto il territorio nazionale, dal legislatore statale.

L'art. 175 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia ha forza di legge regionale essendo stato l'intero testo recepito, come si è già posto in evidenza, nella legge regionale n. 16/1963, e può quindi essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza n. 60/1966, ha sottolineato che la garanzia posta dall'art. 51 della Costituzione al diritto di elettorato passivo a tutela del fondamentale principio di democraticità che informa la nostra Costituzione, non riguarda soltanto la ineleggibilità, ma si estende anche alle incompatibilità (cfr. sui caratteri distintivi fra ineleggibilità ed incompatibilità da ultimo la sentenza n. 171/1984).

Nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale la problematica dei rapporti fra esigenze dell'autonomia locale e postulato della omogeneità della disciplina di accesso alle cariche elettive locali è stata affrontata dando adeguato (e talora forse eccessivo) rilievo alle esigenze di uniformità ogni qualvolta i contenuti della omogeneità non venissero a collidere con il nucleo forte di tale autonomia.

Indubbiamente, come è stato osservato in dottrina, l'istituzione dell'ordinamento regionale e la connessa attribuzione di competenza normative alle regioni porta a giustificare, in linea di massima, normative locali differenziate rispetto a quella nazionale.

Ma occorre pur sempre che le differenze introdotte, specie quando vengono ad essere coinvolti diritti soggettivi, siano giustificate non dalla mera invocazione del principio autonomistico, ma dalla rispondenza ad interessi specifici di dimensione ed accentuazione locale.

Proprio perciò la Corte costituzionale ha valutato severamente le manifestazioni della autonomia regionale comportanti la riduzione della tutela offerta al pari godimento dei diritti politici dei cittadini non soltanto rispetto alle consultazioni elettorali politiche, ma anche con riguardo a quelle amministrative (cfr. le sentenze nn. 105/1957, 60/1966, 189/1971, nonché quelle n. 20/1985 relative alla Sicilia e n. 26/1985 relativa al Trentino-Alto Adige), ridimensionando l'esclusività della competenza normativa riservata alle Regioni a statuto speciale.

Orbene, anche a non voler condividere le espressioni più oltranziste di questo orientamento, che enfatizzando il principio di unità *ex art. 5* della Costituzione (da contemperare necessariamente con il carattere «regionalistico» della nostra Costituzione) finiscono per ridurre l'ambito della esclusività normativa entro gli argini della legislazione concorrente, sulla base della riserva di legge *ex art. 51* della Costituzione, sicuramente non può convenirsi, ed in questo senso sembra orientata la giurisprudenza costituzionale nelle più recenti decisioni (cfr. ad esempio, la sentenza n. 108/1969), che le deroghe alla legislazione statale in tanto sono ammissibili in quanto giustificate razionalmente dallo scopo di soddisfare particolari esigenze o interessi propri della regione che ha emesso la norma derogatoria rispetto agli indirizzi che informano la legislazione nazionale.

È significativo ricordare tuttavia che, pur essendo stata ammessa la possibilità della deroga a determinate condizioni, nel caso deciso con la richiamata sentenza n. 108/69 che contiene le enunciazioni meno rigorose a tutela del principio della unitarietà, dando spazio alle esigenze dell'autonomia regionale, se ne è esclusa la ricorrenza in concreto. Ed anche nella successiva sentenza n. 171/1984, riguardante il testo unico delle leggi elettorali siciliane, la Corte, pur ripetendo che la competenza regionale in materia di requisiti per accedere in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive deve essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale, ribadisce che ogni restrizione alla capacità elettorale passiva in tanto si giustifica in quanto sia peculiare rispetto alla regione, che l'ha introdotta dovendosi trattare di situazioni soggettive «proprie», anche se non «esclusive», riguardanti l'ambito regionale.

Posto che la *ratio* della «incompatibilità» va ravvisata nella tutela del corretto svolgimento delle «funzioni», pubbliche, non è agevole ravvisare ragioni persuasive perché la possibilità di rimuovere le cause di incompatibilità debba atteggiarsi diversamente, e più restrittivamente, nell'ambito territoriale della regione siciliana.

La Corte costituzionale ha dato fondamentalmente una interpretazione restrittiva delle competenze delle regioni a statuto speciale in materia elettorale, ritenendo che la riserva di legge contenuta nell'art. 51 della Costituzione sia riserva di legge statale, a garanzia del principio di eguaglianza, giustificandosi la competenza riconosciuta alla Sicilia dallo Statuto speciale solo per regolare situazioni particolari, comuni a tutto il territorio regionale.

L'orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di bilanciamento fra esigenza di uniformità di disciplina elettorale e rispetto del nucleo fondamentale dell'autonomia normativa espressa nell'attribuzione della competenza esclusiva, porta a ritenere, sul piano della deliberazione della non manifesta infondatezza, che vi siano margini sufficienti per investirla del problema di costituzionalità che si è venuto enucleando; non solo, come è ovvio, alla stegua del più rigoroso orientamento, privilegiante l'esigenza dell'unitarietà; ma anche muovendo dalle posizioni più rispettose di quella autonomia, prescindendosi, cioè, dall'assoggettamento delle competenze regionali al limite dei principi delle leggi statali in materia, dovendosi ritenere criterio sufficiente per giustificare la disciplina differenziata in sede locale quello della presenza di interessi «propri» della regione, anche se non «esclusivi» di questa.

4. — Di questa esigenza di omogeneità della disciplina procedimentale in tema di «rimozione» delle cause di incompatibilità, e specificamente di quella consistente nella lite pendente con il comune, la corte d'appello di Messina ha avuto chiara percezione ed ha ritenuto di potere applicare in via di interpretazione, stante la qualificazione come incompatibilità della situazione dedotta in giudizio (per effetto della pronuncia additiva della Corte n. 162/1985 cit.) alla vicenda sottoposta al suo esame l'art. 7 della legge n. 184/1981. Ma così decidendo ha violato la legge, perché ha disapplicato la norma regionale contenuta nel citato art. 175 dell'ordinamento dei comuni siciliani che disciplina, autonomamente e più restrittivamente, la procedura per la rimozione della situazione di incompatibilità.

Tale (implicita) disapplicazione (esclusa, come già si è messo in evidenza, la possibilità di operare con lo strumento dell'abrogazione, sia pure implicita) non si rientra nei poteri della Corte messinese che, al pari di qualsiasi giudice della Repubblica, quando sulla stessa materia convergono la disciplina generale dettata dalla legge statale e la disciplina speciale dettata dalla legge regionale, in forza di competenza normativa esclusiva, deve porre a fondamento della propria decisione «esclusivamente» la norma regionale che proprio in funzione di tale «esclusività» non tollera alcun contemperamento con la norma statale e non può prescindere se non innestando il meccanismo dell'incidenza di costituzionalità. Infatti in tanto l'applicazione di una norma con forza di legge si impone al giudice in quanto tale norma si presenti di certa ed evidente costituzionalità, incombendogli altrimenti il dovere di mettere la relativa questione di costituzionalità alla Corte costituzionale.

Orbene nel caso di specie avendo sicuramente errato il giudice siciliano di secondo grado nel decidere la causa sulla base dell'art. 7 della legge statale n. 184/1981, anziché, come avrebbe dovuto in base all'art. 175 dell'ordinamento dei comuni siciliani essendo stata individuata da questa Corte di legittimità, nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali nel suddetto articolo, la norma alla cui stregua decidere la causa, inanalandola nell'ambito procedimentale, da questa segnata, prima di dettare il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio si impone la verifica di legittimità costituzionale del diverso e più restrittivo *modus procedendi* risultante dalla norma regionale, di cui appunto in sede di rinvio si dovrebbe fare applicazione.

Il punto fondamentale di discriminazione fra i due regimi procedurali in raffronto sta nella impossibilità, alla stregua della legislazione regionale, per il candidato eletto di rimuovere la causa di incompatibilità dopo la convalida delle elezioni.

Orbene non vi è alcuna ragione specifica riferibile a situazioni proprie della regione siciliana che giustifichi una siffatta diversità di trattamento nelle modalità e nei termini di rimozione della causa di incompatibilità. Sembra quindi che il giudice della costituzionalità delle leggi debba rimuovere la evidenziata disparità di trattamento nella fruizione del diritto elettorale passivo. Soltanto a seguito dalla caducazione della norma speciale siciliana (cui esclusivamente la Corte costituzionale può provvedere verrà meno l'ostacolo giuridico che attualmente impedisce di escludere la decadenza del Bucolo, aprendosi uno spazio giuridico per valutare il suo comportamento successivo alla convalida, e si potrà importare un corretto discorso interpretativo riguardante l'applicabilità nell'ambito della regione Sicilia, delle norme procedurali dettate dall'art. 7 della legge n. 184/1981 e la loro eventuale derogabilità, trovando fondamento giuridico il discorso impostato dalla Corte messinese che implicitamente ed erroneamente ha ritenuto che fosse venuto meno, a seguito della citata sentenza n. 162/1985, anche l'efficacia della norma speciale procedimentale regionale.

Allora, e solo allora, rigettato il primo motivo del ricorso vi sarà la possibilità di procedere alla ulteriore verifica delle argomentazioni svolte dalla impugnata sentenza e delle censure mosse al riguardo. In *limine* acquista determinante rilievo il punto della individuazione del sistema normativo (regionale o statale) applicabile alla fattispecie.

Poiché ad avviso di questa Corte di legittimità la norma regionale di cui all'art. 1715 cit. conserva vigenza e regola la fattispecie soltanto nell'ipotesi in cui la Corte costituzionale ne ravvisi l'incostituzionalità potrà farsi applicazione della norma procedurale contenuta nella legge n. 184/1984 ricomparsa nella sua generale attitudine a regolare tutta la fattispecie rispetto alle quali non operi derogatoriamente il diritto regionale, per verificare, nei limiti del sindacato di legittimità riscontrato a questa Corte di cassazione, se tale applicazione sia stata corretta.

La circostanza della proposizione dell'azione popolare nei confronti del Bucolo, che prescinde dal previo ricorso alla procedura amministrativa ex art. 7 della legge n. 184/1984 (cfr. da ultimo Cass. 6131/85) non incide sulla rilevanza della questione, poiché la diretta esperibilità dell'azione medesima, non preclude all'interessato la rinozione dell'impedimento secondo una misura temporale quanto meno pari a quella desumibile dall'art. 7 medesimo, che non incontra lo sbarramento della intervenuta convalida.

Comunque, attesi i limiti della contestazione, risultanti dai motivi dell'impugnazione non è revocabile in dubbio l'applicazione residuale dell'art. 7 della legge n. 184/1981 una volta tolto di mezzo lo schermo normativo rappresentato dall'art. 175 cit.

Si intende che la caducazione *ex tunc* ed *erga omnes* della norma denunciata realizzando la parità normativa tra legge nazionale e legge regionale Cascia Ciceri i singoli giudici, nei processi instaurati ed instaurandi davanti ad essi di risolvere sul piano interpretativo il problema dell'individuazione dei termini per rimuovere le cause di incompatibilità anche nei giudizi promossi con azione popolare.

P. Q. M.

Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del d.l. pres. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, recepito nella legge reg. sic. 15 marzo 1962, n. 16; in quanto ingiustificatamente detta una disciplina procedimentale più restrittiva per la rimozione delle cause di incompatibilità (nella specie per lite pendente con il comune) rispetto a quella dettata dalla legge nazionale 23 aprile 1954, n. 154, senza che tale diversità di disciplina sia giustificata da peculiari situazioni locali;

Sospende il procedimento in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte di cassazione; nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 9 giugno 1986.

(Seguono le firme)

87C0727

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 1
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartoleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ap. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudicea

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria ANATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ BENEVENTO
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 239
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartoleria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zegatti
Via Matteotti, 36/9
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPRELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ MODENA
Libreria LA GIOLARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCAIORI
Via ai Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria LAVAGNA
Via Carloti, 1
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/1
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAINI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 81/2
- ◇ UDINE
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartoleria «UNIVERSITÀ»
Via Pracichius, 19
- ◇ UDINE
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ UDINE
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascioni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ ROMA
Sec. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazza Clodia
- ◇ ROMA
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ ROMA
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartoleria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartoleria MANGINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria DRULICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria DADA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schivati Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartoleria GRAN PARAOISO
Via Vialini, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Carloti, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Galina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO OI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e O. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Camini, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Alicette e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 16
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

- ◇ MACERATA
Libreria MORICHTA
Piazza Annessione
- ◇ MACERATA
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria SEMPLUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ ASTI

- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ INTRA

- ◇ INTRA
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ VERCELLI

- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montione, 86

◇ BRINDISI

- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATERNÒ
Portici Via Dante, 21

◇ LECCE

- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANDURIA (Foggia)
IL PAPIO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANDI
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria LAZIENDA
Via Calicrate, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentante adittori
Via V. Emanuele, 62
- ◇ CATANIA
Libreria F. Riso, 36/58
- ◇ CATANIA
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartoleria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 50
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cefalù, 102/1

◇ PALERMO

- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DUCAL
Via Ausonia, 70/74
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO LARF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ RAGUSA

- ◇ RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Manstranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

◇ TRAPANI

- ◇ TRAPANI
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ LUCCA

- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Filligiu, 43
- ◇ LUCCA
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci,

◇ PISA

- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

◇ SIENA

- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

◇ TRENTO

- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ◇ UMBRIA
◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria «Perugia»
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 21

◇ TERNI

- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 21
- ◇ VALLE D'AOSTA
◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34

◇ AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34
- ◇ VENETO
◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGH - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ ROVERETO

- ◇ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Caltanissetta, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Golegnini 45/11
- ◇ VERONA
Libreria GHEPPI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ VERONA
Libreria GIURICADA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

◇ VERONA

- ◇ VERONA
Libreria GHEPPI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ VERONA
Libreria GIURICADA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

SARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunelli, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baljaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli	
- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciali	
- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli	
- annuale	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli	
- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli ordinari, ed ai fascicoli	
- annuale	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio giornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.000	1.000
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.500	1.700
		L. 2.000	2.000
Invio settimanale N. 8 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 8.000	8.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.800, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.800, per l'Oceania L. 3.400.

Abbonamento annuale L. 90.000

Abbonamento semestrale L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221